

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 16 aprile 2024

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La Gazzetta Ufficiale, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

- 1ª Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2ª Serie speciale: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3ª Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4ª Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5ª Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in Gazzetta Ufficiale, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

Ministero dell'interno

DECRETO 6 febbraio 2024, n. 49.

Regolamento recante modalità di svolgimento delle selezioni interne per l'accesso ai ruoli dei piloti di aeromobile, degli specialisti di aeromobile e degli elisoccorritori del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi degli articoli 32 e 35 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. (24G00065) Pag. 1

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DECRETO 8 aprile 2024.

Modifica ordinaria al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Montecucco». (24A01871) Pag. 27

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 10 aprile 2024.


Emissione dei buoni ordinari del Tesoro a 367 giorni, prima e seconda tranche. (24A01899) ... Pag. 35

DECRETO 11 aprile 2024.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 3,50%, con godimento 16 gennaio 2024 e scadenza 15 febbraio 2031, quarta e quinta tranche. (24A01904) ... Pag. 38

DECRETO 11 aprile 2024.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 2,95%, con godimento 15 gennaio 2024 e scadenza 15 febbraio 2027, settima e ottava tranche. (24A01905) ... Pag. 40



DECRETO 11 aprile 2024.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione di buoni del Tesoro poliennali 4,15%, con godimento 1° ottobre 2023 e scadenza 1° ottobre 2039, seconda e terza tranche. (24A01907) *Pag.* 42

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI**Agenzia italiana del farmaco**

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Xanax» (24A01767) *Pag.* 44

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Coversyl» (24A01768) *Pag.* 44

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Coversyl» (24A01769) *Pag.* 45

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Fucidin» (24A01770) *Pag.* 45

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di deferasirox, «Deferasirox Pharmathen». (24A01872). *Pag.* 46

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di sitagliptin cloridrato monoidrato e metformina cloridrato, «Sitagliptin e Metformina Zentiva». (24A01873) *Pag.* 47

Sospensione della registrazione concernente la produzione di sostanze attive per uso umano (24A01874). *Pag.* 47

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di metformina cloridrato, «Metformina ELC». (24A01884) *Pag.* 48

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di landiololo, «Landiobloc». (24A01885). *Pag.* 48

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di ropivacaina cloridrato, «Naropina». (24A01886) *Pag.* 48

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Elevazione del Consolato d'Italia in Belo Horizonte (Brasile) al rango di Consolato generale (24A01939) *Pag.* 49

Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

Proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione d'origine protetta (DOP) «Fagioli Bianchi di Rotonda». (24A01869). *Pag.* 49

Proposta di modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Finocchiona» (24A01870) *Pag.* 52

Presidenza del Consiglio dei ministri

DIPARTIMENTO PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE

Emanazione della nuova versione delle «Linee guida per l'effettuazione dei pagamenti a favore delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi». (24A01868). *Pag.* 56



LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 6 febbraio 2024, n. 49.

Regolamento recante modalità di svolgimento delle selezioni interne per l'accesso ai ruoli dei piloti di aeromobile, degli specialisti di aeromobile e degli elisoccorritori del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi degli articoli 32 e 35 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», e, in particolare, l'articolo 17, comma 3;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante «Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252», e, in particolare, gli articoli 32 e 35;

Visto il Regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, recante «Codice della navigazione», e, in particolare, gli articoli 744 e 748, che disciplinano, rispettivamente, gli aeromobili di Stato e le relative norme applicabili;

Vista la legge 5 dicembre 1988, n. 521, recante «Misure di potenziamento delle forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco», e, in particolare, l'articolo 13, comma 4, concernente i requisiti e le modalità di svolgimento dei corsi per le abilitazioni sui vari tipi di aeromobile del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per le relative qualificazioni professionali;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale», e, in particolare, l'articolo 64;

Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante «Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229»;

Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell'ordinamento militare»;

Visto il Regolamento di esecuzione (UE) 2019/27 della Commissione del 19 dicembre 2018, recante modifica del regolamento (UE) n. 1178/2011 che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativamente agli equipaggi dell'aviazione civile a norma del regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, concernente «Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246», e, in particolare, gli articoli 583 e 586;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 16 marzo 2007, recante «Determinazione delle classi delle lauree universitarie», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 155 del 6 luglio 2007;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 16 marzo 2007, recante: «Determinazione delle classi di laurea magistrale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 157 del 9 luglio 2007;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 luglio 2009, recante «Equiparazione tra classi delle lauree di cui all'ex decreto n. 509/1999 e classi delle lauree di cui all'ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 233 del 7 ottobre 2009;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 luglio 2009, recante «Equiparazioni tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 233 del 7 ottobre 2009;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 10 dicembre 2012, concernente «Aggiornamento normativo della componente aerea del Corpo nazionale dei vigili del fuoco», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 297 del 21 dicembre 2012;

Vista la direttiva tecnica del Servizio sanitario del Comando logistico dell'Aeronautica militare del 15 novembre 2012, recante «Standardizzazione ed unificazione delle procedure relative alle visite mediche periodiche del personale militare A.M. e del personale dei Corpi dello Stato addetti ai servizi di aeronavigazione»;

Effettuata la concertazione con le organizzazioni sindacali, da ultimo con l'incontro in data 29 novembre 2022, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, recante «Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 168 del 19 luglio 2008;

Udito il parere del Consiglio di Stato n. 1435 espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 ottobre 2023;



Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, riscontrata con nota del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 918 in data 26 gennaio 2024;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Capo I

ACCESSO AL RUOLO DEI PILOTI DI AEROMOBILE

Art. 1.

Modalità di accesso al ruolo

1. Ai sensi dell'articolo 32, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, l'accesso al ruolo dei piloti di aeromobile del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di seguito denominato «Corpo nazionale», avviene, nel limite dell'80 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante selezione interna per titoli e superamento di un corso di formazione basico per il rilascio del brevetto di pilota di aeromobile.

2. Ai sensi dell'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 217 del 2005, l'accesso al ruolo dei piloti di aeromobile del Corpo nazionale avviene, nel limite del 20 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante selezione interna per titoli e superamento di un corso di formazione avanzato per il rilascio del brevetto di pilota di aeromobile.

3. I bandi per le selezioni interne di cui ai commi 1 e 2 sono adottati con uno o più decreti del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, di seguito denominato Dipartimento, e pubblicati sul sito internet istituzionale www.vigilfuoco.it.

4. L'identificazione informatica dei candidati che partecipano alle procedure selettive è effettuata, ai fini della presentazione in via telematica della domanda di partecipazione, in conformità a quanto disposto dall'articolo 64, comma 2-*quater*, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero mediante il sistema di autenticazione in uso presso il Dipartimento.

Art. 2.

Commissioni esaminatrici

1. Per la procedura selettiva di cui all'articolo 1, comma 1, la commissione esaminatrice è nominata con decreto del Capo del Dipartimento; è presieduta da un dirigente superiore del Corpo nazionale ed è composta da un dirigente e da un direttivo che espletano funzioni operative. Con il medesimo decreto sono nominati, per le ipotesi di assenza o impedimento di ciascun componente effettivo, membri supplenti, per l'individuazione dei quali si applicano gli stessi requisiti previsti per i componenti effettivi.

2. Per la procedura selettiva di cui all'articolo 1, comma 2, la commissione esaminatrice è nominata con decreto del Capo del Dipartimento; è presieduta da un dirigente superiore del Corpo nazionale ed è composta da un primo dirigente e da un direttivo che espletano funzioni operative, e da due piloti di aeromobile istruttori. Con il medesimo decreto sono nominati, per le ipotesi di assenza

o impedimento di ciascun componente effettivo, membri supplenti, per l'individuazione dei quali si applicano gli stessi requisiti previsti per i componenti effettivi.

3. In relazione ad esigenze di carattere logistico e organizzativo, con decreto del Capo del Dipartimento, le commissioni di cui ai commi 1 e 2, unico restando il presidente, possono essere suddivise in sottocommissioni, con l'integrazione di un numero di componenti pari a quello della commissione originaria. Il presidente ha il compito di coordinare le sottocommissioni e non è tenuto a partecipare ai lavori delle stesse. Le funzioni di segretario delle commissioni di cui ai commi 1 e 2 sono svolte da personale con qualifica non inferiore a ispettore appartenente ai ruoli del Corpo nazionale ovvero da un appartenente ai ruoli del personale dell'amministrazione civile dell'interno di equivalente qualifica in servizio presso il Dipartimento.

Art. 3.

Requisiti di partecipazione

1. La selezione interna di cui all'articolo 1, comma 1, fermo restando quanto previsto dall'articolo 32, comma 1, del decreto legislativo n. 217 del 2005, è riservata al personale del Corpo nazionale in possesso dei seguenti requisiti:

a) età non superiore a 30 anni;

b) anzianità di servizio nel ruolo dei vigili del fuoco non inferiore a diciotto mesi. In tale periodo è compreso il corso di formazione di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 217 del 2005;

c) idoneità fisica, psichica e attitudinale ai servizi di navigazione aerea secondo i parametri individuati nel decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90. Le imperfezioni e le infermità che sono causa di non idoneità ai servizi di navigazione aerea sono elencate nell'articolo 586 del decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010 e nel decreto del Ministro della difesa da adottarsi ai sensi dell'articolo 583 del medesimo regolamento;

d) livello minimo di conoscenza della lingua inglese, certificato (QCER): B1.

2. La selezione interna di cui all'articolo 1, comma 2, fermo restando quanto previsto dall'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 217 del 2005, è riservata al personale del Corpo nazionale in possesso dei seguenti requisiti:


a) età non superiore a 35 anni;

b) anzianità di servizio nel ruolo dei vigili del fuoco non inferiore a diciotto mesi. In tale periodo è compreso il corso di formazione di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 217 del 2005;

c) idoneità fisica, psichica e attitudinale ai servizi di navigazione aerea di classe I, senza limitazioni, secondo i parametri tecnico-sanitari individuati nel regolamento di esecuzione (UE) 2019/27 della Commissione del 19 dicembre 2018 e nelle relative *Acceptable means of compliance (AMC) – Annex 1*;

3. Non è ammesso alle selezioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, il personale che:

a) si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo n. 217 del 2005;



b) sia stato dimesso da precedenti analoghi corsi, salvo quanto indicato nell'articolo 9;

c) sia in possesso di altra specializzazione ovvero frequenti già un corso per il suo conseguimento.

4. I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine previsto nei bandi per la presentazione delle domande di partecipazione alle selezioni. I requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale di cui, rispettivamente, ai commi 1 e 2, lettere c), sono accertati ai sensi dell'articolo 5.

Art. 4.

Titoli

1. Per entrambe le selezioni di cui all'articolo 1, i titoli di studio e i titoli aeronautici sono individuati, con i relativi punteggi, nell'allegato A, rispettivamente, parti I e II, che costituisce parte integrante del presente regolamento.

2. Ai fini della valutazione dei titoli di studio, i punteggi sono fra loro cumulabili, ad eccezione di quelli afferenti al medesimo corso di laurea, considerandosi assorbente il punteggio della laurea magistrale. I punteggi dei titoli del presente comma sono cumulabili fino al raggiungimento di un punteggio massimo pari a 4 punti. A tale punteggio si aggiunge quello attribuito alla conoscenza della lingua inglese.

3. Ai titoli aeronautici è attribuito un solo punteggio per ogni categoria di aeromobile e abilitazione, e, in caso di possesso di più titoli aeronautici, è computato soltanto quello a cui corrisponde il punteggio più alto.

4. Sono valutabili esclusivamente i titoli posseduti alla data di scadenza del termine previsto nei bandi per la presentazione delle domande di partecipazione alle selezioni.

5. Per ciascuna selezione interna, la commissione esaminatrice di cui all'articolo 2 redige, sulla base del punteggio dei titoli, una graduatoria provvisoria, prendendo in considerazione tutti i candidati aventi i requisiti richiesti.

Art. 5.

Accertamento dei requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale

1. I candidati in posizione utile nella graduatoria provvisoria, in relazione al numero dei candidati da ammettere ai corsi di formazione, sono sottoposti agli accertamenti finalizzati alla verifica dei requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l'accesso al ruolo dei piloti di aeromobile, anche con riferimento agli aspetti motivazionali.

2. L'accertamento dei requisiti di idoneità psico-attitudinale è svolto dalle commissioni esaminatrici di cui all'articolo 2, integrate da un dirigente e da un direttivo medico degli uffici per le attività sanitarie del Dipartimento. Le commissioni possono avvalersi di centri di selezione dell'Aeronautica militare o di altri enti competenti nonché di personale esperto dell'Aeronautica militare.

3. L'accertamento dei requisiti di idoneità psico-fisica per lo svolgimento dell'attività di volo è effettuato presso l'Istituto di medicina aerospaziale dell'Aeronautica militare (IMAAM), ovvero presso Centri aeromedici riconosciuti ai sensi della normativa emessa dall'*European aviation safety agency* (EASA).

4. Le procedure di visita medica in ambito militare del personale del Corpo nazionale addetto ai servizi di aeronavigazione sono definite dal Servizio sanitario del Comando logistico dell'Aeronautica militare, in conformità a quanto previsto nella direttiva tecnica del Servizio sanitario del Comando logistico dell'Aeronautica militare, di cui all'articolo 195-bis del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

5. Le procedure per il rilascio dell'idoneità medica per gli equipaggi dell'aviazione civile sono stabilite nel Regolamento di esecuzione (UE) 2019/27 della Commissione del 19 dicembre 2018 e nelle relative *Acceptable means of compliance (AMC) – Annex 1*.

Art. 6.

Graduatorie per l'ammissione ai corsi di formazione

1. Per la selezione interna di cui all'articolo 1, comma 1, la commissione esaminatrice redige, sulla base del punteggio dei titoli, e previo accertamento dei requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale, la graduatoria definitiva per l'ammissione al corso di formazione basilico per il rilascio del brevetto di pilota di aeromobile.

2. Per la selezione interna di cui all'articolo 1, comma 2, la commissione esaminatrice redige, sulla base del punteggio dei titoli, e previo accertamento dei requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale, la graduatoria definitiva per l'ammissione al corso di formazione avanzato per il rilascio del brevetto di pilota di aeromobile.

3. A parità di punteggio si applicano i criteri di cui all'articolo 32, comma 4, del decreto legislativo n. 217 del 2005.

4. Le graduatorie per l'ammissione ai corsi di formazione di cui ai commi 1 e 2 sono approvate con decreto del Capo del Dipartimento e sono pubblicate sul sito internet istituzionale www.vigilfuoco.it.

5. I bandi di cui all'articolo 1 definiscono il numero di candidati che accede ai corsi di formazione in misura non superiore a due volte i posti messi a selezione.


Art. 7.

Corso di formazione basilico e graduatoria finale

1. Il corso di formazione basilico per il rilascio del brevetto di pilota di aeromobile ha durata non inferiore a quattro mesi e si svolge presso le scuole del Ministero della difesa, oppure presso una *Approved training organization* (ATO), ai sensi delle direttive dell'*European aviation safety agency* (EASA). Le modalità di svolgimento del corso, le assenze ammesse, le verifiche intermedie e l'esame finale sono individuate e disciplinate dalle predette strutture di formazione.

2. Il superamento dell'esame finale, presso le strutture di cui al comma 1, è riconosciuto ai fini dell'accertamento delle capacità tecnico-professionali acquisite e dell'idoneità ad assolvere le specifiche funzioni del ruolo dei piloti di aeromobile del Corpo nazionale.

3. La commissione esaminatrice, sulla base degli esiti dell'esame finale, redige la graduatoria di merito della selezione interna. Il Dipartimento redige la graduatoria finale, tenendo conto, in caso di parità nella graduatoria di merito, nell'ordine, del criterio di cui all'articolo 32,



comma 4, del decreto legislativo n. 217 del 2005, e dei titoli di cui all'articolo 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Non sono valutati i titoli di preferenza la cui documentazione non sia conforme a quanto prescritto dal bando della selezione ovvero che siano pervenuti all'amministrazione dopo la scadenza del termine stabilito nel bando stesso, salvi i casi di regolarizzazione formale da effettuarsi entro il termine assegnato dall'amministrazione stessa.

4. La graduatoria finale di cui al comma 3 è approvata con decreto del Capo del Dipartimento e pubblicata sul sito internet istituzionale www.vigilfuoco.it.

5. Al personale del Corpo nazionale vincitore della procedura selettiva è rilasciato il brevetto di pilota di elicottero o il brevetto di pilota di aereo, in relazione alla tipologia di corso di formazione svolto.

6. Il personale che non supera il corso di formazione permane nella qualifica di appartenenza senza detrazione di anzianità ed è restituito al servizio di istituto.

Art. 8.

Corso di formazione avanzato e graduatoria finale

1. Il corso di formazione avanzato per il rilascio del brevetto di pilota di aeromobile ha durata non inferiore a un mese, si svolge presso le strutture del Corpo nazionale oppure presso strutture non di pertinenza del Corpo nazionale ed è finalizzato all'acquisizione dell'abilitazione sul tipo di aeromobili in dotazione al Corpo nazionale e all'accertamento delle competenze teoriche sulle materie aeronautiche inerenti al volo e agli aeromobili, della condotta in volo degli stessi e delle tecniche di pilotaggio, nonché dell'attitudine degli allievi allo svolgimento della professione di pilota di aeromobile del Corpo nazionale.

2. Durante il corso di formazione, gli allievi sostengono verifiche intermedie, teoriche e pratiche.

3. Al termine del corso, gli allievi sostengono un esame finale. L'ammissione all'esame finale è subordinata al superamento di tutte le verifiche intermedie. L'esame finale è articolato in una prova teorica, una prova pratica e una prova orale. La prova teorica si svolge mediante la risoluzione di quesiti a risposta multipla o sintetica. La prova pratica è effettuata in volo o su simulatore di volo (FFS) o su dispositivo di addestramento (FTD o FNPT). Le prove dell'esame finale sono finalizzate ad accertare le competenze tecnico-professionali afferenti alla specialità.

4. Con decreto del direttore centrale per la formazione, d'intesa con il direttore centrale per l'emergenza, il soccorso tecnico e l'antincendio boschivo, sono individuate, nell'ambito delle finalità indicate dal presente articolo, le ulteriori misure attuative e di dettaglio.

5. La commissione esaminatrice di cui all'articolo 2, comma 2, attribuisce un punteggio, espresso in trentesimi, alla prova teorica, alla prova pratica e alla prova orale. Il voto finale risulta dalla media dei punteggi delle tre prove. Per il superamento dell'esame, l'allievo deve riportare un punteggio di almeno 21/30 (ventuno/trentesimi) in ogni prova.

6. La commissione esaminatrice, sulla base degli esiti dell'esame di fine corso, redige la graduatoria di merito della selezione interna. Il Dipartimento redige la graduatoria finale, tenendo conto, in caso di parità nella graduatoria di merito, nell'ordine, del criterio di cui all'articolo

32, comma 4, del decreto legislativo n. 217 del 2005, e dei titoli di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994. Non sono valutati i titoli di preferenza la cui documentazione non sia conforme a quanto prescritto dal bando della selezione ovvero che siano pervenuti all'amministrazione dopo la scadenza del termine stabilito nel bando stesso, salvi i casi di regolarizzazione formale da effettuarsi entro il termine assegnato dall'amministrazione stessa.

7. La graduatoria finale di cui al comma 6 è approvata con decreto del Capo del Dipartimento e pubblicata sul sito internet istituzionale www.vigilfuoco.it.

8. Al personale del Corpo nazionale collocato in posizione utile nella graduatoria finale il Capo del Corpo nazionale rilascia il brevetto di pilota di elicottero o il brevetto di pilota di aereo del Corpo nazionale, in relazione alla tipologia di corso di formazione svolto.

9. Il personale che non supera il corso di formazione permane nella qualifica di appartenenza senza detrazione di anzianità ed è restituito al servizio di istituto.

Art. 9.

Dimissioni ed espulsioni dai corsi di formazione basilico e avanzato

1. È dimesso dal corso di formazione basilico il personale che:


- a) dichiara di rinunciare al corso;
- b) non supera le verifiche intermedie e l'esame finale, previsti dall'articolo 7, comma 1;

c) è stato per qualsiasi motivo assente dal corso o temporaneamente inidoneo al volo per un numero di giorni, anche non consecutivi, superiore a quanto previsto dalle strutture di formazione di cui all'articolo 7, comma 1, salvi i casi dovuti a infermità contratta durante il corso oppure dipendente da causa di servizio e i casi determinati da maternità. Nell'ipotesi di assenza o temporanea inidoneità al volo dovuta a infermità contratta durante il corso oppure dipendente da causa di servizio, il personale è ammesso a partecipare di diritto al corrispondente primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneità psico-fisica e sempre che nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per la partecipazione alla selezione. Nell'ipotesi di assenza o temporanea inidoneità al volo determinate da maternità, le allieve sono ammesse a partecipare di diritto al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni in materia di congedo di maternità e sempre che nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per la partecipazione alla selezione.

2. È dimesso dal corso di formazione avanzato il personale che:

- a) dichiara di rinunciare al corso;
- b) non supera le verifiche intermedie di cui all'articolo 8, comma 2;
- c) non supera l'esame di fine corso di cui all'articolo 8, comma 3;

d) è stato per qualsiasi motivo assente dal corso o temporaneamente inidoneo al volo per un numero di giorni, anche non consecutivi, superiore al 20 per cento dei giorni di durata del corso, salvi i casi dovuti a infermità



contratta durante il corso oppure dipendente da causa di servizio e i casi determinati da maternità. Nell'ipotesi di assenza o temporanea inidoneità al volo dovute a infermità contratta durante il corso oppure dipendente da causa di servizio, il personale è ammesso a partecipare di diritto al corrispondente primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneità psico-fisica e sempre che nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per la partecipazione alla selezione.

3. È espulso dai corsi di formazione, basico e avanzato, il personale responsabile di infrazioni punite con sanzioni disciplinari pari o più gravi della sanzione pecuniaria di cui all'articolo 239, comma 1, del decreto legislativo n. 217 del 2005.

4. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del capo del Dipartimento, su proposta del direttore centrale per la formazione.

5. Il personale ammesso a ripetere i corsi di formazione, basico e avanzato, per infermità contratta durante il corso oppure dipendente da causa di servizio, o per maternità, viene promosso con la stessa decorrenza, ai soli effetti giuridici, attribuita agli idonei del corso dal quale è stato dimesso, collocandosi nella stessa graduatoria nel posto che gli sarebbe spettato, qualora avesse portato a compimento il predetto corso.

Capo II

ACCESSO AL RUOLO DEGLI SPECIALISTI DI AEROMOBILE

Art. 10.

Modalità di accesso al ruolo

1. Ai sensi dell'articolo 32, comma 5, del decreto legislativo n. 217 del 2005, l'accesso al ruolo degli specialisti di aeromobile del Corpo nazionale avviene, nel limite dell'80 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante selezione interna per titoli e superamento di un corso di formazione basico per il rilascio del brevetto di specialista di aeromobile.

2. Ai sensi dell'articolo 32, comma 6, del decreto legislativo n. 217 del 2005, l'accesso al ruolo degli specialisti di aeromobile del Corpo nazionale avviene, nel limite del 20 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante selezione interna per titoli e superamento di un corso di formazione avanzato per il rilascio del brevetto di specialista di aeromobile.

3. I bandi per le selezioni interne di cui ai commi 1 e 2 sono adottati con uno o più decreti del Capo del Dipartimento e pubblicati sul sito internet istituzionale www.vigilfuoco.it.

4. L'identificazione informatica dei candidati che partecipano alle procedure selettive è effettuata, ai fini della presentazione in via telematica della domanda di partecipazione, in conformità a quanto disposto dall'articolo 64,

comma 2-*quater*, del decreto legislativo n. 82 del 2005, ovvero mediante il sistema di autenticazione in uso presso il Dipartimento.

Art. 11.

Commissioni esaminatrici

1. Per la procedura selettiva di cui all'articolo 10, comma 1, la commissione esaminatrice è nominata con decreto del Capo del Dipartimento; è presieduta da un dirigente superiore del Corpo nazionale ed è composta da un dirigente e da un direttivo che espletano funzioni operative. Con il medesimo decreto sono nominati, per le ipotesi di assenza o impedimento di ciascun componente effettivo, membri supplenti, per l'individuazione dei quali si applicano gli stessi requisiti previsti per i componenti effettivi.

2. Per la procedura selettiva di cui all'articolo 10, comma 2, la commissione esaminatrice è nominata con decreto del Capo del Dipartimento; è presieduta da un dirigente superiore del Corpo nazionale ed è composta da un primo dirigente e da un direttivo che espletano funzioni operative e da due specialisti di aeromobile istruttori. Con il medesimo decreto sono nominati, per le ipotesi di assenza o impedimento di ciascun componente effettivo, membri supplenti, per l'individuazione dei quali si applicano gli stessi requisiti previsti per i componenti effettivi.

3. In relazione ad esigenze di carattere logistico e organizzativo, con decreto del Capo del Dipartimento, le commissioni di cui ai commi 1 e 2, unico restando il presidente, possono essere suddivise in sottocommissioni, con l'integrazione di un numero di componenti pari a quello della commissione originaria. Il presidente ha il compito di coordinare le sottocommissioni e non è tenuto a partecipare ai lavori delle stesse. Le funzioni di segretario delle commissioni di cui ai commi 1 e 2 sono svolte da personale con qualifica non inferiore a ispettore appartenente ai ruoli del Corpo nazionale ovvero da un appartenente ai ruoli del personale dell'amministrazione civile dell'interno di equivalente qualifica in servizio presso il Dipartimento.

Art. 12.

Requisiti di partecipazione


1. La selezione interna di cui all'articolo 10, comma 1, fermo restando quanto previsto dall'articolo 32, comma 5, del decreto legislativo n. 217 del 2005, è riservata al personale del Corpo nazionale in possesso dei seguenti requisiti:

a) età non superiore a 30 anni;

b) anzianità di servizio nel ruolo dei vigili del fuoco non inferiore a 18 mesi. In tale periodo è compreso il corso di formazione di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 217 del 2005;

c) idoneità fisica, psichica e attitudinale ai servizi di navigazione aerea secondo i parametri individuati nel decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010. Le imperfezioni e le infermità che sono causa di non idoneità ai servizi di navigazione aerea sono elencate nell'articolo 586 del decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, e nel decreto del Ministro della difesa da adottarsi ai sensi dell'articolo 583 del medesimo regolamento;

d) livello minimo di conoscenza della lingua inglese, certificato (QCER): A2.



2. La selezione interna di cui all'articolo 10, comma 2, fermo restando quanto previsto dall'articolo 32, comma 6, del decreto legislativo n. 217 del 2005, è riservata al personale del Corpo nazionale in possesso dei seguenti requisiti:

a) età non superiore a 35 anni;

b) anzianità di servizio nel ruolo dei vigili del fuoco non inferiore a diciotto mesi. In tale periodo è compreso il corso di formazione di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 217 del 2005;

c) idoneità fisica, psichica e attitudinale ai servizi di navigazione aerea di classe II, senza limitazioni, secondo i parametri tecnico-sanitari individuati nel regolamento di esecuzione (UE) 2019/27 della Commissione del 19 dicembre 2018 e nelle relative *Acceptable means of compliance (AMC) – annex 1*.

3. Non è ammesso alle selezioni di cui all'articolo 10, commi 1 e 2, il personale che:

a) si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 32, comma 7, del decreto legislativo n. 217 del 2005;

b) sia stato dimesso da precedenti analoghi corsi, salvo quanto indicato nell'articolo 18;

c) sia in possesso di altra specializzazione ovvero frequenti già un corso per il suo conseguimento.

4. I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine previsto nei bandi per la presentazione delle domande di partecipazione alle selezioni. I requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale di cui, rispettivamente, ai commi 1 e 2, lettere c), sono accertati ai sensi dell'articolo 14.

Art. 13.

Titoli

1. Per entrambe le selezioni di cui all'articolo 10, i titoli di studio e i titoli aeronautici sono individuati, con i relativi punteggi, nell'allegato B, rispettivamente, parti I e II, che costituisce parte integrante del presente regolamento.

2. Ai fini della valutazione dei titoli di studio, i punteggi sono fra loro cumulabili, ad eccezione di quelli afferenti al medesimo corso di laurea, considerandosi assorbente il punteggio della laurea magistrale. I punteggi dei titoli del presente comma sono cumulabili fino al raggiungimento di un punteggio massimo pari a 4 punti. A tale punteggio si aggiunge quello attribuito alla conoscenza della lingua inglese.

3. Ai titoli aeronautici è attribuito un solo punteggio per ogni categoria di aeromobile e abilitazione, e, in caso di possesso di più titoli aeronautici, è computato soltanto quello a cui corrisponde il punteggio più alto.

4. Sono valutabili esclusivamente i titoli posseduti alla data di scadenza del termine previsto nei bandi per la presentazione delle domande di partecipazione alle selezioni.

5. Per ciascuna selezione interna, la commissione esaminatrice di cui all'articolo 11 redige, sulla base del punteggio dei titoli, una graduatoria provvisoria, prendendo in considerazione tutti i candidati aventi i requisiti richiesti.

Art. 14.

Accertamento dei requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale

1. I candidati in posizione utile nella graduatoria provvisoria, in relazione al numero dei candidati da ammettere ai corsi di formazione, sono sottoposti agli accertamenti finalizzati alla verifica dei requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l'accesso al ruolo degli specialisti di aeromobile, anche con riferimento agli aspetti motivazionali.

2. L'accertamento dei requisiti di idoneità psico-attitudinale è svolto dalle commissioni esaminatrici di cui all'articolo 11, integrate da un dirigente e da un direttivo medico degli Uffici per le attività sanitarie del Dipartimento. Le commissioni possono avvalersi di centri di selezione dell'Aeronautica militare o di altri enti competenti nonché di personale esperto dell'Aeronautica Militare.

3. L'accertamento dei requisiti di idoneità psico-fisica per lo svolgimento dell'attività di volo è effettuato presso l'Istituto di Medicina Aerospaziale dell'Aeronautica militare (IMAAM), ovvero presso Centri aeromedici riconosciuti ai sensi della normativa emessa dall'*European aviation safety agency (E.A.S.A.)*.

4. Le procedure di visita medica in ambito militare del personale del Corpo nazionale addetto ai servizi di aeronavigazione sono definite dal Servizio sanitario del Comando logistico dell'Aeronautica militare, in conformità a quanto previsto nella direttiva tecnica del Servizio sanitario del Comando logistico dell'Aeronautica militare, di cui all'articolo 195-bis codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

5. Le procedure per il rilascio dell'idoneità medica per gli equipaggi dell'aviazione civile sono stabilite nel Regolamento di esecuzione (UE) 2019/27 della Commissione del 19 dicembre 2018 e nelle relative *Acceptable means of compliance (AMC) – Annex 1*.

Art. 15.

Graduatorie per l'ammissione ai corsi di formazione

1. Per la selezione interna di cui all'articolo 10, comma 1, la commissione esaminatrice redige, sulla base del punteggio dei titoli e previo accertamento dei requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale, la graduatoria definitiva per l'ammissione al corso di formazione basilico per il rilascio del brevetto di specialista di aeromobile.

2. Per la selezione interna di cui all'articolo 10, comma 2, la commissione esaminatrice redige, sulla base del punteggio dei titoli e previo accertamento dei requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale, la graduatoria definitiva per l'ammissione al corso di formazione avanzato per il rilascio del brevetto di specialista di aeromobile.

3. A parità di punteggio si applicano i criteri di cui all'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 217 del 2005.

4. Le graduatorie per l'ammissione ai corsi di formazione di cui ai commi 1 e 2 sono approvate con decreto del Capo del Dipartimento e sono pubblicate sul sito internet istituzionale www.vigilfuoco.it.

5. I bandi di cui all'articolo 10 definiscono il numero di candidati che accede ai corsi di formazione in misura non superiore il doppio dei posti messi a selezione.



Art. 16.

Corso di formazione basico e graduatoria finale

1. Il corso di formazione basico per il rilascio del brevetto di specialista di aeromobile ha una durata non inferiore a quattro mesi e si svolge presso le scuole del Ministero della difesa, oppure presso una *Maintenance training organization* (MTO), ai sensi delle direttive dell'*European aviation safety agency* (EASA). Le modalità di svolgimento del corso, le assenze ammesse, le verifiche intermedie e l'esame finale sono individuate e disciplinate dalle predette strutture di formazione.

2. Il superamento dell'esame finale, presso le strutture di cui al comma 1, è riconosciuto ai fini dell'accertamento delle capacità tecnico-professionali acquisite e dell'idoneità ad assolvere le specifiche funzioni del ruolo degli specialisti di aeromobile del Corpo nazionale.

3. La commissione esaminatrice, sulla base degli esiti dell'esame finale, redige la graduatoria di merito della selezione interna. Il Dipartimento redige la graduatoria finale, tenendo conto, in caso di parità nella graduatoria di merito, nell'ordine, del criterio di cui all'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 217 del 2005, e dei titoli di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994. Non sono valutati i titoli di preferenza la cui documentazione non sia conforme a quanto prescritto dal bando della selezione ovvero che siano pervenuti all'amministrazione dopo la scadenza del termine stabilito nel bando stesso, salvi i casi di regolarizzazione formale da effettuarsi entro il termine assegnato dall'amministrazione stessa.

4. La graduatoria finale di cui al comma 3 è approvata con decreto del Capo del Dipartimento e pubblicata sul sito internet istituzionale www.vigilfuoco.it.

5. Al personale del Corpo nazionale vincitore della procedura selettiva è rilasciato il brevetto di specialista di elicottero o il brevetto di specialista di aereo, in relazione alla tipologia di corso di formazione svolto.

6. Il personale che non supera il corso di formazione permane nella qualifica di appartenenza senza detrazione di anzianità ed è restituito al servizio di istituto.

Art. 17.

Corso di formazione avanzato e graduatoria finale

1. Il corso di formazione avanzato per il rilascio del brevetto di specialista di aeromobile ha durata non inferiore a un mese, si svolge presso le strutture del Corpo nazionale oppure presso strutture non di pertinenza del Corpo nazionale ed è finalizzato all'acquisizione dell'abilitazione sul tipo di aeromobili in dotazione al Corpo nazionale e all'accertamento delle competenze teoriche sulle materie aeronautiche inerenti agli aeromobili, della gestione tecnica e della manutenzione degli stessi, nonché dell'attitudine degli allievi allo svolgimento della professione di specialista di aeromobile del Corpo nazionale.

2. Durante il corso di formazione, gli allievi sostengono verifiche intermedie, teoriche e pratiche.

3. Al termine del corso, gli allievi sostengono un esame finale. L'ammissione all'esame finale è subordinata al superamento di tutte le verifiche intermedie. L'esame finale è articolato in una prova teorica, una prova pratica e una prova orale. La prova teorica si svolge mediante la

risoluzione di quesiti a risposta multipla o sintetica. La prova pratica è effettuata su un aeromobile, componenti di aeromobile, apparecchiature, simulatori o altri dispositivi di addestramento (STD). Le prove dell'esame finale sono finalizzate ad accertare le competenze tecnico-professionali afferenti alla specialità.

4. Con decreto del direttore centrale per la formazione, d'intesa con il direttore centrale per l'emergenza, il soccorso tecnico e l'antincendio boschivo, sono individuate, nell'ambito delle finalità indicate dal presente articolo, le ulteriori misure attuative e di dettaglio.

5. La commissione esaminatrice di cui all'articolo 11, comma 2, attribuisce un punteggio, espresso in trentesimi, alla prova teorica, alla prova pratica e alla prova orale. Il voto finale risulta dalla media dei punteggi delle tre prove. Per il superamento dell'esame, l'allievo deve riportare un punteggio di almeno 21/30 (ventuno/trentesimi) in ogni prova.

6. La commissione esaminatrice, sulla base degli esiti dell'esame di fine corso, redige la graduatoria di merito della selezione interna. Il Dipartimento redige la graduatoria finale, tenendo conto, in caso di parità nella graduatoria di merito, nell'ordine, del criterio di cui all'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 217 del 2005, e dei titoli di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994. Non sono valutati i titoli di preferenza la cui documentazione non sia conforme a quanto prescritto dal bando della selezione ovvero che siano pervenuti all'amministrazione dopo la scadenza del termine stabilito nel bando stesso, salvi i casi di regolarizzazione formale da effettuarsi entro il termine assegnato dall'amministrazione stessa.

7. La graduatoria finale di cui al comma 5 è approvata con decreto del Capo del Dipartimento e pubblicata sul sito internet istituzionale www.vigilfuoco.it.

8. Al personale del Corpo nazionale collocato in posizione utile nella graduatoria finale il Capo del Corpo nazionale rilascia il brevetto di specialista di elicottero o il brevetto di specialista di aereo del Corpo nazionale, in relazione alla tipologia di corso di formazione svolto.

9. Il personale che non supera il corso di formazione permane nella qualifica di appartenenza senza detrazione di anzianità ed è restituito al servizio di istituto.

Art. 18.

Dimissioni ed espulsioni dai corsi di formazione basico e avanzato

1. È dimesso dal corso di formazione basico il personale che:

- a) dichiara di rinunciare al corso;
- b) non supera le verifiche intermedie e l'esame finale, previsti dall'articolo 16, comma 1;
- c) è stato per qualsiasi motivo assente dal corso o temporaneamente inidoneo al volo per un numero di giorni, anche non consecutivi, superiore a quanto previsto dalle strutture di formazione di cui all'articolo 16, comma 1, salvi i casi dovuti a infermità contratta durante il corso oppure dipendente da causa di servizio e i casi determinati da maternità. Nell'ipotesi di assenza dovuta a infermità contratta durante il corso oppure dipendente da causa di servizio, il personale è ammesso a partecipare di diritto al corrispondente primo corso successivo



al riconoscimento della sua idoneità psico-fisica e sempre che nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per la partecipazione alla selezione. Nell'ipotesi di assenza o temporanea inidoneità al volo determinate da maternità, le allieve sono ammesse a partecipare di diritto al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni in materia di congedo di maternità e sempre che nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per la partecipazione alla selezione.

2. È dimesso dal corso di formazione avanzato il personale che:

a) dichiara di rinunciare al corso;

b) non supera le verifiche intermedie di cui all'articolo 17, comma 2;

c) non supera l'esame di fine corso di cui all'articolo 17, comma 3;

d) è stato per qualsiasi motivo assente dal corso o temporaneamente inidoneo al volo per un numero di giorni, anche non consecutivi, superiore al 20 per cento dei giorni di durata del corso, salvi i casi dovuti a infermità contratta durante il corso oppure dipendente da causa di servizio e i casi determinati da maternità. Nell'ipotesi di assenza o temporanea inidoneità al volo dovute a infermità contratta durante il corso oppure dipendente da causa di servizio, il personale è ammesso a partecipare di diritto al corrispondente primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneità psico-fisica e sempre che nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per la partecipazione alla selezione. Nell'ipotesi di assenza o temporanea inidoneità al volo determinate da maternità, le allieve sono ammesse a partecipare di diritto al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni in materia di congedo di maternità e sempre che nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per la partecipazione alla selezione.

3. È espulso dai corsi di formazione, basico e avanzato, il personale responsabile di infrazioni punite con sanzioni disciplinari pari o più gravi della sanzione pecuniaria di cui all'articolo 239, comma 1, del decreto legislativo n. 217 del 2005.

4. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del capo del Dipartimento, su proposta del direttore centrale per la formazione.

5. Il personale ammesso a ripetere i corsi di formazione, basico e avanzato, per infermità contratta durante il corso oppure dipendente da causa di servizio, o per maternità, viene promosso con la stessa decorrenza, ai soli effetti giuridici, attribuita agli idonei del corso dal quale è stato dimesso, collocandosi nella stessa graduatoria nel posto che gli sarebbe spettato, qualora avesse portato a compimento il predetto corso.

Capo III

ACCESSO AL RUOLO DEGLI ELISOCORRITORI

Art. 19.

Modalità di accesso al ruolo

1. Ai sensi dell'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo n. 217 del 2005, l'accesso al ruolo degli elisoccorritori del Corpo nazionale avviene, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante selezione interna per titoli e superamento di un corso di formazione professionale per l'acquisizione dell'abilitazione di elisoccorritore.

2. Il bando per la selezione interna di cui al comma 1 è adottato con decreto del Capo del Dipartimento e pubblicato sul sito internet istituzionale www.vigilfuoco.it.

3. L'identificazione informatica dei candidati che partecipano alle procedure selettive è effettuata, ai fini della presentazione in via telematica della domanda di partecipazione, in conformità a quanto disposto dall'articolo 64, comma 2-*quater*, del decreto legislativo n. 82 del 2005, ovvero mediante il sistema di autenticazione in uso presso il Dipartimento.

Art. 20.

Commissione esaminatrice

1. La commissione esaminatrice è nominata con decreto del Capo del Dipartimento; è presieduta da un dirigente superiore del Corpo nazionale ed è composta da un primo dirigente e da un direttivo che espletano funzioni operative e da due elisoccorritori istruttori. Con il medesimo decreto sono nominati, per le ipotesi di assenza o impedimento di ciascun componente effettivo, membri supplenti, per l'individuazione dei quali si applicano gli stessi requisiti previsti per i componenti effettivi.

2. In relazione ad esigenze di carattere logistico e organizzativo, con decreto del Capo del Dipartimento, la commissione di cui ai commi 1, unico restando il presidente, può essere suddivisa in sottocommissioni, con l'integrazione di un numero di componenti pari a quello della commissione originaria. Il presidente ha il compito di coordinare le sottocommissioni e non è tenuto a partecipare ai lavori delle stesse. Le funzioni di segretario delle commissioni di cui ai commi 1 e 2 sono svolte da personale con qualifica non inferiore a ispettore appartenente ai ruoli del Corpo nazionale ovvero da un appartenente ai ruoli del personale dell'amministrazione civile dell'interno di equivalente qualifica in servizio presso il Dipartimento.


Art. 21.

Requisiti di partecipazione

1. La selezione interna di cui all'articolo 19, fermo restando quanto previsto dall'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo n. 217 del 2005, è riservata al personale del Corpo nazionale in possesso dei seguenti requisiti:

a) età non superiore a 35 anni;

b) anzianità di servizio nel ruolo dei vigili del fuoco non inferiore a 4 anni;



c) idoneità fisica, psichica e attitudinale ai servizi di navigazione aerea secondo i parametri individuati nel decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90. Le imperfezioni e le infermità che sono causa di non idoneità ai servizi di navigazione aerea sono elencate nell'articolo 586 del decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, e nel decreto del Ministro della difesa da adottarsi ai sensi dell'articolo 583 del medesimo regolamento governativo.

2. Non è ammesso alla selezione di cui all'articolo 19 il personale che:

a) si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 35, comma 2, del decreto legislativo n. 217 del 2005;

b) sia stato dimesso da precedenti analoghi corsi, salvo quanto indicato nell'articolo 26;

c) sia in possesso di altra specializzazione ovvero frequenti già un corso per il suo conseguimento.

3. I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine previsto nel bando per la presentazione della domanda di partecipazione alla selezione. I requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale di cui al comma 1, lettera c), sono accertati ai sensi dell'articolo 23.

Art. 22.

Titoli

1. I titoli di studio e le qualificazioni professionali sono individuati, con i relativi punteggi, nell'allegato C, rispettivamente, parti I e II, che costituisce parte integrante del presente regolamento.

2. Ai fini della valutazione dei titoli di studio, i punteggi sono fra loro cumulabili, ad eccezione di quelli afferenti al medesimo corso di laurea, considerandosi assorbente il punteggio della laurea magistrale. I punteggi dei titoli del presente comma sono cumulabili fino al raggiungimento di un punteggio massimo pari a 4 punti. A tale punteggio si aggiunge quello attribuito alla conoscenza della lingua inglese.

3. Ai fini della valutazione delle qualificazioni professionali, i punteggi sono fra loro cumulabili fino al raggiungimento di un punteggio massimo pari a 5 punti.

4. Sono valutabili esclusivamente i titoli di studio e le qualificazioni professionali posseduti alla data di scadenza del termine previsto nel bando per la presentazione della domanda di partecipazione alla selezione.

5. La commissione esaminatrice di cui all'articolo 20 redige, sulla base del punteggio dei titoli di cui ai commi 1 e 2, una graduatoria provvisoria, prendendo in considerazione tutti i candidati aventi i requisiti richiesti.

Art. 23.

Accertamento dei requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale

1. I candidati in posizione utile nella graduatoria provvisoria, in relazione al numero dei candidati da ammettere al corso di formazione, sono sottoposti agli accertamenti finalizzati alla verifica dei requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l'accesso al ruolo degli elisoccorritori.

2. L'accertamento dei requisiti di idoneità fisica e psichica per lo svolgimento dell'attività di elisoccorritore è svolto presso l'Istituto di Medicina Aerospaziale dell'Aeronautica militare (IMAAM).

3. Le procedure di visita medica in ambito militare del personale del Corpo nazionale addetto ai servizi di aeronavigazione sono definite dal Servizio sanitario del Comando logistico dell'Aeronautica militare, in conformità a quanto previsto nella direttiva tecnica del Servizio sanitario del Comando logistico dell'Aeronautica militare, di cui all'articolo 195-bis di cui al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

4. L'accertamento dei requisiti attitudinali avviene mediante una prova pratica tecnica, di verifica delle abilità necessarie per lo svolgimento dell'attività specialistica di elisoccorritore, effettuata dalla commissione esaminatrice che si avvale del personale istruttore incaricato dalla Direzione centrale per la formazione.

Art. 24.

Graduatoria per l'ammissione al corso di formazione professionale

1. La commissione esaminatrice redige, sulla base del punteggio dei titoli, e previo accertamento dei requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale, la graduatoria definitiva per l'ammissione al corso di formazione professionale per l'acquisizione dell'abilitazione di elisoccorritore.

2. A parità di punteggio si applicano i criteri di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo n. 217 del 2005.

3. La graduatoria per l'ammissione al corso di formazione è approvata con decreto del Capo del Dipartimento ed è pubblicata sul sito internet istituzionale www.vigilfuoco.it.

4. Il bando di cui all'articolo 19 definisce il numero di candidati che accede al corso di formazione in misura non superiore il doppio dei posti messi a selezione.

Art. 25.


Corso di formazione professionale e graduatoria finale

1. Il corso di formazione professionale per l'acquisizione dell'abilitazione di elisoccorritore ha durata non inferiore a quattro mesi e si svolge presso le strutture del Corpo nazionale. Il programma didattico comprende insegnamenti di carattere aeronautico e di carattere operativo finalizzati all'acquisizione delle competenze e delle abilità necessarie per lo svolgimento delle attività di soccorso tecnico in contesti emergenziali, anche senza l'utilizzo dei mezzi aerei, in ambienti impervi speleo, alpino, fluviali e su superfici d'acqua aperte.

2. Con decreto del direttore centrale per la formazione, d'intesa con il direttore centrale per l'emergenza, il soccorso tecnico e l'antincendio boschivo, sono individuate, nell'ambito delle finalità indicate dal presente articolo, le ulteriori misure attuative e di dettaglio.

3. Durante il corso di formazione, gli allievi sostengono verifiche intermedie, teoriche e pratiche.

4. Al termine del corso, gli allievi sostengono un esame finale. L'ammissione all'esame finale è subordinata al superamento di tutte le verifiche intermedie. L'esame fina-



le, articolato in prove teoriche, in prove pratiche e in una prova orale, è finalizzato all'accertamento delle capacità tecnico-professionali acquisite e dell'idoneità ad assolvere alle specifiche funzioni del ruolo degli elisoccorritori.

5. La commissione esaminatrice di cui all'articolo 20 attribuisce un punteggio, espresso in trentesimi, alle prove. Il voto finale risulta dalla media dei punteggi delle prove. Per il superamento dell'esame, l'allievo deve riportare un punteggio di almeno 21/30 (ventuno/trentesimi) in ogni prova.

6. La commissione esaminatrice, sulla base degli esiti dell'esame di fine corso, redige la graduatoria di merito della selezione interna. Il Dipartimento redige la graduatoria finale, tenendo conto, in caso di parità nella graduatoria di merito, nell'ordine, del criterio di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo n. 217 del 2005, e dei titoli di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994. Non sono valutati i titoli di preferenza la cui documentazione non sia conforme a quanto prescritto dal bando della selezione ovvero che siano pervenuti all'amministrazione dopo la scadenza del termine stabilito nel bando stesso, salvi i casi di regolarizzazione formale da effettuarsi entro il termine assegnato dall'amministrazione stessa.

7. La graduatoria finale di cui al comma 6 è approvata con decreto del Capo del Dipartimento e pubblicata sul sito internet istituzionale www.vigilfuoco.it.

8. Al personale del Corpo nazionale collocato in posizione utile nella graduatoria finale il Capo del Corpo nazionale rilascia l'abilitazione di elisoccorritore del Corpo nazionale.

9. Il personale che non supera il corso di formazione permane nella qualifica di appartenenza senza detrazione di anzianità ed è restituito al servizio di istituto.

Art. 26.

Dimissioni ed espulsione dal corso di formazione

1. È dimesso dal corso di formazione di cui all'articolo 25 il personale che:

- a) dichiara di rinunciare al corso;
- b) non supera le verifiche intermedie di cui all'articolo 25, comma 3;
- c) non supera l'esame di fine corso di cui all'articolo 25, comma 4;

d) è stato per qualsiasi motivo assente dal corso o temporaneamente inidoneo al volo per un numero di giorni, anche non consecutivi, superiore al venti per cento dei giorni di durata del corso, salvi i casi dovuti a infermità contratta durante il corso oppure dipendente da causa di servizio e i casi determinati da maternità. Nell'ipotesi di assenza o temporanea inidoneità al volo dovute a infermità contratta durante il corso oppure dipendente da causa di servizio, il personale è ammesso a partecipare di diritto al corrispondente primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneità psico-fisica e sempre che nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per la partecipazione alla selezione. Nell'ipotesi di assenza o temporanea inidoneità al volo determinate da maternità, le allieve sono ammesse a partecipare di diritto al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni in materia di congedo di maternità e sempre che nel

periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per la partecipazione al concorso.

2. È espulso dal corso di formazione il personale responsabile di infrazioni punite con sanzioni disciplinari pari o più gravi della sanzione pecuniaria di cui all'articolo 239, comma 1, del decreto legislativo n. 217 del 2005.

3. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del capo del Dipartimento, su proposta del direttore centrale per la formazione.

4. Il personale ammesso a ripetere il corso di formazione per infermità contratta durante il corso oppure dipendente da causa di servizio, o per maternità, viene promosso con la stessa decorrenza, ai soli effetti giuridici, attribuita agli idonei del corso dal quale è stato dimesso, collocandosi nella stessa graduatoria nel posto che gli sarebbe spettato, qualora avesse portato a compimento il predetto corso.

Capo IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E COMUNI

Art. 27.

Disposizioni transitorie

1. In prima applicazione, per i primi due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'età anagrafica per l'accesso al ruolo dei piloti di aeromobile e al ruolo degli specialisti di aeromobile di cui, rispettivamente, agli articoli 3 e 12, commi 1, lettere a), è elevata a 33 anni.

2. In prima applicazione, per i primi due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'età anagrafica per l'accesso al ruolo degli elisoccorritori di cui all'articolo 21, comma 1, lettera a), è elevata a 40 anni.

Art. 28.

Scelta Sede

1. Le graduatorie finali di cui agli articoli 8, 16 e 25 determinano l'ordine di scelta delle sedi di assegnazione.

Art. 29.

Disposizione di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994.

Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.


Roma, 6 febbraio 2024

Il Ministro: PIANTEDOSI

Visto, *il Guardasigilli:* NORDIO

Registrato alla Corte dei conti il 5 aprile 2024

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'interno e del Ministero della difesa, n. 1016



(articolo 4)

| |
|--------------------------------|
| RUOLO DEI PILOTI DI AEROMOBILE |
|--------------------------------|

Parte I – Titoli di studio

a) Lauree magistrali di seguito indicate:

| | |
|--|---------|
| 1) laurea magistrale nell'ambito delle facoltà di ingegneria e architettura | punti 3 |
| 2) laurea magistrale in scienze e tecnologie della navigazione (LM-72) | punti 3 |
| 3) laurea magistrale in biologia (LM-6) | punti 2 |
| 4) laurea magistrale in informatica (LM-18) | punti 2 |
| 5) laurea magistrale in scienze chimiche (LM-54) | punti 2 |
| 6) laurea magistrale in scienze e tecnologie agrarie (LM-69) | punti 2 |
| 7) laurea magistrale in scienze e tecnologie della chimica industriale (LM-71) | punti 2 |
| 8) laurea magistrale in scienze e tecnologie forestali e ambientali (LM-73) | punti 2 |
| 9) laurea magistrale in scienze e tecnologie geologiche (LM-74) | punti 2 |

b) Lauree universitarie di seguito indicate:

| | |
|--|-----------|
| 1) laurea nell'ambito delle facoltà di ingegneria e architettura | punti 1 |
| 2) laurea in scienze e tecnologie della navigazione (L-28) | punti 1 |
| 3) laurea in scienze biologiche (L-13) | punti 0,5 |
| 4) laurea in scienze e tecnologie agrarie e forestali (L-25) | punti 0,5 |
| 5) laurea in scienze e tecnologie chimiche (L-27) | punti 0,5 |
| 6) laurea in scienze geologiche (L-34) | punti 0,5 |

Sono, altresì, valutati i titoli universitari conseguiti secondo gli ordinamenti didattici previgenti ed equiparati ai sensi dei decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione del 9 luglio 2009.

c) Diploma di istituto tecnico – Settore Tecnologico – Indirizzo Trasporti e Logistica – Tutte le articolazioni

punti 1

Sono, altresì, valutati i titoli di studio equiparati ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo 2010, n. 88.



| | |
|---|------------|
| d) Diploma di specializzazione conseguito al termine di un corso di specializzazione istituito dalle Università | punti 0,50 |
| e) Master universitario di II livello | punti 0,40 |
| f) Master universitario di I livello | punti 0,25 |
| g) Conoscenza lingua inglese, certificata QCER: | |
| 1) livello C2 | punti 3 |
| 2) livello C1 | punti 2 |
| 3) livello B2 | punti 1 |

Parte II – Titoli aeronautici

Pilota di aereo (80%)

| | |
|---|------------|
| a) Brevetto di pilota di elicottero rilasciato da Forze Armate italiane o altri Corpi dello Stato | punti 2 |
| b) Licenza di pilota di elicottero di linea (ATPL/H) o commerciale (CPL/H) | punti 2 |
| c) Licenza di pilota privato di elicottero (PPL/H) o di aereo (PPL/A) | punti 1 |
| d) Abilitazione IR <i>current</i> | punti 0,5 |
| e) Ciascuna abilitazione Type Rating su aereo bimotore in dotazione al Corpo | punti 0,5 |
| f) Licenza di manutentore aeronautico (LMA) , rilasciata secondo la normativa EASA | punti 0,25 |

Pilota di elicottero (80%)

| | |
|--|------------|
| a) Brevetto di pilota di aereo rilasciato da Forze Armate italiane o altri Corpi dello Stato | punti 2 |
| b) Licenza di pilota di aereo di linea (ATPL/A) o commerciale (CPL/A) | punti 2 |
| c) Licenza di pilota privato di elicottero (PPL/H) o di aereo (PPL/A) | punti 1 |
| d) Abilitazione IR <i>current</i> | punti 0,5 |
| e) Ciascuna abilitazione Type Rating su elicottero bimotore in dotazione al Corpo | punti 0,5 |
| f) Licenza di manutentore aeronautico (LMA), rilasciata secondo la normativa EASA | punti 0,25 |

Pilota di aereo (20%)


| | |
|--|---------|
| a) Brevetto di pilota di aereo rilasciato da Forze Armate italiane o altri Corpi dello Stato | punti 2 |
| b) Licenza di pilota di aereo di linea (ATPL/A) | punti 2 |



- c) Brevetto di pilota di elicottero rilasciato da Forze Armate italiane
o altri Corpi dello Stato punti 2
- d) Licenza di pilota di elicottero di linea (ATPL/H) o commerciale (CPL/H) punti 2
- e) Licenza di pilota privato di elicottero (PPL/H) o di aereo (PPL/A) punti 1
- f) Abilitazione IR *current* punti 0,5
- g) Ciascuna abilitazione Type Rating su aereo bimotore in dotazione al Corpo punti 0,5
- h) Licenza di manutentore aeronautico (LMA), rilasciata secondo
la normativa EASA punti 0,25

Pilota di elicottero (20%)

- a) Brevetto di pilota elicottero rilasciato da Forze Armate italiane
o altri Corpi dello Stato punti 2
- b) Licenza di pilota di elicottero di linea (ATPL/H) punti 2
- c) Brevetto di pilota di aereo rilasciato da Forze Armate italiane
o altri Corpi dello Stato punti 2
- d) Licenza di pilota di aereo di linea (ATPL/A) o commerciale (CPL/A) punti 2
- e) Licenza di pilota privato di elicottero (PPL/H) o di aereo (PPL/A) punti 1
- f) Abilitazione IR *current* punti 0,5
- g) Ciascuna abilitazione Type Rating su elicottero bimotore in dotazione al Corpo punti 0,5
- h) Licenza di manutentore aeronautico (LMA), rilasciata secondo la normativa EASA punti 0,25



(articolo 13)

| |
|---------------------------------------|
| RUOLO DEGLI SPECIALISTI DI AEROMOBILE |
|---------------------------------------|

Parte I – Titoli di studio

a) Lauree magistrali di seguito indicate:


| | |
|--|---------|
| 1) laurea magistrale nell'ambito delle facoltà di ingegneria e architettura | punti 3 |
| 2) laurea magistrale in scienze e tecnologie della navigazione (LM-72) | punti 3 |
| 3) laurea magistrale in biologia (LM-6) | punti 2 |
| 4) laurea magistrale in informatica (LM-18) | punti 2 |
| 5) laurea magistrale in scienze chimiche (LM-54) | punti 2 |
| 6) laurea magistrale in scienze e tecnologie agrarie (LM-69) | punti 2 |
| 7) laurea magistrale in scienze e tecnologie della chimica industriale (LM-71) | punti 2 |
| 8) laurea magistrale in scienze e tecnologie forestali e ambientali (LM-73) | punti 2 |
| 9) laurea magistrale in scienze e tecnologie geologiche (LM-74) | punti 2 |

b) Lauree universitarie di seguito indicate:

| | |
|--|-----------|
| 1) laurea nell'ambito delle facoltà di ingegneria e architettura | punti 1 |
| 2) laurea in scienze e tecnologie della navigazione (L-28) | punti 1 |
| 3) laurea in scienze biologiche (L-13) | punti 0,5 |
| 4) laurea in scienze e tecnologie agrarie e forestali (L-25) | punti 0,5 |
| 5) laurea in scienze e tecnologie chimiche (L-27) | punti 0,5 |
| 6) laurea in scienze geologiche (L-34) | punti 0,5 |

Sono, altresì, valutati i titoli universitari conseguiti secondo gli ordinamenti didattici previgenti ed equiparati ai sensi dei decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione del 9 luglio 2009.

c) Diploma di istituto tecnico – Settore Tecnologico – Indirizzo Trasporti e Logistica – Tutte le articolazioni
punti 1



Sono, altresì, valutati i titoli di studio equiparati ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo 2010, n. 88.

- | | |
|---|------------|
| d) Diploma di specializzazione conseguito al termine di un corso di specializzazione istituito dalle Università | punti 0,50 |
| e) Master universitario di II livello | punti 0,40 |
| f) Master universitario di I livello | punti 0,25 |
| g) Conoscenza lingua inglese, certificata QCER: | |
| 1) livello C2 | punti 3 |
| 2) livello C1 | punti 2 |
| 3) livello B2 | punti 1 |
| 4) livello B1 | punti 0,5 |

Parte II – Titoli aeronautici

Specialista di aereo (80%)

- | | |
|--|-----------|
| a) Licenza di manutentore aeronautico (LMA) di categoria A.1, rilasciata secondo la normativa EASA o Brevetto equivalente, rilasciato secondo la normativa e le denominazioni in vigore da Forze Armate italiane o altri Corpi dello Stato | punti 2,0 |
| b) Licenza di manutentore aeronautico (LMA) di categoria B1.3 rilasciata secondo la normativa EASA o Brevetto equivalente secondo la normativa e le denominazioni in vigore da Forze Armate italiane o altri Corpi dello Stato | punti 2,0 |
| c) Licenza di manutentore aeronautico (LMA) di categoria C rilasciata secondo la normativa EASA o Brevetto equivalente secondo la normativa e le denominazioni in vigore da Forze Armate italiane o altri Corpi dello Stato | punti 1,0 |
| d) Licenza di manutentore aeronautico (LMA) di categoria A3, rilasciata secondo la normativa EASA o Brevetto equivalente secondo la normativa e le denominazioni in vigore da Forze Armate italiane o altri Corpi dello Stato | punti 1,0 |
| e) Ciascun corso di abilitazione alla manutenzione cellula e motore su aereo bimotore in dotazione al Corpo | punti 0,5 |



f) Licenza di pilota di elicottero (PPL-CPL-ATPL/H) o di aereo (PPL-CPL-ATPL/A), rilasciata secondo la normativa EASA. punti 0,25

Specialista di elicottero (80%)

a) Licenza di manutentore aeronautico (LMA) di categoria A.3, rilasciata secondo la normativa EASA o Brevetto equivalente, rilasciato secondo la normativa e le denominazioni in vigore da Forze Armate italiane o altri Corpi dello Stato punti 2,0

b) Licenza di manutentore aeronautico (LMA) di categoria B1.1 rilasciata secondo la normativa EASA o Brevetto equivalente secondo la normativa e le denominazioni in vigore da Forze Armate italiane o altri Corpi dello Stato punti 2,0

c) Licenza di manutentore aeronautico (LMA) di categoria C rilasciata secondo la normativa EASA o Brevetto equivalente secondo la normativa e le denominazioni in vigore da Forze Armate italiane o altri Corpi dello Stato punti 1,0

d) Licenza di manutentore aeronautico (LMA) di categoria A1, rilasciata secondo la normativa EASA o Brevetto equivalente secondo la normativa e le denominazioni in vigore da Forze Armate italiane o altri Corpi dello Stato punti 1,0

e) Ciascun corso di abilitazione alla manutenzione cellula e motore su elicottero bimotore in dotazione al Corpo punti 0,5

f) Licenza di pilota di elicottero (PPL-CPL-ATPL/H) o di aereo (PPL-CPL-ATPL/A), rilasciata secondo la normativa EASA. punti 0,25

Specialista di aereo (20%)

a) Licenza di manutentore aeronautico (LMA) di categoria B1.1 rilasciata secondo la normativa EASA o Brevetto equivalente secondo la normativa e le denominazioni in vigore da Forze Armate italiane o altri Corpi dello Stato punti 2,0

b) Licenza di manutentore aeronautico (LMA) di categoria B2 rilasciata secondo la normativa EASA o Brevetto equivalente secondo la normativa e le denominazioni in vigore da Forze Armate italiane o altri Corpi dello Stato punti 2,0

c) Licenza di manutentore aeronautico (LMA) di categoria C rilasciata secondo la normativa EASA o Brevetto equivalente secondo la normativa e le denominazioni in vigore da Forze Armate italiane o altri Corpi dello Stato punti 1,0



- d) Licenza di manutentore aeronautico (LMA) di categoria B1.3 rilasciata secondo la normativa EASA o Brevetto equivalente secondo la normativa e le denominazioni in vigore da Forze Armate italiane o altri Corpi dello Stato punti 1,0
- e) Licenza di manutentore aeronautico (LMA) di categoria A.3, rilasciata secondo la normativa EASA o Brevetto equivalente secondo la normativa e le denominazioni in vigore da Forze Armate italiane o altri Corpi dello Stato punti 0,5
- f) Ciascun corso di abilitazione alla manutenzione cellula e motore su aereo bimotore in dotazione al Corpo punti 0,5
- g) Licenza di pilota di elicottero (PPL-CPL-ATPL/H) o di aereo (PPL-CPL-ATPL/A), rilasciata secondo la normativa EASA. punti 0,25

Specialista di elicottero (20%)

- a) Licenza di manutentore aeronautico (LMA) di categoria B1.3 rilasciata secondo la normativa EASA o Brevetto equivalente secondo la normativa e le denominazioni in vigore da Forze Armate italiane o altri Corpi dello Stato punti 2,0
- b) Licenza di manutentore aeronautico (LMA) di categoria B2 rilasciata secondo la normativa EASA o Brevetto equivalente secondo la normativa e le denominazioni in vigore da Forze Armate italiane o altri Corpi dello Stato punti 2,0
- c) Licenza di manutentore aeronautico (LMA) di categoria C rilasciata secondo la normativa EASA o Brevetto equivalente secondo la normativa e le denominazioni in vigore da Forze Armate italiane o altri Corpi dello Stato punti 1,0
- d) Licenza di manutentore aeronautico (LMA) di categoria B1.1 rilasciata secondo la normativa EASA o Brevetto equivalente secondo la normativa e le denominazioni in vigore da Forze Armate italiane o altri Corpi dello Stato punti 1,0
- e) Licenza di manutentore aeronautico (LMA) di categoria A1, rilasciata secondo la normativa EASA o Brevetto equivalente secondo la normativa e le denominazioni in vigore da Forze Armate italiane o altri Corpi dello Stato punti 0,5
- f) Ciascun corso di abilitazione alla manutenzione cellula e motore su elicottero bimotore in dotazione al Corpo punti 0,5
- g) Licenza di pilota di elicottero (PPL-CPL-ATPL/H) o di aereo (PPL-CPL-ATPL/A), rilasciata secondo la normativa EASA. punti 0,25



(articolo 22)

| |
|----------------------------|
| RUOLO DEGLI ELISOCORRITORI |
|----------------------------|

Parte I – Titoli di studio

a) Lauree magistrali di seguito indicate:

| | |
|--|---------|
| 1) laurea magistrale nell'ambito delle facoltà di ingegneria e architettura | punti 3 |
| 2) laurea magistrale in scienze e tecnologie della navigazione (LM-72) | punti 3 |
| 3) laurea magistrale in biologia (LM-6) | punti 2 |
| 4) laurea magistrale in informatica (LM-18) | punti 2 |
| 5) laurea magistrale in scienze chimiche (LM-54) | punti 2 |
| 6) laurea magistrale in scienze e tecnologie agrarie (LM-69) | punti 2 |
| 7) laurea magistrale in scienze e tecnologie della chimica industriale (LM-71) | punti 2 |
| 8) laurea magistrale in scienze e tecnologie forestali e ambientali (LM-73) | punti 2 |
| 9) laurea magistrale in scienze e tecnologie geologiche (LM-74) | punti 2 |


b) Lauree universitarie di seguito indicate:

| | |
|--|-----------|
| 1) laurea nell'ambito delle facoltà di ingegneria e architettura | punti 1 |
| 2) laurea in scienze e tecnologie della navigazione (L-28) | punti 1 |
| 3) laurea in scienze biologiche (L-13) | punti 0,5 |
| 4) laurea in scienze e tecnologie agrarie e forestali (L-25) | punti 0,5 |
| 5) laurea in scienze e tecnologie chimiche (L-27) | punti 0,5 |
| 6) laurea in scienze geologiche (L-34) | punti 0,5 |

Sono, altresì, valutati i titoli universitari conseguiti secondo gli ordinamenti didattici previgenti ed equiparati ai sensi dei decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione del 9 luglio 2009.

c) Diploma di istituto tecnico – Settore Tecnologico – Indirizzo Trasporti e Logistica – Tutte le articolazioni punti 1

Sono, altresì, valutati i titoli di studio equiparati ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo 2010, n. 88.



| | |
|---|------------|
| d) Diploma di specializzazione conseguito al termine di un corso di specializzazione istituito dalle Università | punti 0,50 |
| e) Master universitario di II livello | punti 0,40 |
| f) Master universitario di I livello | punti 0,25 |
| g) Conoscenza lingua inglese, certificata QCER (livello B1) | punti 0,50 |
| h) Conoscenza lingua inglese, certificata QCER (livello B2) | punti 1,00 |

Parte II – Qualificazioni professionali

| | |
|--|------------|
| 1) Qualificazione professionale VF SAF basico (o SAF 1B) | punti 0,50 |
| 2) Qualificazione professionale VF SAF avanzato (o SAF 2A o superiore) | punti 3* |
| 3) Qualificazione professionale VF SA | punti 3* |
| 4) Qualificazione professionale VF SFA (o SAF fluviale) | punti 1 |
| 5) Qualificazione professionale VF Nuoto e salvamento VF | punti 1 |
| 6) Qualificazione professionale VF TAS secondo livello | punti 1 |

* Le qualificazioni 2) e 3) includono quelle di cui ai punti 4) e 5), per le quali pertanto non verranno considerati i relativi punteggi.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee (GUUE).

Note alle premesse:

— Si riporta il comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri):

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.»

— Si riporta il testo degli artt. 32 e 35 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 (Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'art. 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252):

«Art. 32 (*Accesso al ruolo dei piloti di aeromobile e al ruolo degli specialisti di aeromobile*). — 1. L'accesso al ruolo dei piloti di aeromobile avviene, nel limite dell'80 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante selezione interna, per titoli e superamento di un corso di formazione basico per il rilascio del brevetto di pilota di aeromobile, riservata al personale del ruolo dei vigili del fuoco in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado e di specifici requisiti di partecipazione previsti nel decreto di cui al comma 9.

2. L'accesso al ruolo dei piloti di aeromobile avviene, nel limite del 20 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno,

mediante selezione interna, per titoli e superamento di un corso di formazione avanzato per il rilascio del brevetto di pilota di aeromobile, riservato al personale del ruolo dei vigili del fuoco in possesso della licenza rilasciata ai sensi della normativa emanata dall'*European Aviation Safety Agency* (EASA) di pilota commerciale o di linea, in corso di validità per le specifiche categorie di aeromobile, nonché di diploma di istruzione secondaria di secondo grado e di specifici requisiti di partecipazione previsti nel decreto di cui al comma 9. I posti rimasti scoperti in tale procedura selettiva sono devoluti ai partecipanti alla selezione di cui al comma 1.

3. Non è ammesso alle selezioni di cui ai commi 1 e 2 il personale che abbia riportato, nel triennio precedente la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione, una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria. Non è, altresì, ammesso alle selezioni il personale che abbia riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo ovvero che sia stato sottoposto a misura di prevenzione.

4. Per l'ammissione al corso di formazione, a parità di punteggio, prevalgono, nell'ordine, l'anzianità di qualifica, l'anzianità di servizio e la maggiore età anagrafica.

5. L'accesso al ruolo degli specialisti di aeromobile avviene, nel limite dell'80 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante selezione interna, per titoli e superamento di un corso di formazione basico necessario per il rilascio del brevetto di specialista di aeromobile, riservato al personale del ruolo dei vigili del fuoco in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado e di specifici requisiti di partecipazione previsti nel decreto di cui al comma 9.

6. L'accesso al ruolo degli specialisti di aeromobile avviene, nel limite del 20 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante selezione interna, per titoli e superamento di un corso di formazione avanzato per il rilascio del brevetto di specialista di aeromobile, riservato al personale del ruolo dei vigili del fuoco in possesso della licenza di manutenzione aeronautica (LMA), rilasciata ai sensi della normativa emanata dall'*European Aviation Safety Agency* (EASA), in corso di validità per le specifiche categorie di aeromobile, nonché di diploma di istruzione secondaria di secondo grado e di specifici requisiti di partecipazione previsti nel decreto di cui al comma 9. I posti rimasti scoperti in tale procedura selettiva sono devoluti ai partecipanti alla selezione di cui al comma 5.

7. Non è ammesso alle selezioni di cui ai commi 5 e 6 il personale che abbia riportato, nel triennio precedente la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione, una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria. Non è,



altresì, ammesso alle selezioni il personale che abbia riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo ovvero che sia stato sottoposto a misura di prevenzione.

8. Per l'ammissione al corso di formazione, a parità di punteggio, prevalgono, nell'ordine, l'anzianità di qualifica, l'anzianità di servizio e la maggiore età anagrafica.

9. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono previsti i requisiti per la partecipazione alle selezioni di cui ai commi 1, 2, 5 e 6, l'anzianità anagrafica e di servizio dei partecipanti, gli specifici requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale, la durata e le modalità di svolgimento dei corsi di formazione, basico e avanzato, le modalità di svolgimento della prova di fine corso, le categorie di titoli da ammettere a valutazione e il punteggio da attribuire a ciascuna di esse, la composizione delle commissioni esaminatrici e i criteri di formazione delle graduatorie finali.

10. Al personale del Corpo nazionale che, ad esito delle procedure selettive di cui ai commi 1, 2, 5 e 6, accede al ruolo dei piloti di aeromobile o al ruolo degli specialisti di aeromobile, è attribuita la qualifica corrispondente a quella posseduta nell'ambito del ruolo di provenienza, con riconoscimento dell'anzianità di servizio già maturata, ai fini dello stato giuridico, della progressione in carriera e del trattamento economico.»

«Art. 35 (*Accesso al ruolo degli elisoccorritori*). — 1. L'accesso al ruolo degli elisoccorritori avviene, nei limiti dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante selezione interna, per titoli e superamento di un corso di formazione professionale per l'acquisizione dell'abilitazione di elisoccorritore, riservata al personale del ruolo dei vigili del fuoco in possesso di specifici requisiti di partecipazione previsti dal decreto di cui al comma 4.

2. Non è ammesso alla selezione di cui al comma 1 il personale che abbia riportato, nel triennio precedente la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione, una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria. Non è, altresì, ammesso alla selezione il personale che abbia riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo ovvero che sia stato sottoposto a misura di prevenzione.

3. Per l'ammissione al corso di formazione, a parità di punteggio, prevalgono, nell'ordine, l'anzianità di qualifica, l'anzianità di servizio e la maggiore età anagrafica.

4. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalità di svolgimento della procedura selettiva di cui al comma 1; l'anzianità anagrafica e di servizio dei partecipanti; gli specifici requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale; la durata e le modalità di svolgimento del corso di formazione professionale; le modalità di svolgimento della prova di fine corso; le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e il punteggio da attribuire a ciascuna di esse; la composizione della commissione esaminatrice e i criteri di formazione della graduatoria finale.

5. Al personale del Corpo nazionale che, ad esito della procedura selettiva di cui al comma 1, accede al ruolo degli elisoccorritori è attribuita la qualifica corrispondente a quella posseduta nell'ambito del ruolo dei vigili del fuoco di provenienza, con riconoscimento dell'anzianità di servizio già maturata, ai fini dello stato giuridico, della progressione in carriera e del trattamento economico.»

— Si riporta il testo degli artt. 744 e 748 del Regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (Codice della navigazione):

«Art. 744 (*Aeromobili di Stato e aeromobili privati*). — Sono aeromobili di Stato gli aeromobili militari e quelli, di proprietà dello Stato, impiegati in servizi istituzionali delle Forze di polizia dello Stato, della Dogana, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del Dipartimento della protezione civile o in altro servizio di Stato.

Tutti gli altri aeromobili sono considerati privati.

Salvo che non sia diversamente stabilito da convenzioni internazionali, agli effetti della navigazione aerea internazionale sono considerati privati anche gli aeromobili di Stato, ad eccezione di quelli militari, di dogana, di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Sono equiparati agli aeromobili di Stato gli aeromobili utilizzati da soggetti pubblici o privati, anche occasionalmente, per attività dirette alla tutela della sicurezza nazionale.»

«Art. 748 (*Norme applicabili*). — Salva diversa disposizione, non si applicano le norme del presente codice agli aeromobili militari, di dogana, delle Forze di polizia dello Stato e del Corpo nazionale

dei vigili del fuoco, nonché agli aeromobili previsti nel quarto comma dell'art. 744.

L'utilizzazione degli aeromobili equiparati a quelli di Stato, ai sensi degli articoli 744, quarto comma, e 746, comporta l'esenzione da qualsiasi tassa, diritto o tariffa, nonché il diritto di priorità nell'utilizzazione delle strutture aeroportuali.

Lo svolgimento delle operazioni di volo da parte degli aeromobili di cui al primo comma è effettuato garantendo un adeguato livello di sicurezza, individuato secondo le speciali regolamentazioni adottate dalle competenti Amministrazioni dello Stato, nonché, per quanto riguarda gli aeromobili di cui al quarto comma dell'art. 744, d'intesa con l'ENAC.

Le norme del presente codice, salva diversa specifica disposizione, non si applicano al personale, ai mezzi, agli impianti ed alle infrastrutture appartenenti al Ministero della difesa ed agli altri Ministeri che impiegano aeromobili di Stato di loro proprietà.»

— Si riporta il comma 4 dell'art. 13 della legge 5 dicembre 1988, n. 521 (Misure di potenziamento delle forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco):

«4. Con decreto del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile sono inoltre stabilite le modalità di svolgimento dei corsi e degli esami, i requisiti per le abilitazioni sui vari tipi di aeromobili e per le qualificazioni professionali nonché le conseguenti annotazioni sui titoli.»

— Si riporta il testo dell'art. 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale):

«Art. 64 (*Sistema pubblico per la gestione delle identità digitali e modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni*). — 1.

2.

2-bis. Per favorire la diffusione di servizi in rete e agevolare l'accesso agli stessi da parte di cittadini e imprese, anche in mobilità, è istituito, a cura dell'Agenzia per l'Italia digitale, il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID).


2-ter. Il sistema SPID è costituito come insieme aperto di soggetti pubblici e privati che, previo accreditamento da parte dell'AgID, secondo modalità definite con il decreto di cui al comma 2-sexies, identificano gli utenti per consentire loro il compimento di attività e l'accesso ai servizi in rete.

2-quater. L'accesso ai servizi in rete erogati dalle pubbliche amministrazioni che richiedono identificazione informatica avviene tramite SPID, nonché tramite la carta di identità elettronica. Il sistema SPID è adottato dalle pubbliche amministrazioni nei tempi e secondo le modalità definiti con il decreto di cui al comma 2-sexies. Resta fermo quanto previsto dall'art. 3-bis, comma 01.

2-quinquies. Ai fini dell'erogazione dei propri servizi in rete, è altresì riconosciuta ai soggetti privati, secondo le modalità definite con il decreto di cui al comma 2-sexies, la facoltà di avvalersi del sistema SPID per la gestione dell'identità digitale dei propri utenti, nonché la facoltà di avvalersi della carta di identità elettronica. L'adesione al sistema SPID ovvero l'utilizzo della carta di identità elettronica per la verifica dell'accesso ai propri servizi erogati in rete per i quali è richiesto il riconoscimento dell'utente esonera i predetti soggetti da un obbligo generale di sorveglianza delle attività sui propri siti, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.

2-sexies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono definite le caratteristiche del sistema SPID, anche con riferimento:

- a) al modello architetturale e organizzativo del sistema;
- b) alle modalità e ai requisiti necessari per l'accreditamento dei gestori dell'identità digitale;
- c) agli *standard* tecnologici e alle soluzioni tecniche e organizzative da adottare anche al fine di garantire l'interoperabilità delle credenziali e degli strumenti di accesso resi disponibili dai gestori dell'identità digitale nei riguardi di cittadini e imprese;
- d) alle modalità di adesione da parte di cittadini e imprese in qualità di utenti di servizi in rete;
- e) ai tempi e alle modalità di adozione da parte delle pubbliche amministrazioni in qualità di erogatori di servizi in rete;



f) alle modalità di adesione da parte delle imprese interessate in qualità di erogatori di servizi in rete.

2-septies.

2-octies.

2-nonies. L'accesso di cui al comma 2-quater può avvenire anche con la carta nazionale dei servizi.

2-decies. Le pubbliche amministrazioni, in qualità di fornitori dei servizi, usufruiscono gratuitamente delle verifiche rese disponibili dai gestori di identità digitali e dai gestori di attributi qualificati.

2-undecies. I gestori dell'identità digitale accreditati sono iscritti in un apposito elenco pubblico, tenuto da AgID, consultabile anche in via telematica.

2-duodecies. La verifica dell'identità digitale con livello di garanzia almeno significativo, ai sensi dell'art. 8, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento e del Consiglio europeo del 23 luglio 2014, produce, nelle transazioni elettroniche o per l'accesso ai servizi in rete, gli effetti del documento di riconoscimento equipollente, di cui all'art. 35 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. La disposizione di cui al periodo precedente si applica altresì in caso di identificazione elettronica ai fini dell'accesso ai servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti privati tramite canali fisici. L'identità digitale, verificata ai sensi del presente articolo e con livello di sicurezza almeno significativo, attesta gli attributi qualificati dell'utente, ivi compresi i dati relativi al possesso di abilitazioni o autorizzazioni richieste dalla legge ovvero stati, qualità personali e fatti contenuti in albi, elenchi o registri pubblici o comunque accertati da soggetti titolari di funzioni pubbliche, ovvero gli altri dati, fatti e informazioni funzionali alla fruizione di un servizio attestati da un gestore di attributi qualificati, secondo le modalità stabilite da AgID con Linee guida.

3.

3-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2-nonies, i soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lettera a), utilizzano esclusivamente le identità digitali SPID e la carta di identità elettronica ai fini dell'identificazione dei cittadini che accedono ai propri servizi in rete. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale è stabilita la data a decorrere dalla quale i soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lettera a), utilizzano esclusivamente le identità digitali SPID, la carta di identità elettronica e la Carta Nazionale dei servizi per consentire l'accesso delle imprese e dei professionisti ai propri servizi in rete, nonché la data a decorrere dalla quale i soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lettere b) e c) utilizzano esclusivamente le identità digitali SPID, la carta di identità elettronica e la carta nazionale dei servizi ai fini dell'identificazione degli utenti dei propri servizi on-line.

3-ter. I gestori dell'identità digitale accreditati, in qualità di gestori di pubblico servizio, prima del rilascio dell'identità digitale a una persona fisica, verificano i dati identificativi del richiedente, ivi inclusi l'indirizzo di residenza e, ove disponibili, il domicilio digitale o altro indirizzo di contatto, mediante consultazione gratuita dei dati disponibili presso l'ANPR di cui all'art. 62, anche tramite la piattaforma prevista dall'art. 50-ter. Tali verifiche sono svolte anche successivamente al rilascio dell'identità digitale, con cadenza almeno annuale, anche ai fini della verifica dell'esistenza in vita. Il direttore dell'AgID, previo accertamento dell'operatività delle funzionalità necessarie, fissa la data a decorrere dalla quale i gestori dell'identità digitale accreditati sono tenuti ad effettuare le verifiche di cui ai precedenti periodi.»

— Il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 (Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della L. 29 luglio 2003, n. 229), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 5 aprile 2006, n. 80.

— Il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 8 maggio 2010, n. 106.

— Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/27 della Commissione del 19 dicembre 2018 (Modifica del regolamento (UE) n. 1178/2011 che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativamente agli equipaggi dell'aviazione civile a norma del regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione Europea 10 gennaio 2019, n. L8.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 (Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi

uniche e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 agosto 1994, n. 185.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 20 febbraio 2001, n. 42.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88 (Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 15 giugno 2010, n. 137.

— Si riporta il testo degli artt. 583 e 586 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 (Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'art. 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246):

«Art. 583 (*Ambito di applicazione*). — 1. Fermi i requisiti di idoneità previsti dalla sezione I del presente capo, le disposizioni della presente sezione si applicano al personale delle Forze armate, delle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e del Corpo dei vigili del fuoco:

a) piloti e navigatori;
b) impiegato a bordo di aeromobili, in base alla normativa vigente, con mansioni diverse da quelle di pilota e navigatore;

c) assistenti e controllori del traffico aereo, assistenti e controllori della difesa aerea limitatamente alle imperfezioni e infermità afferenti la neurologia, la psichiatria, l'oftalmologia e l'otorinolaringoiatria.

2. Non sono idonei ai servizi di navigazione aerea i militari affetti dalle imperfezioni e infermità di cui alla presente sezione.

3. L'elenco delle imperfezioni e infermità di cui all'art. 586, è aggiornato con decreto adottato dal Ministro della difesa, sentiti, per il personale femminile, il Ministro per le pari opportunità e la Commissione nazionale per le pari opportunità tra uomo e donna, e, per il personale del Corpo delle capitanerie di porto, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.»

«Art. 586 (*Imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità ai servizi di navigazione aerea*). — 1. Sono causa di non idoneità ai servizi di navigazione aerea le seguenti imperfezioni e infermità:

a) l'anamnesi personale remota ovvero recente positiva per qualsiasi patologia che può evolvere in una condizione inabilitante;

b) costituzione e stato di nutrizione:
1) le condizioni e le misure antropometriche non conformi agli standard;

2) i dimorfismi;
3) la malnutrizione proteico-calorica (iponutrizione, iperanutrizione, obesità, magrezza) e le alterazioni del trofismo, distrettuali e sistemiche;

c) neurologia:

1) le malattie del sistema nervoso centrale e i loro esiti: malattie di natura genetica, malformativa, vascolare, tossica, metabolica, carenziale, neoplastica, infettiva, parassitaria, autoimmune, degenerativa, iatrogena o da altra causa; tutte le forme di emicrania, le cefalee ricorrenti di qualsiasi tipo, le nevralgie craniche di qualsiasi tipo, il ritardo mentale secondario a patologia neurologica, i disturbi della parola e del linguaggio, i disturbi del movimento, i disturbi della stenia, i disturbi dell'equilibrio, i disturbi della coordinazione motoria, qualsiasi alterazione dell'esame obiettivo neurologico o dell'esame neuro radiologico;


2) le malattie del sistema nervoso periferico e i loro esiti: malattie di natura genetica, malformativa, vascolare, tossica, metabolica, carenziale, infettiva, parassitaria, neoplastica, autoimmune, degenerativa, iatrogena o da altra causa, radicolopatie, disturbi del movimento, disturbi della stenia, disturbi del tono e del trofismo muscolare di origine neurogena, qualsiasi alterazione dell'esame neurologico o dell'esame elettromiografico;

3) le miopatie e i loro esiti: distrofie muscolari, miotonie, miastenia nelle sue varie forme, miopatie congenite e miopatie da altre cause;

4) i traumi cranio-encefalici, i traumi cranici fratturativi, i traumi fratturativi vertebrali, i traumi midollari e i loro esiti;

5) le epilessie, attuali o pregresse;

6) i singoli episodi comiziali: anamnesi remota o prossima di singoli episodi critici anche in assenza di anomalie elettroencefalografiche pregresse o attuali;



7) le anomalie EEG a carattere parossistico;
8) i disturbi della coscienza: disturbi ricorrenti o non sufficientemente spiegati da una causa non ricorrente;

d) psichiatria:

1) le sindromi e i disturbi psichici e comportamentali di natura organica e non: ritardo mentale e livello intellettivo medio inferiore, disturbi di personalità e del comportamento, disturbi dell'adattamento, parafilie, disturbi dell'identità di genere, disturbi del controllo degli impulsi, disturbi dell'alimentazione, disturbi delle funzioni evacuative, disturbi della comunicazione, disturbi da tic, schizofrenia e altri disturbi psicotici, disturbi dissociativi, disturbi dell'umore, disturbi d'ansia, disturbi somatoformi, disturbi del sonno, azioni di autonocimento e tutte le altre condizioni cliniche che comunque possono essere oggetto di attenzione clinica;

2) la dipendenza, l'abuso ovvero l'uso di qualsiasi tipo di sostanza stupefacente o psicotropa inclusa nelle tabelle di cui all'art. 13 del testo unico emanato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modifiche e aggiornamenti;

3) l'alcolismo ovvero l'abuso di bevande alcoliche;

e) endocrinologia e metabolismo:

1) i disordini del metabolismo dei carboidrati: diabete insulino dipendente e diabete non insulino dipendente, ridotta tolleranza glicidica;

2) i disordini del metabolismo dei lipidi: ipercolesterolemie, le ipertrigliceridemie, le iperlipidemie miste;

3) i disordini del metabolismo proteico e degli aminoacidi: fenilchetonuria; alcaptonuria; omocistinuria;

4) le tesaurosismi lipidiche, glicidiche, mucopolisaccariche;

5) i disordini del metabolismo delle basi puriniche;

6) le malattie del sistema ipotalamo-ipofisario: craniofaringioma, adenomi ipofisari, funzionanti e non, sindrome della sella vuota, ipopituitarismi isolati e panipopituitarismo;

7) il diabete insipido, sia la forma neurogena che nefrogena;

8) le malattie delle gonadi: sindrome di Klinefelter, sindrome di Turner maschile e femminile, anorchia bilaterale congenita, agenesia gonadica femminile, ermafroditismi veri e pseudoermafroditismi maschile e femminile;

9) le malattie della corticale del surrene: insufficienza surrenalica primitiva o malattia di Addison, sindrome di Cushing, iperaldosteronismo o morbo di Conn, ipoaldosteronismo primitivo;

10) le malattie della midollare del surrene: sindromi da ipofunzione della midollare del surrene, feocromocitoma;

11) le malattie della tiroide: gozzo semplice e nodulare non tossico, ipertiroidismi, ipotiroidismi, tiroiditi;

12) le malattie delle paratiroidi e del metabolismo minerale: iperparatiroidismo, ipoparatiroidismo, pseudoipoparatiroidismo, rachitismo, osteomalacia, osteoporosi, malattia Paget;

13) le sindromi poliendocrine: neoplasie endocrine multiple, sindromi polighiandolari autoimmuni;

f) enzimopatie:

1) le glicosurie normoglicemiche;

2) le iperbilirubinemie indirette di grado elevato;

3) il deficit anche parziale di glucosio-6-fosfato-deidrogenasi (G6PDH);

4) la porfirie;

g) le malattie ereditarie del tessuto connettivo;

h) tossicologia:

1) le intossicazioni da metalli e loro composti;

2) le intossicazioni da acido cianidrico e cianuri, ossido di carbonio, solfuro di carbonio;

3) le intossicazioni da composti organici;

i) immuno-allergologia:

1) le malattie autoimmuni sistemiche: lupus eritematoso sistemico; artrite reumatoide; sindrome di Sjogren; sclerodermia; vasculiti; dermatomiosite; polimiosite; connettivite mista;

2) le allergopatie: tutte le allergopatie, anche in fase asintomatica, con qualsiasi estrinsecazione cutanea, mucosale e d'organo (rinite, asma, orticaria, ecc.); la diatesi allergica spiccata, valutate con i test sottoindicati; le intolleranze ad alimenti di abituale consumo; le reazioni da farmaci di uso corrente non sostituibili; l'allergia al veleno di imenotteri;

3) le sindromi da immunodeficienza primitiva e le sindromi di immunodeficienza acquisita: agammaglobulinemia; ipogammaglobulinemia comune variabile, ipogammaglobulinemia con iper Ig-M; il deficit selettivo di Ig-A (livello di Ig-A sieriche < 5 mg/dL, con altre immunoglobuline normali o aumentate); le immunodeficienze combinate (SCID); le gravi alterazioni della funzionalità fagocitaria;

l) infettivologia e parassitologia: le malattie da agenti infettivi e da parassiti che sono causa di compromissione delle condizioni generali, della crisi ematica o che hanno caratteristiche di cronicità ed evolutività; la tubercolosi polmonare ed extrapolmonare in fase attiva e i suoi esiti; il morbo di Hansen; la sifilide; la positività per antigene HBV; la positività per anticorpi HCV; la positività per anticorpi per HIV determinati con metodo ELISA e in caso di positività confermati con metodica Western Blot.

m) ematologia:

1) le malattie primitive del sangue e degli organi emopoietici: la microcitemia o talassemia minima o trait talassemico, sinonimi che indicano la condizione asintomatica del portatore eterozigote dell'anomalia genetica;

2) le malattie secondarie del sangue e degli organi emopoietici;

3) la splenomegalia e gli esiti di splenectomia: le splenomegalie di qualsiasi origine, associate o non, ad alterazioni della crisi ematica;

n) apparato scheletrico e locomotore:

1) le malformazioni congenite e le alterazioni morfologiche acquisite del cranio: tutte le alterazioni congenite e acquisite delle ossa del cranio che determinino deformità ovvero alterazioni funzionali o che interessino la teca interna;

2) le patologie dell'apparato scheletrico e i loro esiti: le malattie infiammatorie, endocrino-metaboliche, osteo-distrofiche, osteocondrosiche, sistemiche, le osteonecrosi, le osteocondriti dissecanti; gli esiti di osteocondrite tarsometatarsali e carpali; la lassità capsulolegamentosa, anche con modesta instabilità articolare; gli esiti di meniscectomia totale e la meniscopatia; gli esiti di osteocondrosi giovanile; la presenza di endo e arthro-protesi;


3) gli esiti di lesioni traumatiche dell'apparato osteoarticolare: esiti di fratture con mezzi di sintesi in situ, anche senza segni di intolleranza e non limitanti la funzione, esiti di fratture ben consolidate con modiche limitazioni funzionali, calcificazioni periarticolari post traumatiche, esiti di meniscectomia e le meniscopatie anche se non limitanti la funzione, esiti di meniscectomia parziale e di exeresi di pliche sinoviali anche con modiche limitazioni funzionali, esiti di lussazioni articolari, anche quelle minori (interfalangee, sternoclavicolari, acromionclavari) e con modiche limitazioni funzionali;

4) le patologie e i loro esiti, anche di natura traumatica, dei muscoli: malformazioni, patologie croniche ed esiti di lesione dei muscoli (miopatie congenite, agenesie, atrofie, contratture permanenti, miositi); ipotrofie muscolari degli arti con differenza perimetrica superiore a 2 cm rispetto all'arto controlaterale, anche senza alterazioni funzionali;

5) le patologie e i loro esiti, anche di natura traumatica, delle strutture capsulo-legamentose, tendinee, aponeurotiche e delle borse sinoviali: lassità capsulo legamentosa, calcificazioni tendinee post traumatiche, patologie croniche e gli esiti di lesione delle aponeurosi dei tendini e delle borse (fibromatosi plantare o palmare, retrazioni, ernie muscolari, tendinopatie, lussazioni tendinee, disinserzioni, patologie congenite tendinee) anche senza alterazioni funzionali; calcificazioni tendinee o periarticolari post-traumatiche;

6) le patologie e i loro esiti, i dismorfismi, i paramorfismi del rachide: scoliosi maggiori con angolo di Lippmann-Cobb superiore a 15°; ipercifosi dorsale superiore a 35°; schisi di un arto vertebrale; esiti di trattamenti chirurgici della colonna vertebrale; ernie discali e loro esiti chirurgici; protrusioni discali, anche senza segni clinici o elettromiografici di sofferenza radicolare;

7) i dismorfismi degli arti inferiori e superiori: lussazione congenita del capitello radiale, anche con funzionalità del gomito conservata; cubito valgo o varo; sinostosi radio ulnare; sindattilia delle dita delle mani; dismetria degli arti inferiori superiore a 1,5 cm; ginocchio valgo con distanza intermalleolare superiore a 4 cm; ginocchio varo con distanza intercondiloidea superiore a 4 cm; piede torto, piede piatto-valgo bilaterale e piede cavo bilaterale, di grado elevato ovvero con segni di ipercheratosi plantare; sindattilia completa di due dita e incompleta di più dita del piede;



8) le malformazioni, la perdita dell'integrità anatomica e funzionale delle mani e dei piedi: mancanza anatomica o perdita funzionale permanente totale di un dito o parziale di due o più dita, di una mano o di due fra le mani; perdita parziale di una delle prime tre dita di una mano; perdita della falange ungueale del primo dito del piede o perdita anatomica o funzionale di un dito del piede; alluce valgo; dito a martello con sublussazione metatarso-falangea; sinostosi tarsale; dita sovranumerarie delle mani e dei piedi;

o) apparato respiratorio:

1) le malattie delle pleure e i loro esiti: esiti di pleurite, oblitterazione del seno costofrenico, scissure aspecifiche;

2) le malattie della trachea, dei bronchi, dei polmoni e i loro esiti: bronchiectasie, enfisema polmonare;

3) le deformità della gabbia toracica, congenite o acquisite: pectus excavatus e pectus carenatus, di grado rilevante, cifosi e scoliosi; esiti di traumatismi toracici;

4) l'asma bronchiale allergico e non, le patologie ostruttive: Iperattività Bronchiale Aspecifica (I.B.A.);

5) le patologie polmonari e del mediastino di tipo cistico ovvero bollose; lo pneumotorace spontaneo;

6) deficit significativo ai test di funzionalità respiratoria;

p) apparato cardio-vascolare:

1) le cardiopatie congenite; le malformazioni del cuore e dei grossi vasi; gli esiti della loro correzione chirurgica; le anomalie di posizione del cuore: dextrocardia; protesi vasali, esiti di intervento riparativo dei grossi vasi;

2) le malattie del pericardio, del miocardio e dell'endocardio: miocarditi ed endocarditi, acute o croniche, anche senza esiti, pregresse pericarditi acute o croniche e loro esiti, cardiomiopatie, miocardiopatie;

3) le malattie delle valvole cardiache: malformazioni e displasie degli apparati valvolari; valvola aortica bicuspidale anche se continente e non calcifica; prollasso della mitrale; valvole balloniformi anche in assenza di rigurgito significativo; insufficienze e le stenosi valvolari; ridondanza valvolare, anche se con rigurgito di grado emodinamicamente poco significativo; esiti di intervento riparativo delle strutture valvolari;

4) la cardiopatia ischemica e l'infarto del miocardio;

5) le malattie e le anomalie del sistema specifico del cuore: blocchi di branca completi; blocchi di branca incompleti solo se causati ovvero associati a patologie cardiache; emblocco anteriore sinistro se causato ovvero associato a patologie cardiache; blocchi atrio-ventricolari di primo grado quando sono associati a patologie cardiache e non si riducono dopo sforzo adeguato; blocchi atrio-ventricolari di secondo e terzo grado; preeccitazioni ventricolari; sindrome ipercinetica; ritardo di attivazione intraventricolare anteriore sinistro a QRS stretto associato ritardo di attivazione intraventricolare dx, stabili (blocco bifascicolare);

6) le turbe del ritmo cardiaco: tachicardia sinusale, bradicardia sinusale non indicativa di una condizione di allenamento per attività sportiva documentata, segnapassi migrante, extrasistolia ventricolare frequente (superiore a 100/ora);

7) le anomalie elettrocardiografiche indicative per un potenziale rischio di aritmie gravi;

8) l'ipertensione arteriosa essenziale o secondaria: ipertensione arteriosa borderline secondo l'O.M.S.;

9) gli aneurismi, le angiodisplasie e le fistole arterovenose; gli esiti della loro correzione chirurgica: protesi vasali, esiti di intervento riparativo dei grossi vasi;

10) tutte le patologie delle arterie e dei capillari con disturbi trofici o funzionali: morbo di Raynaud primitivo, acrocianosi;

11) le ectasie venose; i disturbi del circolo venoso profondo: ectasie venose estese, le varici reticolari o dermiche;

12) le flebiti e i loro esiti: esiti di flebiti superficiali degli arti inferiori, delle vene gemellari, degli arti superiori, comprese quelle da veno-puntura;

q) apparato digerente:

1) le malformazioni e le malattie croniche delle ghiandole e dei dotti salivari;

2) le malformazioni, le anomalie di posizione, le malattie croniche, e i loro esiti morfo-funzionali, del fegato, delle vie biliari e del pancreas: epatite cronica; calcolosi delle vie biliari; pancreatite subacuta e cronica;

3) le malformazioni, le anomalie di posizione, le malattie croniche, e i loro esiti morfo-funzionali, del tubo digerente, del peritoneo, ano-rettali: morbo celiaco, ulcera duodenale; ulcera gastrica; retocolite ulcerosa; morbo di Crohn; diverticolosi e diverticolite; fistole anali e perianali, stenosi, distopie, *mesenterium commune*, splancnoptosi, dolico colon;

4) le ernie viscerali;

5) gli esiti di intervento chirurgico addominale, anche laparoscopico, che determini indebolimento funzionale dei vari organi e visceri;

r) apparato uro-poietico:

1) le anomalie di numero, forma, sede dei reni; le anomalie vascolari del rene: reni sovranumerari, rene a ferro di cavallo, rene multicistico, rene a spugna, ectopia pelvica congenita e ptosi renale;

2) le malattie croniche, congenite o acquisite, dei reni: glomerulonefriti e pielonefriti;

3) le anomalie di numero, forma, sede e le malattie croniche di pelvi e ureteri;

4) le malformazioni e le malattie croniche della vescica;

5) le malformazioni, le stenosi, le dilatazioni e le malattie croniche dell'uretra;

6) la nefrolitiasi e la calcolosi delle vie urinarie;

7) la proteinuria, l'ematuria, la cilindruria;

8) l'incontinenza e la ritenzione urinaria;

s) apparato genitale maschile:

1) le malformazioni, le malposizioni, le patologie e i loro esiti, dell'apparato genitale maschile: perdita parziale o totale del pene, o sue gravi malformazioni; fimosi serrata, epispadia e ipospadia, se lo sbocco uretrale è prossimale al solco balano prepuziale; patologie della prostata e delle vescichette seminali; mancanza, atrofia monolaterale o bilaterale dei testicoli; criptorchidismo anche se monolaterale; malattie croniche del testicolo, dell'epididimo e del funicolo; malattie croniche dello scroto;

t) apparato genitale femminile:

1) le malformazioni, le malposizioni, le patologie, e i loro esiti, dell'apparato genitale femminile: mancanza di una o ambedue le ovaie, aplasia completa dell'utero, aplasia completa della vagina, agenesia degli annessi, prollassi urogenitali di qualunque natura e grado, esiti di isterectomia e di intervento chirurgico per prollasso urogenitale, fistole genitali di qualunque natura, endometriosi, dismenorrea e altri disordini del ciclo mestruale; malformazioni e cisti vulvari; infiammazione delle ghiandole di Bartolino;

2) la gravidanza;

u) ghiandola mammaria:

1) le malformazioni, le patologie e i loro esiti, della ghiandola mammaria:

1.1 per gli uomini: ginecomastia, processi flogistici o displastici e loro esiti;

1.2 per le donne: mancanza congenita o acquisita di una mammella; processi flogistici o displastici e loro esiti quando sono di grado elevato o causa di disturbi funzionali; la megalomastia se è causa di impaccio motorio o di alterazioni funzionali; esiti di mastoplastica riduttiva o di mastectomia settoriale quando sono causa di disturbi funzionali; protesi mammaria;

v) complesso maxillo-facciale:


1) le malformazioni e gli esiti di patologie o lesioni delle labbra, della lingua e dei tessuti molli della bocca: labiopalatoschisi;

2) le malformazioni, gli esiti di lesioni o di interventi chirurgici correttivi, le patologie del complesso *maxillo-facciale* e le alterazioni dell'articolazione temporo-mandibolare: mal occlusioni; alterazioni dell'Articolazione Temporo-Mandibolare (ATM); esiti di fratture dei mascellari anche in osteosintesi; trattamenti chirurgici ortodontici correttivi dei mascellari;

3) le malformazioni e gli esiti delle patologie dell'apparato masticatorio: mancanza o inefficienza (per carie distruttiva o per anomalie dentarie) di più elementi dentari; parodontopatia cronica;

z) oftalmologia:

1) le malformazioni, le imperfezioni e le patologie degli annessi oculari, della congiuntiva, dell'apparato lacrimale e i loro esiti funzionali, menomanti, anche se monolaterali: malformazioni, disfunzioni, patologie, esiti di lesioni delle palpebre e delle ciglia, se sono di pregiudizio estetico o influiscono sulla normale motilità dei bulbi oculari, ovvero ne provocano la cronica irritazione;



2) le malformazioni, le imperfezioni, le patologie dell'orbita, dei bulbi oculari ovvero dei nervi ottici e i loro esiti funzionali, anche se monolaterali: anoftalmia, malformazioni, malattie croniche ed esiti di lesioni dell'orbita;

3) le patologie vitreo-retiniche regmatogene; i trattamenti chirurgici ovvero parachirurgici delle stesse;

4) le alterazioni morfologiche di sede e di trasparenza del cristallino;

5) l'afachia;

6) il cristallino protesico intraoculare (IOL), anche se monolaterale;

7) gli esiti di chirurgia refrattiva e parachirurgia oculare;

8) le alterazioni della idrodinamica oculare;

9) qualsiasi alterazione qualitativa e quantitativa del campo visivo anche se monolaterale;

10) le anomalie del senso luminoso; l'emeralopia;

11) le turbe della motilità oculare estrinseca di tipo manifesto (tropie);

12) le turbe della motilità oculare di tipo latente (forie), se sono causa di anomalie a carico della visione binoculare ovvero del senso stereoscopico;

13) il senso cromatico non conforme agli *standard* previsti per ciascun ruolo, categoria, specialità, qualifica e abilitazione;

14) l'acutezza visiva naturale e corretta non conforme agli *standard* previsti per ciascun ruolo, categoria, specialità, qualifica e abilitazione;

aa) otorinolaringoiatria:

1) le malformazioni e le patologie dell'orecchio esterno: malformazioni del padiglione auricolare quando sono deturpanti o causa di disturbi funzionali; polipi, osteomi, esostosi e tutte le patologie del condotto uditivo esterno quando ne occludano il lume tanto da impedire otoscopia, timpanometria e stimolazione termica dell'apparato vestibolare; esiti di traumi e interventi chirurgici sull'orecchio esterno quando inducano disturbi funzionali;

2) le malformazioni e le patologie dell'orecchio medio: malformazioni dell'orecchio medio quando sono causa di disturbi funzionali; perforazioni della membrana timpanica; otite media catarrale cronica; otite media purulenta cronica semplice, colesteatomatosa e iperplastico-polipoide; timpanosclerosi; sindrome da insufficienza tubarica (documentata da reperto timpanometrico piatto o con picco registrabile a valori di pressione inferiori a - 100 daPa); incapacità di eseguire la manovra di Valsava; esiti di qualsiasi intervento chirurgico sull'orecchio medio (a eccezione della miringo-plastica e miringotomia, dove è effettuata una valutazione caso per caso a seconda del ripristino funzionale e della non sussistenza della patologia all'origine dell'intervento);

3) le malformazioni e le patologie dell'orecchio interno: malformazioni e patologie dell'orecchio interno in grado di produrre disturbi funzionali di cui ai successivi numeri 4) e 5); esiti di qualsiasi intervento chirurgico sull'orecchio interno;

4) l'acutezza uditiva non conforme agli *standard*;

5) le disfunzioni delle vie vestibolari: presenza di nistagmo spontaneo con o senza fissazione visiva in una o più delle 5 posizioni fondamentali (seduto, supino, fianco destro, fianco sinistro, Rose), nistagmo da posizionamento e nistagmo patologico evocato da manovre oculari; risposte vestibolari patologiche o con marcati fenomeni neurovegetativi alle stimolazioni termiche (risposte simmetricamente ridotte o eccessive possono essere valutate anche con stimolazione rotatoria); asimmetrie del tono muscolare degli arti superiori ovvero inferiori;

6) le malformazioni e le patologie del naso e dei seni paranasali: malformazioni della piramide e delle fosse nasali quando inducano disturbi funzionali; rinite cronica catarrale, mucopurulenta e purulenta; rinopatia vasomotoria specifica e aspecifica; rinopatia ipertrofica e atrofica, rinopatie granulomatose; stenosi e sinechie di una o entrambe le fosse nasali causa di insufficienza ventilatoria; polipi nasali di qualsiasi natura e dimensione, angiomi e varici voluminose; sinusite cronica catarrale e purulenta e qualunque massa occupante spazio a livello delle cavità paranasali (ipertrofia mucosa, polipi, versamenti, cisti, mucoceli, osteomi) causa di disturbi funzionali; ipo-anosmia; esiti di traumi e interventi chirurgici sul naso e sui seni paranasali causa di disturbi funzionali;

7) le malformazioni e le patologie della faringe e della laringe: malformazioni della faringe e della laringe quando inducano disturbi funzionali; faringotonsilliti e laringiti croniche specifiche e aspecifiche; ipertrofia tonsillare di grado marcato; polipi faringotonsil-

lari di qualsiasi natura che producano disturbi funzionali; noduli, polipi e granulomi della laringe, insufficienza glottica, paralisi e paresi delle corde vocali; esiti di traumi e interventi chirurgici sulla faringe e laringe causa di disturbi funzionali;

8) le patologie della voce e del linguaggio: disfonie (balbuzie; concitatio sermonis, farfugliamento), dislalie organiche (labiali, dentali, linguali, nasali) e funzionali (sigmatismo, rotacismo, gammacismo, deltacismo), paralalie, disfonie organiche e funzionali, disturbi della muta vocale e tutti i disturbi in grado di produrre una ridotta intelligibilità del discorso e delle comunicazioni via radio;

9) le patologie delle ghiandole salivari: scialoadenosi e scialoadeniti croniche aspecifiche e specifiche; esiti di interventi chirurgici sulle ghiandole salivari causa di disturbi funzionali;

10) le cisti e le fistole mediane e laterali del collo;

bb) apparato tegumentario: le alterazioni congenite, acquisite e croniche della cute e degli annessi, che, per sede estensione o gravità, sono deturpanti o determinano alterazioni funzionali; le malattie infettive cutanee; le dermatiti croniche o recidivanti, di origine flogistica o immunitaria; la dermatite atopica; la dermatite da contatto; l'orticaria cronica; la psoriasi; l'alopecia areata; l'acne; l'ittiosi; l'iperidrosi; i nevi congeniti giganti; l'epidermolisi bollosa; le fistole sacrococcigee; le cicatrici quando per sede, estensione, aderenza, facilità a ulcerarsi sono causa di danno fisiognomico ed evidenti disturbi funzionali; le ulcere e le fistole congenite o acquisite, le virosi proliferative della cute e degli annessi che sono causa di danno fisiognomico e di evidenti disturbi funzionali;

cc) neoplasie:

1) i tumori maligni;

2) i tumori benigni e i loro esiti quando, per sede, volume, estensione o numero, producano alterazioni funzionali;

dd) requisiti fisio-psico-attitudinali:

1) i disturbi dell'orientamento e dell'equilibrio, le chinetosì;

2) l'insufficiente resistenza alle accelerazioni;

3) le anomalie cardio-respiratorie e neuropsichiche nelle condizioni di ipossia ipossica acuta;

4) le carenze di requisiti psicoattitudinali: tratti di personalità (tra l'altro, dipendenti, istrionici, ossessivi, paranoidei, antisociali, borderline) che denotano una labilità emotiva, affettiva e altre condizioni riconducibili a una inadeguata struttura della personalità; insufficienti risultati alle prove psicoattitudinali *standard* per valutare il potenziale relativo all'apprendimento e alla pratica di peculiari tecniche operative e in particolare di quelle relative al pilotaggio;

ee) farmacologia: uso temporaneo o cronico di farmaci non consentiti.

2. Le altre cause di non idoneità ai servizi di navigazione aerea sono i seguenti:

a) i trapianti d'organo;

b) tutte le altre imperfezioni, infermità, malattie sistemiche e localizzate, non comprese nell'elenco, ritenute, singolarmente o nel complesso, incompatibili con il ruolo, la categoria, specialità e abilitazione.»


— Il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 16 marzo 2007 (Determinazione delle classi delle lauree universitarie), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 6 luglio 2007, n. 155.

— Il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 16 marzo 2007 (Determinazione delle classi di laurea magistrale) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 luglio 2007, n. 157.

— Il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 luglio 2009 (Equiparazione tra classi delle lauree di cui all'ex decreto n. 509/1999 e classi delle lauree di cui all'ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 7 ottobre 2009, n. 233.

— Il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 luglio 2009 (Equiparazioni tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 7 ottobre 2009, n. 233.

— Il decreto del Ministro dell'interno 10 dicembre 2012 (Aggiornamento normativo della componente aerea del Corpo nazionale dei vigili del fuoco) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 21 dicembre 2012, n. 297.



Note all'art. 1:

— Per il testo dell'art. 32 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, si veda nelle note alle premesse.

— Per il testo dell'art. 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 3:

— Per il testo dell'art. 32 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, si veda nelle note alle premesse.

— Si riporta il testo dell'art. 6 del citato decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217:

«Art. 6 (*Corso di formazione per allievi vigili del fuoco*). —

1. Gli allievi vigili del fuoco frequentano, presso le scuole centrali antincendi o le altre strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale, un corso di formazione residenziale della durata di nove mesi, di cui sei mesi di formazione teorico-pratica e tre mesi di applicazione pratica.

2. Durante il periodo dei sei mesi di formazione, gli allievi non possono essere impiegati in servizi operativi e sono sottoposti a selezione attitudinale per la futura assegnazione a servizi che richiedano particolare qualificazione. Al termine di tale periodo, il direttore centrale per la formazione del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, di seguito denominato "Dipartimento", su proposta del dirigente delle scuole centrali antincendi, formula il giudizio di idoneità al servizio di istituto nei confronti degli allievi che abbiano superato l'esame teorico-pratico. Gli allievi riconosciuti idonei sono nominati allievi vigili del fuoco in prova e avviati all'espletamento del periodo di applicazione pratica.

3. L'applicazione pratica è svolta con le modalità previste dal decreto di cui al comma 6. Al termine della stessa, gli allievi vigili del fuoco in prova conseguono la nomina a vigile del fuoco, sulla base di un giudizio di idoneità formulato dal dirigente del comando o dell'ufficio presso cui hanno prestato servizio. Essi prestano giuramento e sono immessi nel ruolo secondo la graduatoria finale del periodo di formazione di cui al comma 2. Il periodo minimo di permanenza nella sede di prima assegnazione non può essere inferiore a due anni.

4. Gli allievi vigili del fuoco in prova sono ammessi a ripetere, per una sola volta, il periodo di applicazione pratica, su motivata proposta del dirigente del comando o dell'ufficio presso cui hanno prestato servizio.

5. Gli allievi vigili del fuoco in prova possono essere impiegati in servizi operativi se previsti dal relativo programma di formazione ovvero se sussistono eccezionali esigenze di servizio. In tali casi, rivestono la qualifica di agente di polizia giudiziaria.

6. Con decreto del capo del Dipartimento sono stabiliti le modalità di svolgimento dei periodi di formazione e di applicazione pratica, i criteri per la formulazione dei giudizi di idoneità nonché le modalità di svolgimento dell'esame teorico-pratico.»

— Per il testo degli articoli 583 e 586 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, si veda nelle note alle premesse.

— Per i riferimenti del Regolamento di esecuzione (UE) 2019/27 della Commissione del 19 dicembre 2018, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 5:

— Per il testo dell'art. 195-bis del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 si veda nelle note alle premesse.

— Per i riferimenti del Regolamento di esecuzione (UE) 2019/27 della Commissione del 19 dicembre 2018, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 6:

— Per il testo dell'art. 32 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 7:

— Per il testo dell'art. 32 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, si veda nelle note alle premesse.

— Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto del citato Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487:

«Art. 5 (*Categorie riservatarie e preferenze*). — 1. Nei pubblici concorsi, le riserve di posti, di cui al successivo comma 3 del presente

articolo, già previste da leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini, non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso.

2. Se, in relazione a tale limite, sia necessaria una riduzione dei posti da riservare secondo legge, essa si attua in misura proporzionale per ciascuna categoria di aventi diritto a riserva.

3. Qualora tra i concorrenti dichiarati idonei nella graduatoria di merito ve ne siano alcuni che appartengono a più categorie che danno titolo a differenti riserve di posti, si tiene conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva nel seguente ordine:

1) riserva di posti a favore di coloro che appartengono alle categorie di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modifiche ed integrazioni, o equiparate, calcolata sulle dotazioni organiche dei singoli profili professionali o categorie nella percentuale del 15%, senza computare gli appartenenti alle categorie stesse vincitori del concorso;

2) riserva di posti ai sensi dell'art. 3, comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, a favore dei militari in ferma di leva prolungata e di volontari specializzati delle tre Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma contrattuale nel limite del 20 per cento delle vacanze annuali dei posti messi a concorso;

3) riserva del 2 per cento dei posti destinati a ciascun concorso, ai sensi dell'art. 40, secondo comma, della legge 20 settembre 1980, n. 574, per gli ufficiali di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che hanno terminato senza demerito la ferma biennale.

4. Le categorie di cittadini che nei pubblici concorsi hanno preferenza a parità di merito e a parità di titoli sono appresso elencate. A parità di merito i titoli di preferenza sono:

- 1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
- 2) i mutilati ed invalidi di guerra *ex combattenti*;
- 3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
- 4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
- 5) gli orfani di guerra;
- 6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
- 7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
- 8) i feriti in combattimento;
- 9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;
- 10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra *ex combattenti*;
- 11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
- 12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
- 13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra;
- 14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
- 15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato;

16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;

17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto il concorso;

18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;

19) gli invalidi ed i mutilati civili;

20) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma;


20-bis) gli atleti che hanno intrattenuto rapporti di lavoro sportivo con i gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato.

5. A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata:

a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;

b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche;

c) dalla maggiore età.»



Note all'art. 8:

— Per il testo dell'art. 32 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, si veda nelle note alle premesse.

— Per il testo dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si veda nelle note all'art. 7.

Note all'art. 9:

— Si riporta testo dell'art. 239 del citato decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217:

«Art. 239 (*Sanzioni disciplinari*). — 1. Ferma restando la disciplina delle incompatibilità dettata dall'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il personale del Corpo nazionale che viola i doveri del servizio indicati da leggi, regolamenti o codici di comportamento ovvero conseguenti all'emanazione di una disposizione di servizio commette infrazione disciplinare ed è soggetto alle seguenti sanzioni:

a) rimprovero orale;

b) rimprovero scritto;

c) sanzione pecuniaria fino ad un massimo di quattro ore di retribuzione;

d) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a dieci giorni;

e) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da undici giorni fino a un massimo di sei mesi;

f) destituzione con preavviso;

g) destituzione senza preavviso.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti, nel rispetto dei principi e criteri direttivi che si traggono dalle disposizioni dell'art. 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:

a) la tipologia delle infrazioni per le quali ciascuna sanzione disciplinare è inflitta;

b) i criteri da adottare da parte dell'organo sanzionatorio ai fini della gradualità e proporzionalità delle sanzioni, nonché della maggiorazione delle sanzioni medesime nei casi di reiterazione di infrazioni della stessa natura e di concorso di più infrazioni compiute con un'unica azione od omissione o con più azioni od omissioni connesse tra loro;

c) gli organi, le fasi, le modalità e i termini del procedimento disciplinare, assicurando l'adeguata salvaguardia dei diritti di difesa del personale, anche attraverso la previsione di garanzie progressivamente crescenti con la gravità dell'infrazione contestata;

d) le fasi, le modalità e i termini del procedimento di impugnazione delle sanzioni davanti al collegio arbitrale di disciplina;

e) i casi, le modalità e gli effetti della riapertura del procedimento disciplinare e della riabilitazione;

f) i casi e le modalità della sospensione cautelare dal servizio e dalla retribuzione in pendenza del procedimento disciplinare;

g) le disposizioni transitorie in relazione anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma.

3. Con il regolamento di cui al comma 2 sono altresì disciplinati, nel rispetto delle disposizioni della legge 27 marzo 2001, n. 97, e per i profili da questa non diversamente regolati, il rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale e la sospensione cautelare dal servizio e dalla retribuzione in caso di procedimento penale.

4. Il regolamento indicato al comma 2 può anche prevedere la riproduzione delle corrispondenti disposizioni contenute nei contratti collettivi nazionali e integrativi di lavoro relativi al personale del Corpo nazionale.»

Note all'art. 10:

— Per il testo dell'art. 32 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, si veda nelle note alle premesse.

— Per il testo dell'art. 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 12:

— Per il testo dell'art. 32 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, si veda nelle note alle premesse.

— Per il testo dell'art. 6 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 si veda nelle note all'art. 3.

— Per il testo degli articoli 583 e 586 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, si veda nelle note alle premesse.

— Per i riferimenti del Regolamento di esecuzione (UE) 2019/27 della Commissione del 19 dicembre 2018, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 14:

— Per il testo dell'art. 195-bis del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 si veda nelle note alle premesse.

— Per i riferimenti del regolamento di esecuzione (UE) 2019/27 della Commissione del 19 dicembre 2018, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 15:

— Per il testo dell'art. 32 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 16:

— Per il testo dell'art. 32 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, si veda nelle note alle premesse.

— Per il testo dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si veda nelle note all'art. 7.

Note all'art. 17:

— Per il testo dell'art. 32 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, si veda nelle note alle premesse.

— Per il testo dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si veda nelle note all'art. 7.

Note all'art. 18:

— Per il testo dell'art. 239 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, si veda nelle note all'art. 9.

Note all'art. 19:

— Per il testo dell'art. 35 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, si veda nelle note alle premesse.

— Per il testo dell'art. 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 21:

— Per il testo dell'art. 35 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, si veda nelle note alle premesse.

— Per il testo dell'art. 583 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 23:

— Per il testo dell'art. 195-bis del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 24:

— Per il testo dell'art. 35 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 25:

— Per il testo dell'art. 35 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, si veda nelle note alle premesse.

— Per il testo dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si veda nelle note all'art. 7.

Note all'art. 26:

— Per il testo dell'art. 239 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, si veda nelle note all'art. 9.

Note all'art. 29:

— Per i riferimenti del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si veda nelle note alle premesse.

24G00065



DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 8 aprile 2024.

Modifica ordinaria al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Montecucco».

IL DIRIGENTE DELLA PQA IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA
PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, così come modificato, da ultimo, con regolamento (UE) 2021/2117 del 2/12/2021;

Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione del 17 ottobre 2018 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l'etichettatura e la presentazione;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 della Commissione del 17 ottobre 2018 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la cancellazione della protezione nonché l'uso dei simboli, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli;

Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 302 del 28 dicembre 2016, e successive modifiche ed integrazioni, recante la disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 275 del 24 novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007 e del decreto legislativo n. 61/2010;

Visto il decreto ministeriale 06/12/2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 83 dell'8 aprile 2022, recante «Disposizioni nazionali applicative dei regolamenti (UE) n. 1308/2013, n. 33/2019 e n. 34/2019 e della legge n. 238/2016 concernenti la procedura per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP, delle IGP, delle menzioni tradizionali dei prodotti vitivinicoli, delle domande di modifica dei disciplinari di produzione e delle menzioni tradizionali e per la cancellazione della protezione»;

Visto il decreto ministeriale 30 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 185 del 10 agosto 1998 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Montecucco» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 295 del 20 dicembre 2011 e sul sito internet del Ministero - sezione qualità - vini DOP e IGP, concernente l'approvazione dei disciplinari di produzione dei vini DOP e IGP consolidati con le modifiche introdotte per conformare gli stessi agli elementi previsti dalla normativa dell'U.E. all'epoca vigente, nonché dei relativi fascicoli tecnici, ivi compreso il disciplinare consolidato della DOP «Montecucco» e il relativo documento unico riepilogativo;


Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato sul sito internet del Ministero - Sezione qualità - Vini DOP e IGP, con il quale è stato da ultimo modificato il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Montecucco»;

Esaminata la documentata domanda, presentata per il tramite della Regione Toscana, su istanza del Consorzio tutela Vini Montecucco con sede in Arcidosso (GR), intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della DOP dei vini «Montecucco» nel rispetto della procedura di cui al citato decreto ministeriale 06/12/2021, nonché dell'analogo preesistente decreto ministeriale 7 novembre 2012;

Atteso che la citata richiesta di modifica, considerata «modifica ordinaria» che comporta modifiche al documento unico, ai sensi dell'art. 17, del reg. UE n. 33/2019, è stata esaminata, nell'ambito della procedura nazionale preliminare prevista dal citato decreto ministeriale 7 novembre 2012 (articoli 6, 7, e 10) e dal citato decreto ministeriale 6 dicembre 2021 (art. 13), successivamente alla sua entrata in vigore, e in particolare:

- è stato acquisito il parere favorevole della Regione Toscana;

- è stato acquisito il parere favorevole del Comitato nazionale vini DOP e IGP, di cui all'art. 40 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, espresso nella riunione del 29 novembre 2023, nell'ambito della quale il citato Comitato ha formulato la proposta di modifica aggiornata del disciplinare di produzione della DOC dei vini «Montecucco»;



- conformemente all'art. 13, comma 6, del citato decreto ministeriale 6 dicembre 2021 la proposta di modifica del disciplinare in questione è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 5 dell'8 gennaio 2024, al fine di dar modo agli interessati di presentare le eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla citata data;

- entro il predetto termine non sono pervenute osservazioni sulla citata proposta di modifica;

Considerato che a seguito dell'esito positivo della predetta procedura nazionale di valutazione, conformemente all'art. 13, comma 7, del citato decreto ministeriale 6 dicembre 2021, sussistono i requisiti per approvare, con il presente decreto, le modifiche ordinarie contenute nella citata domanda di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta dei vini «Montecucco», nonché per rendere applicabili le modifiche in questione nei riguardi delle produzioni derivanti dalla vendemmia 2024 e successive che siano rispondenti ai requisiti stabiliti dall'allegato disciplinare di produzione consolidato con le modifiche in questione;

Ritenuto altresì di dover procedere, ai sensi dell'art. 13, commi 7 e 8, del citato decreto ministeriale 6 dicembre 2021 alla pubblicazione del presente decreto di approvazione delle modifiche ordinarie del disciplinare di produzione in questione, nonché alla comunicazione delle stesse modifiche ordinarie alla Commissione UE, tramite il sistema informativo messo a disposizione ai sensi dell'art. 30, par. 1, lettera a) del reg. UE n. 34/2019;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, comma 1, lettera d);

Vista la direttiva direttoriale n. 118468 del 22/02/2023 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Decreta:

Art. 1.

1. Al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta (menzione tradizionale specifica: denominazione di origine controllata) dei vini «Montecucco», così come da ultimo modificato con decreto ministeriale 7 marzo 2014 richiamato in premessa, sono approvate le modifiche ordinarie di cui alla proposta di disciplinare di produzione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 5 del 8 gennaio 2024.

2. Il disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta dei vini «Montecucco», così come consolidato con le modifiche ordinarie di cui al comma 1, e il relativo documento unico consolidato figurano rispettivamente negli allegati A e B del presente decreto.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore a livello nazionale il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Le modifiche ordinarie di cui all'art. 1 sono comunicate, entro trenta giorni dalla predetta data di pubblicazione, alla Commissione UE tramite il sistema informativo «e-Ambrosia» messo a disposizione ai sensi dell'art. 30, par. 1, lettera a) del regolamento (UE) n. 34/2019. Le stesse modifiche entrano in vigore nel territorio dell'Unione europea a seguito della loro pubblicazione da parte della Commissione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea, entro tre mesi dalla data della citata comunicazione.

3. Il presente decreto e il disciplinare consolidato della Denominazione di origine protetta (menzione tradizionale specifica: denominazione di origine controllata) dei vini «Montecucco» di cui all'art. 1, saranno pubblicati sul sito internet del Ministero - Sezione qualità - Vini DOP e IGP.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 aprile 2024

Il dirigente: CAFIERO

ALLEGATO A

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA DEI VINI «MONTECUCCO»

Art. 1.

(Denominazione)

1. La denominazione di origine controllata «Montecucco» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie: Rosso, anche con menzione Riserva

Rosato;
Bianco;
Vermentino;
Vin Santo;
Vin Santo Occhio di Pernice;

Art. 2.

(Base ampelografica)

1. I vini a denominazione di origine controllata «Montecucco» devono essere ottenuti da uve prodotte nelle zone di produzione delimitate nel successivo art. 3 e provenienti da vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

«Montecucco» Rosso e Rosso con menzione riserva:
Sangiovese, almeno 60%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino, le uve a bacca rossa di altri vitigni idonei alla coltivazione nell'ambito della Regione Toscana, fino ad un massimo del 40% con l'esclusione della Malvasia Nera, Malvasia Nera di Brindisi e Aleatico.

«Montecucco» Rosato:
Sangiovese e Ciliegiole, da soli o congiuntamente, almeno il 60%.



Possono concorrere alla produzione di detto vino, da sole o congiuntamente, le uve a bacca rossa di altri vitigni idonei alla coltivazione nell'ambito della Regione Toscana, fino ad un massimo del 40% con l'esclusione della Malvasia Nera, Malvasia Nera di Brindisi e Aleatico.

«Montecucco» Bianco:

Trebbiano Toscano e Vermentino bianco, da soli o congiuntamente, almeno il 40%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino, da sole o congiuntamente, le uve a bacca bianca di altri vitigni idonei alla coltivazione nell'ambito della Regione Toscana, fino ad un massimo del 60%.

«Montecucco» Vermentino:

Vermentino, almeno 85%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino, da sole o congiuntamente, le uve a bacca bianca di altri vitigni idonei alla coltivazione nell'ambito della Regione Toscana, fino ad un massimo del 15%.

«Montecucco» Vin Santo:

Malvasia bianca lunga, Grechetto bianco e Trebbiano toscano, da soli o congiuntamente, almeno il 70%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino, le uve a bacca bianca di altri vitigni idonei alla coltivazione nell'ambito della Regione Toscana, fino ad un massimo del 30%.

«Montecucco» Vin Santo Occhio di Pernice:

Sangiovese, minimo 70%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino, le uve a bacca rossa di altri vitigni idonei alla coltivazione nell'ambito della Regione Toscana, fino ad un massimo del 30%.

Art. 3.

(Zona di produzione delle uve)

1. 1. La zona di produzione delle uve è collocata all'interno della provincia di Grosseto e comprende le zone vocate dei Comuni di Cinigiano, Civitella Paganico, Campagnatico, Castel del Piano, Roccalbegna, Arcidosso e Seggiano. Tale zona è così delimitata:

a nord il confine parte dall'incrocio della s.s. 223 con il confine amministrativo del comune di Civitella Paganico e lungo di esso prosegue fino ad incrociare in direzione sud-est il confine amministrativo del comune di Cinigiano in prossimità della linea ferroviaria Siena - Monte Antico.

Da qui, seguendo il confine del comune di Cinigiano, prosegue in direzione est fino ad incontrare il confine amministrativo del comune di Castel del Piano lungo di esso in direzione nord-est fino ad incontrare il confine amministrativo del comune di Seggiano, segue detto confine fino ad incontrare la s.s. 323 al ponte sul fosso Ansitonia, si prosegue lungo detta strada statale 323 in direzione sud e fino all'incrocio con la strada provinciale 64 nei pressi del centro abitato di Castel del Piano.

Da qui la delimitazione prosegue fino a quando la strada non incontra il confine amministrativo del comune di Castel del Piano, si continua lungo detto confine in direzione sud-est lungo il torrente Ente fino al ponte della Peve sul torrente Ente stesso, si prosegue lungo la provinciale n. 26 (Arcidosso) in direzione nord fino ad incontrare il confine amministrativo del comune di Arcidosso e si segue detto confine fino a quando non si incrocia il torrente Zancona in direzione sud fino ad incontrare il confine amministrativo del comune di Cinigiano a sud dell'abitato di Monticello Amiata in località Banditaccia. Da qui si prosegue lungo il confine di Cinigiano fino ad incontrare la strada provinciale n. 55 (Cinigiano-Stribugliano-Vallerona), si prosegue a sud-ovest, lungo detta strada sino al centro abitato di Stribugliano. Da qui si procede, in direzione sud-ovest, lungo la strada provinciale che si ricongiunge alla strada provinciale cinigianese, sino in prossimità del podere Il Cavallino. Da qui si prosegue sino al torrente Trasubie a quota 308 e quindi lungo il fosso Istrico, in direzione sud-ovest, sino a quota 400, dove percorrendo la strada interna per podere Pian di Simone, in direzione sud ci si ricollega alla strada provinciale n. 24 (Baccinello-Cana). Da qui si prosegue in direzione Baccinello sino all'incrocio della strada vicinale dell'Orto di Boccio che si segue sino ad intersecare con il fosso dell'Atleta. Da questo punto seguendo il corso del fosso dell'Atleta, il confine di ricongiunge alla strada provinciale n. 24. Detta strada si percorre sino al limite amministrativo del comune di Scansano e di seguito, in direzione ovest, sino al limite amministrativo del comune di Campagnatico in prossimità del podere Repenti. Lungo il confine del

comune di Campagnatico si prosegue in direzione sud-ovest e poi verso nord fino al punto di incrocio con il comune di Civitella Paganico nei pressi della località Poggio dei Massani. Lungo il confine del comune di Civitella Paganico si prosegue verso nord fino al punto di partenza dove questo incrocia la s.s. 223.

Art. 4.

(Norme per la viticoltura)

1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Montecucco» di cui all'art. 1 devono essere quelle tradizionali della zona o comunque atte a conferire alle uve, al mosto ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità. Sono da considerarsi pertanto idonei ai fini dell'iscrizione allo schedario viticolo unicamente quelli collinari di giacitura e orientamento adatti con sufficiente altitudine e buona sistemazione idraulico-agraria.

Sono da escludere, e non iscrivibili al predetto schedario, i vigneti ubicati in terreni umidi, su fondi valle ed in terreni fortemente argillosi.

2. La densità di impianto deve essere quella generalmente usata in funzione delle caratteristiche peculiari delle uve e dei vini. Per gli impianti realizzati a partire dal 10 agosto 1998 la densità dei ceppi calcolati sui sestri di impianto non potrà essere inferiore a 3300 piante ad ettaro.

3. È vietata ogni pratica di forzatura. È consentita l'irrigazione di soccorso.

4. La resa massima di uva per ettaro in coltura specializzata non deve superare 9 tonnellate per i vini a denominazione di origine controllata «Montecucco» Rosso, Rosso riserva, Rosato e Vin Santo Occhio di Pernice e 11 tonnellate per i vini a denominazione di origine controllata «Montecucco» Bianco, Vermentino e Vin Santo.

A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata, purché la produzione non superi del 20% il limite medesimo, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

L'eccedenza delle uve, nel limite massimo del 20%, non ha diritto alla denominazione di origine controllata.

Fermi restando i limiti sopra indicati la produzione per ettaro in coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, sulla base dell'effettiva superficie coperta dalla vite.

5. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 12,00% vol. per i vini a denominazione di origine controllata «Montecucco» Rosso, Rosso con menzione riserva e Vin Santo Occhio di Pernice, di 11% vol. per i vini a denominazione di origine controllata «Montecucco» Bianco, Rosato, Vermentino e Vin Santo.

Art. 5.


(Norme per la vinificazione)

1. Le operazioni di vinificazione, di appassimento delle uve di invecchiamento e di imbottigliamento dei vini devono essere effettuate nell'ambito della Provincia di Grosseto.

Tuttavia, tali operazioni, anche separatamente, sono consentite in cantine situate al di fuori della zona di cui al precedente paragrafo, purché all'interno del territorio amministrativo della Regione Toscana, sempre che tali cantine siano di pertinenza di aziende che in esse vinificano, singolarmente o collettivamente uve idonee alla produzione della DOC dei vini «Montecucco» attenute da vigneti in conduzione.

2. Conformemente alla pertinente normativa dell'Unione europea, l'imbottigliamento o il condizionamento deve aver luogo nella predetta zona geografica delimitata per salvaguardare la qualità, la reputazione e garantire l'origine del prodotto.

L'imbottigliamento fa parte integrante del procedimento di produzione del vino, costituendo una fase specifica dell'elaborazione del prodotto. Il controllo delle operazioni di imbottigliamento ha, pertanto, lo scopo di salvaguardare meglio la qualità del prodotto e, di conseguenza, la reputazione della denominazione, di cui gli operatori assumono ormai, pienamente e collettivamente, in modo diretto o indiretto, la responsabilità.



Il trasporto e l'imbottigliamento al di fuori della regione di produzione può mettere in pericolo la qualità del vino; l'imbottigliamento entro la zona di produzione ha proprio lo scopo di salvaguardare le caratteristiche particolari e la qualità del prodotto, in quanto affida l'applicazione e il controllo del rispetto di tutte le regole riguardanti il trasporto e l'imbottigliamento medesimo all'organismo associativo dei produttori, il Consorzio di tutela, e all'ente terzo di certificazione che opera in zona, vale a dire a coloro che posseggono le cognizioni e il *know-how* necessari e che hanno un interesse fondamentale al mantenimento della reputazione acquisita.

L'imbottigliamento del vino costituisce un'operazione importante la quale, se non viene effettuata nel rispetto di condizioni rigorose, può nuocere gravemente alla qualità del prodotto; essa infatti, non si riduce al mero riempimento di recipienti vuoti, ma comporta di norma, prima del travaso, una serie di complessi interventi enologici (filtraggio, chiarificazione, trattamento a freddo, ecc) che, se non sono eseguiti in conformità delle regole dell'arte, possono compromettere la qualità e modificare le caratteristiche del vino. È altrettanto evidente che il trasporto alla rinfusa del vino, se non viene effettuato in condizioni ottimali, può nuocere gravemente alla qualità di quest'ultimo; se le condizioni di trasporto non sono perfette, infatti, il vino può essere esposto a fenomeni di ossidriduzione che sarà tanto più sensibile quanto maggiore è la distanza percorsa e che potrà nuocere alla qualità del prodotto e, inoltre, sarà soggetto al rischio di sbalzi di temperatura.

Per questo motivo le condizioni ottimali saranno più sicuramente garantite se le operazioni di imbottigliamento vengono effettuate da imprese stabilite nella zona dei beneficiari della denominazione Montecucco e operanti sotto il diretto controllo di questi, giacché tali imprese dispongono di un'esperienza specifica e, soprattutto, di una conoscenza approfondita delle caratteristiche specifiche del vino in questione, delle quali occorre evitare lo snaturamento o la scomparsa al momento della messa in bottiglia; analogamente, anche in caso di trasporto alla rinfusa del vino all'interno della zona di produzione, pur trattandosi di distanze molto brevi, il ripristino delle caratteristiche iniziali del prodotto sarà affidato a imprese che offrono a tale scopo tutte le garanzie in termini di *know-how* e, anche qui, di conoscenza ottimale del vino.

3. Nella vinificazione ed elaborazione devono essere eseguiti i criteri tecnici più razionali ed effettuate le pratiche enologiche atte a conferire al prodotto finale le migliori caratteristiche di qualità.

4. È consentito l'arricchimento dei mosti e dei vini di cui all'art. 1, fatta eccezione per le tipologie Vin Santo e Vin Santo occhio di pernice, nei limiti e condizioni stabilite dalle norme unionali e nazionali.

5. La tipologia «rosato» deve essere ottenuta con la vinificazione in «rosato» delle uve a bacca rossa.

6. La resa massima dell'uva in vino finito non deve essere superiore al 70% per i vini a denominazione di origine controllata «Montecucco». Qualora superi detto limite, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata. Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

Tuttavia, la resa massima dell'uva in vino finito della denominazione di origine controllata «Montecucco» Vin Santo e Vin Santo Occhio di Pernice non deve essere superiore al 35%.

7. Il vino a denominazione di origine controllata «Montecucco» Rosso non può essere immesso al consumo prima del 1° settembre dell'anno successivo a quello di produzione delle uve.

8. Il vino a denominazione di origine controllata «Montecucco» Rosso con menzione riserva non può essere immesso al consumo prima del 1° novembre del secondo anno successivo a quello di produzione delle uve, fermo restando il periodo di invecchiamento obbligatorio complessivo di diciotto mesi di cui dodici mesi in contenitori di legno e di sei mesi di affinamento in bottiglia. Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° novembre dell'anno di produzione delle uve.

9. I vini a denominazione di origine controllata «Montecucco» Bianco, Rosato e Vermentino non possono essere immessi al consumo prima del 1° febbraio dell'anno successivo a quello di produzione delle uve.

10. Il tradizionale metodo di vinificazione per l'ottenimento dei vini a denominazione di origine controllata «Montecucco» Vin Santo e Vin Santo Occhio di Pernice prevede quanto segue: l'uva, dopo aver subito un'accurata cernita, deve essere sottoposta ad appassimento naturale; l'appassimento delle uve deve avvenire in locali idonei ed è ammessa una parziale disidratazione con aria ventilata. L'uva deve raggiungere, prima dell'ammostatura, un contenuto zuccherino non inferiore al 26%. La conservazione e l'invecchiamento dei vini Vin Santo e del Vin Santo Occhio di Pernice deve avvenire in recipienti di legno (caratelli) di ca-

pacità non superiore a 500 litri per un periodo minimo di diciotto mesi a decorrere dal 1° gennaio successivo all'anno di raccolta. L'immissione al consumo del Vin Santo e del Vin Santo Occhio di Pernice può avvenire a partire dal 1° novembre del terzo anno successivo a quello di produzione delle uve, e al termine del periodo di invecchiamento, il prodotto deve avere un titolo alcolometrico volumico totale minimo del 16% vol.

Art. 6.

(Caratteristiche dei vini al consumo)

1. I vini a denominazione di origine controllata «Montecucco» all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

«Montecucco» Rosso:

colore: rosso rubino intenso;

odore: vinoso e ampio;

sapore: armonico, asciutto giustamente tannico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00 % vol; acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l.

«Montecucco» Rosso con menzione riserva: colore: rosso rubino intenso tendente al granato;

odore: ampio, vinoso, elegante, caratteristico;

sapore: pieno, asciutto, caldo, elegante con eventuale sentore di legno; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 25,0 g/l.

«Montecucco» Rosato:

colore: dal rosa tenue al rosa cerasuolo;

odore: fresco e fruttato;

sapore: sapido, secco, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol; acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,5 g/l.

«Montecucco» Bianco:

colore: giallo paglierino;

odore: delicato, fresco, più o meno fruttato;

sapore: asciutto, fresco, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol; acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l.

«Montecucco» Vermentino:

colore: giallo paglierino;

odore: delicato, fresco e caratteristico; sapore: asciutto, morbido e sapido;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l.

«Montecucco» Vin Santo:

colore: dal giallo dorato all'ambrato intenso;

odore: profumo intenso caratteristico di frutta matura;

sapore: intenso e vellutato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 17,00 % vol. di cui almeno il 12,00 % vol. svolto; acidità totale minima : 4,5 g/l;

acidità volatile massima: 28,0 meq/l;

estratto non riduttore minimo: 25,0 g/l.


«Montecucco» Vin Santo Occhio di Pernice:

colore: tra l'ambrato e topazio intenso con ampia unghia rossiccia che si fa marrone con l'età; odore: profumo intenso, ricco, complesso, caratteristico di frutta matura e di altre sfumature; sapore: persistente con retrogusto dolce;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 20,00 % vol. di cui almeno il 15,00 % vol. svolto; acidità totale minima : 4,5 g/l;

acidità volatile massima: 28,0 meq/l;

estratto non riduttore minimo: 27,0 g/l.



Art. 7.

(Etichettatura, designazione e presentazione)

1. Ai vini a denominazione di origine controllata «Montecucco» è vietata l'aggiunta di qualsiasi specificazione aggiuntiva diversa da quella prevista dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto», «selezionato» e «similari».

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, e marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.

2. Nella designazione dei vini a denominazione di origine controllata «Montecucco» può inoltre essere utilizzata la menzione «vigna» a condizione che sia seguita dai relativi toponimi o nomi tradizionali che devono figurare in un apposito elenco regionale ai sensi dell'art. 31, comma 9 della legge n. 238/2016, e che la relativa superficie sia distintamente specificata nello schedario viticolo. Inoltre, la vinificazione, l'elaborazione e la conservazione del vino devono avvenire in recipienti separati, e, tale menzione, seguita dal toponimo o nome tradizionale, deve essere riportata nella denuncia delle uve, nei registri e nei documenti di accompagnamento.

3. Per tutte le tipologie dei vini a denominazione di origine controllata «Montecucco» è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

Per i vini designati con la denominazione di origine controllata «Montecucco» è obbligatoria l'indicazione in etichetta del nome geografico più ampio «Toscana».

4. Il nome geografico «Toscana» deve figurare in caratteri di altezza non superiore ai 2/3 (due terzi) rispetto a quelli utilizzati per l'indicazione della denominazione «Montecucco». Il nome geografico «Toscana» deve essere sempre posto al di sotto della menzione specifica tradizionale «Denominazione di origine controllata» (per esteso o con le sigle DOC o D.O.C.) oppure dell'espressione europea «Denominazione di origine protetta», secondo la successione di seguito indicata:

Montecucco

Denominazione di origine controllata (o con le sigle DOC o D.O.C.) oppure denominazione di origine protetta

Toscana

I caratteri del nome Toscana devono avere lo stesso font (tipo di carattere), stile, spaziatura, evidenza, colore e intensità colorimetrica dei caratteri che compongono il nome Montecucco. Inoltre tutte le indicazioni elencate devono figurare su uno sfondo uniforme.

Art. 8.

(Confezionamento)

1. I vini a denominazione di origine controllata «Montecucco» devono essere immessi al consumo esclusivamente in bottiglie dei tipi bordolese o borgognona di capacità non superiore a 6 litri.

2. Per la tappatura dei vini denominazione di origine controllata «Montecucco» è obbligatorio il tappo di sughero ad esclusione dei vini «Montecucco» Rosso in contenitori non superiori a 0,50 litri «Montecucco» Bianco, «Montecucco» Rosato e «Montecucco» Vermentino, i quali possono essere chiusi con altri dispositivi previsti dalla normativa vigente in materia.

3. Per la tipologia Rosso con la menzione «riserva» e per quelle recanti la menzione «vigna» sono consentite soltanto bottiglie di vetro aventi forma ed abbigliamento consoni ai caratteri dei vini di pregio, con volume nominale fino a 6 litri e con chiusura a tappo di sughero raso bocca.

Art. 9.

(Legame con l'ambiente geografico)

A) Informazioni sulla zona geografica

A.1. Fattori naturali rilevanti per il legame.

La zona geografica delimitata ricade nella parte meridionale della Regione Toscana e, in particolare, nel lembo orientale della Provincia di Grosseto, in una vasta area che si estende dalle pendici del monte Amiata

fino agli ultimi rilievi prima della città di Grosseto, con un prolungamento in direzione nord e nord-est, fino ai confini con la provincia di Siena, delimitati in parte dal corso del fiume Ombrone e del suo affluente Orcia. L'area delimitata comprende tutto o parte del territorio comunale di Cini-giano, Civitella Paganico, Campagnatico, Castel del Piano, Roccalbegna, Arcidosso e Seggiano, con esclusione del fondo valle.

I terreni dell'area presentano una grande varietà di litologie, data dalla sovrapposizione di diverse unità tettoniche, sulle quali poggiano in discordanza sedimenti trasgressivi marini e continentali di età neogenica e quaternaria (neoaotoceno) e depositi fluvio-lacustri plio-quaternari ed attuali; una vasta zona all'interno dell'area interessata è occupata proprio da sedimenti miocenici e pliocenici e del quaternario, mentre a nord affiorano formazioni di età più antica. Essi derivano fondamentalmente dal disfacimento di rocce arenarie, con o senza la partecipazione di rocce calcaree.

L'area è caratterizzata da rilievi di bassa e media/medio-alta collina su formazioni prevalentemente marnose, marnoso-pelitiche e pelitiche che danno origine a suoli franchi, ricchi di pietrosità e scheletro, moderata acqua disponibile per le piante.

La quota media è di circa 200 metri s.l.m. (i vigneti sono ubicati approssimativamente a quote comprese tra 120 e 500 metri s.l.m.), mentre la pendenza oscilla intorno all'8%; l'esposizione media è a est sud-est.

Il clima dell'area è di tipo mediterraneo caratterizzato da stress idrici più o meno accentuati nelle fasi che precedono la maturazione dell'uva e buone escursioni termiche tra giorno e notte. Le precipitazioni, disordinate e talvolta anche di elevata intensità, sono concentrate soprattutto nei mesi autunnali-invernali (massimo della piovosità localizzato tra la fine di ottobre e la prima decade di dicembre, col mese di novembre caratterizzato dai valori più elevati), mentre nel periodo compreso tra gennaio e maggio la pioggia è distribuita in maniera un po' più omogenea con valori comparabili, che diminuiscono progressivamente dalla prima decade di maggio, fino a raggiungere un minimo assoluto tra la prima e la terza decade di luglio, tanto che si può parlare di un'aridità di regola prolungata nella primavera e spesso accentuata nei mesi estivi. Può essere considerato un valore medio di precipitazioni annue intorno ai 750-800 mm, con un minimo di 19,5 mm nel mese di luglio (dato medio) e un massimo di 115 mm nel mese di novembre (dato medio), ed una temperatura media annua di 14-14,5°C; l'indice di Huglin si attesta tra 2.300 e 2.500 unità.


Le estati sono per lo più siccitose e le condizioni di aridità sono accentuate dai venti che soffiano con frequenza soprattutto dal terzo al quarto quadrante; in particolare, nella primavera soffiano venti di Scirocco e di Libeccio, mentre nell'estate il Maestrale che, sebbene provenga dal mare, è asciutto, regolando di fatto la temperatura; in inverno non è raro, invece, che soffi, anche in modo violento, la Tramontana.

A.2. Fattori umani rilevanti per il legame.

I fattori umani legati al territorio di produzione, che per consolidata tradizione hanno contribuito ad ottenere i vini del «Montecucco», sono di fondamentale rilievo. In questa area, infatti, esistono testimonianze della coltivazione della vite che risalgono al periodo Etrusco — e che, attraversando i secoli ed i fatti del territorio, dei suoi abitanti e dei suoi governanti, sono giunte fino ai giorni nostri.

Partendo dalle epoche più lontane si può sicuramente affermare come la presenza della viticoltura nel territorio del Montecucco risalga quantomeno all'epoca etrusca, come testimoniano alcuni reperti rinvenuti nella zona di Seggiano e del Potentino, tra i quali annottiamo, oltre al vasellame, anche i tradizionali pithoi, recipienti particolari per la raccolta del vino proveniente dalla pigiatura delle uve e dai torchi, i quali venivano interrati fino all'orlo, nelle vicinanze dei torchi, e vi si raccoglieva il pigiato, che poi fermentava.

La successiva dominazione romana accentuò la tendenza al miglioramento delle tecniche di vinificazione, che rimasero insuperate fino al medioevo; di questo periodo storico, sono i documenti conservati presso gli archivi monastici, a confermare la diffusione della coltivazione della vite, che acquista particolare importanza come pianta colonizzatrice, tanto che governanti e feudatari riconobbero la necessità di concedere terre adatte per questa coltura, che ebbe particolare protezione con apposite norme statutarie. In occasione delle lottizzazioni dei terreni feudali e comunali, furono infatti indicati esplicitamente, «concessioni di terre in zone a vocazione viticola». In certi casi, come a Castel del Piano nel Cinquecento, l'attività viticola poteva, in parte o completamente, sostituirsi al salario in moneta (Statuti di Castel del Piano), mentre nella zona di Montegiovi essa era fondamentale per il sostentamento delle popolazioni che vivevano del lavoro dei campi e del bosco (Piccini, 1988).



Nella relazione del dott. Alfonso Ademollo all'inchiesta parlamentare Iacini (1884), si mette chiaramente in evidenza le qualità dei vini prodotti nella maggior parte delle zone viticole del territorio della Provincia di Grosseto. L'Ademollo, nel fornire interessanti informazioni sulla situazione viticola della provincia, così scriveva: «La vite ha sempre allignato, fino dalle epoche più remote, nella Provincia di Grosseto. Le varietà di vite da noi conosciute e coltivate sono molte, poiché si può asserire che tutte le varietà di sì prezioso sarmento, anche le esotiche, vegetano bene nel nostro suolo... Le vigne pure da qualche tempo si sono estese ed hanno migliorato nel proprio prodotto, ma tuttavia anche per questo lato la Provincia di Grosseto sarebbe capace di più, poiché la vite cresce benissimo e porge preziosi e squisiti grappoli in ogni parte della provincia, perché non abbiamo veramente né caldi né freddi eccessivi, [...] perché dovunque trovansi terreni leggeri, permeabili, aridi nelle parti elevate, dovute a sabbie, a rocce decomposte, a detriti vulcanici e sassaie». Da ciò la categorica affermazione: «La Provincia di Grosseto, per cinque sestri ha terreno adatto alla viticoltura». Parlando dei pregi e dei difetti del vino prodotto nella zona Ademollo così si esprimeva: «Il vino, questo benefico liquido che ha tanta importanza nella pubblica e privata economia, come nella pubblica e privata salute, viene prodotto dai nostri viticoltori con sempre crescente progresso e accuratezza in ogni parte della Provincia di Grosseto, sia nella zona piana, che in quella montuosa, e per la bontà e quantità in alcuni comuni è di una rendita importante ai proprietari [...]».

Già prima del 1900 i vini prodotti nel comune di Castel del Piano erano conosciuti, come si evince dai risultati delle analisi chimiche effettuate presso l'Istituto di chimica agraria dell'Università di Pisa (1895). Più in particolare per la produzione di uno di questi vini rossi concorrevano «Brunello», «Tintura di Spagna» ed altre uve bianche.

Le testimonianze verbali dei discendenti dei viticoltori del secolo scorso indicano alcune località famose perché capaci di dare un vino di più elevata qualità, come la vigna di Campo Rombolo, le vigne del Poggetto, entrambe ubicate ai Poggi del Sasso (Scalabrelli et al. 2006).

In tempi recenti il recupero, l'identificazione e la valorizzazione di germoplasma locale sta assumendo sempre maggiore importanza in Toscana, regione particolarmente ricca di varietà autoctone, come dimostrato dall'elevato numero di vitigni iscritti al Registro regionale delle risorse genetiche autoctone ai sensi della legge regionale 50/97. E di particolare interesse risultano le zone che dal punto di vista ampelografico non hanno subito interferenze ed introduzioni di materiale nel corso dell'ultimo secolo, particolarmente dopo l'invasione fillosserica; questo accade soprattutto per alcune specifiche zone della Toscana ed in particolare, nella zona del Montecucco, per quelle di Castel del Piano, Cinigiano e Seggiano, come risulta da documenti storici (Imbriadori, 1980; Balestracci, 1988; Piccinini, 1990; Scalabrelli, 1999; Ciuffoletti e Nanni, 2002;) e da recenti indagini compiute sul territorio (Scalabrelli et al. 2006; Scalabrelli, 2007).

La ricchezza del patrimonio ampelografico è sottolineata dal reperimento di una serie di vitigni locali attualmente in studio da parte delle Università di Firenze e di Pisa e dalla realizzazione di un apposito campo di collezione in località Poggi del Sasso ma anche dal ritrovamento di un vigneto franco di piede dell'età di circa 200 anni, recentemente denominato «Vigneto museo».

Furono questi i presupposti che portarono alla richiesta di riconoscimento dell'indicazione geografica (I.G.) «Montecucco» Bianco, Rosso e Rosato, avvenuto con decreto ministeriale 7 gennaio 1989, preceduta dalla I.G. «Monte Antico» (decreto ministeriale 19 gennaio 1980) relativa a vini prodotti in parte dell'attuale zona di produzione dei vini Montecucco (parte del comune di Civitella Paganico). Alla fine degli anni '90, tuttavia, si fece più forte la consapevolezza da parte della filiera vitivinicola che il territorio del Montecucco poteva aspirare al riconoscimento della denominazione di origine controllata per i vini prodotti nella zona, che verrà attribuito col decreto ministeriale del 30 luglio 1998 per i vini bianchi e rossi del «Montecucco» incentrati, per lo più, sulle uve dei vitigni Sangiovese, Trebbiano toscano e Vermentino. La denominazione «Montecucco» abbraccia una zona più ampia della località Montecucco, sita nel comune di Cinigiano, riconosciuta, come detto, nel 1989 come indicazione geografica: l'utilizzo di questo nome è giustificato dal fatto che i vini prodotti nell'area circostante alla suddetta località avevano dimostrato negli anni di possedere caratteristiche analoghe ai vini della suddetta I.G., tanto da essere facilmente identificati dai consumatori.

Negli anni successivi al riconoscimento della Doc, l'opera di sperimentazione culturale, l'uso di varietà diverse ed i conseguenti risultati hanno convinto la filiera vitivinicola a qualificare maggiormente i vini ottenuti sul territorio del Montecucco, estrapolando la tipologia

varietale «Sangiovese» (riconosciuta a Docg autonoma e separata) ed integrando le tipologie contemplate nella Doc con l'inserimento del Rosato e di quelle tradizionali Vin Santo e Vin Santo occhio di pernice (modifica del disciplinare di produzione di cui al decreto ministeriale del 9 settembre 2011).

L'incidenza dei fattori umani, nel corso della storia, è riferita, in particolare, alla puntuale definizione dei seguenti aspetti tecnico-produttivi, che costituiscono parte integrante del vigente disciplinare di produzione:

- base ampelografica dei vigneti: i vitigni idonei alla produzione del vino in questione sono quelli tradizionalmente coltivati nell'area geografica considerata, e cioè, in primis, i vitigni autoctoni Sangiovese, Ciliegiole, Trebbiano toscano, Vermentino, Malvasia bianca lunga e Grechetto, affiancati da varietà eventualmente presenti tra i vitigni complementari, come ad esempio Canaiolo nero, Colorino, Syrah, Alicante, Merlot, Cabernet Sauvignon, Petit verdot e Montepulciano;

- le forme di allevamento, i sestri d'impianto e i sistemi di potatura che, anche per i nuovi impianti, sono quelli tradizionali della zona, e cioè Guyot semplice o doppio, e cordone speronato, tali da perseguire la migliore e razionale disposizione sulla superficie delle viti; ciò sia per agevolare l'esecuzione delle operazioni colturali con un aumento della meccanizzazione, sia per gestire la razionale gestione della chioma, consentendo di ottenere un'adeguata superficie fogliare ben esposta e, al contempo, di perseguire un contenimento delle rese di produzione di vino entro i limiti fissati dal disciplinare, rapportate ad una densità minima di 3300 piante per ettaro, il che consente di ottenere una buona competizione fra le piante (77 hl/ha per il tipo Bianco e il Vermentino, che scende a 63 per il Rosso anche con qualifica riserva ed il Rosato, mentre è di 38,5 e 31,5 hl/ha rispettivamente per le tipologie tradizionali Vin Santo e Vin santo occhio di pernice);

le pratiche relative alla elaborazione dei vini, che sono quelle tradizionalmente consolidate in zona per la vinificazione in bianco e in rosso dei vini tranquilli, adeguatamente differenziate per la tipologia di base e la tipologia Rosso con qualifica Riserva, riferita a rossi maggiormente strutturati, caratterizzati da una elaborazione che comporta determinati periodi di invecchiamento in botti di legno ed affinamento in bottiglia obbligatori; di tradizione consolidata è anche la produzione di vini rosati ottenuti dalla vinificazione in rosato di uve provenienti, per lo più, dalle varietà Sangiovese e Ciliegiole e quella di vini ottenuti da uve appassite, prodotti con la tradizionale tecnica del «vinsanto» utilizzando prevalentemente uve a bacca bianca (Trebbiano toscano, Malvasia bianca e Grechetto bianco) o bacca rossa (Sangiovese) nel caso in cui si produca la tipologia particolare «occhio di pernice»; in entrambi i casi, le uve subiscono un'accurata cernita e sono fatte appassire in locali idonei, per essere successivamente conservate ed invecchiate in tradizionali caratelli per un periodo adeguato.

B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'ambiente geografico

La DOC «Montecucco» è riferita alle tipologie Bianco e Rosso «di base», al Rosso con menzione «Riserva», al tipo Rosato, alla tipologia varietale Vermentino, ed alle tipologie tradizionali Vin Santo e Vin Santo Occhio di Pernice, le quali, dal punto di vista analitico ed organolettico, presentano caratteristiche molto evidenti e peculiari, descritte all'art. 6 del disciplinare, che ne permettono una chiara individuazione e tipizzazione legata all'ambiente geografico.

In particolare, tutti i vini presentano un modesto tenore di acidità (4,5 g/l), leggermente più elevato nei tipi rosato, bianco e Vermentino.

I vini rossi presentano un colore rosso rubino intenso, talora con riflessi violacei nei vini giovani, che sfuma al granato nei vini più maturi come quelli con qualifica Riserva, comunque influenzato, nella tonalità, dalla percentuale di Sangiovese presente: il Sangiovese, infatti, rispetto ad altri vitigni come il Cabernet, il Syrah e il Merlot, conta su di una quantità di antociani totali inferiore, a vantaggio, però, di una notevole ricchezza in tannini proantocianidici e catechine; per questo motivo, proprio in funzione della diversa presenza di Sangiovese (minimo 60%) e di quella di altre varietà a bacca rossa (fino al 40%), è possibile riscontrare una maggiore complessità aromatica con sfumature fruttate e speziate più evidenti e, al contempo, un'attenuazione della sensazione tannica del vitigno base — soprattutto nei vini più giovani — il che conferisce, ai vini, un gusto più rotondo e pieno, soprattutto se vengono affinati per un certo periodo prima dell'immissione al consumo; ed infatti il disciplinare di produzione prevede, per la tipologia Rosso, l'immissione al consumo solo a partire dal 1° settembre dell'anno successivo alla vendemmia. Nella tipologia che si fregia della qualifica «Riserva» l'intensità del profilo aromatico aumenta ed aumenta la sua complessità, ampiezza ed eleganza, con sentori di piccoli frutti accompagnati da evi-



denti note speziate, ed al palato si amplia la sensazione di lunghezza, di corpo e di volume; queste caratteristiche sono direttamente influenzate, infatti, dall'affinamento e dall'invecchiamento dei vini, ed è per questi motivi che il disciplinare stabilisce un invecchiamento minimo di un anno in botti di legno ed un affinamento in bottiglia di almeno sei mesi. Il vino Rosato si presenta con un colore dal rosa tenue al rosa cerasuolo, profumi freschi e fruttati, mentre al palato è sapido, asciutto ed armonico; il rosato è influenzato, nelle caratteristiche organolettiche, dalla presenza più o meno rilevante del vitigno Sangiovese (minimo 60%, da solo o congiuntamente al Ciliegio).

I vini bianchi «tranquilli» presentano un colore giallo paglierino, profumi delicati, freschi, con note floreali e fruttate più o meno accentuate, la cui ricchezza è in funzione della percentuale di Vermentino presente (minimo 40%, da solo o congiuntamente al Trebbiano toscano nella versione «base», che sale all'85% per l'omonima tipologia varietale) e delle altre varietà a bacca bianca eventualmente utilizzate, mentre al gusto si presentano asciutti, freschi, armonici, più o meno sapidi e morbidi, con un discreto tenore di acidità che contribuisce all'equilibrio gustativo dei vini.

La tipologia Vin Santo si presenta con un colore dal giallo dorato fino all'ambroato intenso, un profumo ricco e complesso, etereo, intenso, con evidenti note di frutta matura, di uva passa e candita, mentre al gusto denota sensazioni vellutate, rotonde, con una notevole lunghezza e persistenza. Il Vin Santo occhio di pernice è caratterizzato, invece, da un colore tra l'ambroato ed il topazio intenso, con un'ampia unghia rossiccia che si fa marrone con l'età, profumi intensi e ricchi di frutta matura con note che richiamano il cioccolato e la liquirizia, mentre al palato è morbido, vellutato, molto rotondo ed ampio, con retrogusto dolce ed una notevole lunghezza e persistenza delle note retro olfattive.

C) descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B)

L'orografia collinare e pedecollinare della zona di produzione, i suoli franchi, ricchi di pietrosità e scheletro derivanti fondamentalmente dal disfacimento di rocce arenarie, con o senza la partecipazione di rocce calcaree, naturalmente sgrondanti dalle acque reflue per la loro origine e struttura (caratterizzati in prevalenza da tessitura che varia dal medio impasto al medio impasto-sabbioso e al medio impasto-argilloso con sottosuolo ciottoloso), la composizione e la natura dei terreni medesimi, caratterizzati da una reazione per lo più sub-alcina o neutra, carenti di sostanza organica e di azoto, ben provvisti di fosforo assimilabile e moderatamente di potassio assimilabile, nel complesso, quindi, con una dotazione in microelementi e un quadro chimico-fisico ottimali; unite a un clima mite ma al contempo sufficientemente piovoso, ventilato, caratterizzato da una significativa escursione termica giornaliera, rappresentano le condizioni su cui i viticoltori nel corso della storia sono intervenuti con delle mirate pratiche agronomiche e gestionali dei suoli e dei vigneti.

Più nel dettaglio questi hanno, in primis, creato i propri impianti ricercando una proficua esposizione al sole, e successivamente sono intervenuti con pratiche quali la potatura verde, il diradamento dei grappoli, l'alta densità di impianto, ricercando al contempo delle basse rese produttive. A questa gestione agronomica sono state affiancate delle cantine realizzate secondo i più moderni criteri tecnologici, per realizzare un prodotto di elevata qualità.

Importante ricordare ancora come sul territorio siano stati realizzati numerosi progetti di studio incentrati soprattutto sulla scoperta, la conservazione e lo studio di vitigni storici, che hanno visto impegnate sia le Istituzioni locali sia l'Università di Pisa.

Si può affermare come, nel corso dei secoli, la coltivazione della vite abbia sempre costituito un'attività primaria nell'ambito dell'economia agricola del territorio del Montecucco; reperti affiorati, testi monastici e statuti, inchieste parlamentari, studi universitari, vigneti secolari, dimostrano il forte legame esistente tra la vite e le popolazioni ivi stanziati; legame che oggi trova la propria testimonianza nelle vecchie cantine, alcune scavate addirittura nella roccia, presenti praticamente in tutti i paesi della zona oppure nelle Sagre o nelle Feste dedicate alla Vendemmia o al Vino (quella di Cinigiano ad esempio ha una storia di circa mezzo secolo).

Ed è appunto sul consolidato rapporto territorio-uva-viticoltori che si è sviluppato un percorso che, partendo dal riconoscimento negli anni '80 di due indicazioni geografiche ha prima portato all'attribuzione della denominazione di origine controllata (1998) per le tipologie Rosso, Sangiovese, queste due anche con qualifica Riserva, Bianco e Vermentino, e successivamente ad un suo recente ampliamento (Decreto ministeriale 9 settembre 2011) ad ulteriori tre tipologie.

Art. 10

(Riferimenti alla struttura di controllo)

10.1 Nome e indirizzo dell'organismo di controllo:

Valoritalia s.r.l. - società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane XX settembre, n. 98/G - 00187 - Roma - Tel.: +39 06 45437975 e-mail: info@valoritalia.it ;

10.2 La società Valoritalia s.r.l. - società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane - è l'organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'art. 64 della legge n. 238/2016, che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all'art. 19, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all'art. 20 del Reg. UE n. 34/2019, per i prodotti beneficianti della denominazione di origine protetta, mediante una metodologia dei controlli combinata (sistemica ed a campione) nell'arco dell'intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato art. 19, par. 1, 2° capoverso.

10.3 In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un pre-determinato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il decreto ministeriale 2 agosto 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 253 del 30 ottobre 2018 e modificato con decreto ministeriale 3 marzo 2022 (*Gazzetta Ufficiale* n. 62 del 15 marzo 2022).

ALLEGATO B

DOCUMENTO UNICO

DENOMINAZIONE/DENOMINAZIONI

Montecucco

TIPO DI INDICAZIONE GEOGRAFICA:

DOP - Denominazione di origine protetta

CATEGORIE DI PRODOTTI VITIVINICOLI

1. Vino

DESCRIZIONE DEI VINI:

1. «Montecucco» Rosso anche Riserva e Rosato

BREVE DESCRIZIONE TESTUALE

Colore: rosso rubino intenso, tendente al granato nella Riserva; dal rosa tenue al rosa cerasuolo nel Rosato. Odore: vinoso e ampio, più elegante e caratteristico nella Riserva; fresco e fruttato nel rosato. Sapore: armonico, asciutto, giustamente tannico, più pieno, caldo ed elegante con eventuale sentore di legno nella Riserva; sapido, secco e armonico nel rosato. Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00 % vol; con la menzione Riserva 12,50 % vol; nel Rosato 11,50 % vol. Acidità totale minima: 4,50 g/l nel Rosso e nella menzione Riserva, 5 g/l nella tipologia Rosato; Acidità volatile massima 20 meq/l; Rosato 18 meq/l. Estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l; 25,0 g/l nella Riserva; 18,50 g/l nella tipologia Rosato.

Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa dell'UE e nazionale

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):

Acidità totale minima: in grammi per litro espresso in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro):

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro):

2. «Montecucco» Bianco anche con l'indicazione del vitigno «Vermentino».

BREVE DESCRIZIONE TESTUALE

Colore: giallo paglierino. Odore: delicato, fresco, più o meno fruttato, anche caratteristico nella tipologia Vermentino. Sapore: asciutto, fresco, caratteristico; morbido e sapido nel Vermentino. Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol; Estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l.



Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa dell'UE e nazionale

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):

Acidità totale minima: 5,00 in grammi per litro espresso in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro): 18,00

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro):

3. «Montecucco» Vin Santo e Vin Santo Occhio di Pernice.

BREVE DESCRIZIONE TESTUALE

Colore: dal giallo dorato all'ambroato intenso; tra l'ambroato e topazio intenso con ampia unghia rossiccia che si fa marrone con l'età nell' Occhio di Pernice. Odore: intenso, caratteristico di frutta matura, più complesso di frutta matura e altre sfumature nell'Occhio di Pernice. Sapore: intenso e vellutato, persistente con retrogusto dolce nell'Occhio di Pernice. Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 17,00 % vol. di cui almeno il 12,00 % sciolto, nell'Occhio di Pernice Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 20,00 % vol. di cui almeno il 15,00 % vol. svolto. Estratto non riduttore minimo: 25,0 g/l, nella tipologia Occhio di Pernice 27 g/l

Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa dell'UE e nazionale

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol): 12,00

Acidità totale minima: 4,50 in grammi per litro espresso in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro): 30,00

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro):

PRATICHE DI VINIFICAZIONE

Pratiche enologiche specifiche

Metodo di vinificazione del Vin Santo e del Vin Santo Occhio di Pernice Pratica enologica specifica

Le uve, dopo aver subito un'accurata cernita, devono essere sottoposte ad appassimento naturale in locali idonei. Tale appassimento deve essere protratto fino a quando le uve non raggiungono, prima dell'ammontatura, un adeguato contenuto zuccherino. Il vino deve essere conservato e invecchiato in recipienti di legno di adeguata capacità.

Rese massime:

«Montecucco» Rosso, Rosso Riserva e Rosato 63 ettolitri per ettaro

«Montecucco» Rosso, Rosso Riserva e Rosato

9,000 chilogrammi di uve per ettaro

«Montecucco» Bianco e Vermentino

77 ettolitri per ettaro

«Montecucco» Bianco e Vermentino

11,000 chilogrammi di uve per ettaro

«Montecucco» Vin Santo Occhio di Pernice

31,50 ettolitri per ettaro

«Montecucco» Vin Santo Occhio di Pernice

9,000 chilogrammi di uve per ettaro

«Montecucco» Vin Santo

38,50 ettolitri per ettaro

«Montecucco» Vin Santo

11,000 chilogrammi di uve per ettaro

ZONA GEOGRAFICA DELIMITATA

La zona di produzione ricade all'interno del territorio della Regione Toscana e, in particolare, comprende tutto o parte del territorio comunale di Cinigiano, Civitella Paganica, Campagnatico, Castel del Piano, Roccalbegna, Arcidosso e Seggiano, in provincia di Grosseto.

VARIETÀ DI UVE DA VINO

Ciliegiolo N.

Grechetto B.

Malvasia bianca Lunga B. - Malvasia Sangiovese N.

Trebbiano toscano B. - Trebbiano Vermentino B.

DESCRIZIONE DEL LEGAME/DEI LEGAMI

«Montecucco»

Il territorio è collinare e pedecollinare, il clima mite ma piovoso e ventilato quanto basta, con buona escursione termica giornaliera; i terreni sono franchi e ricchi di scheletro, derivanti dal disfacimento di rocce arenarie e con fertilità chimica e biologica elevata. È una zona viticola di grande tradizione, risalente agli Etruschi, ideale per la coltivazione della vite, allevata a Guyot e cordone speronato con elevate densità di impianto. Le varietà presenti sono soprattutto quelle tradizionali, come Sangiovese, Trebbiano toscano, Ciliegiolo, Vermentino, Malvasia bianca, Grechetto, che riescono a esprimere una forte caratterizzazione dei vini, freschi e profumati, di buona struttura.

ULTERIORI CONDIZIONI ESSENZIALI (CONFEZIONAMENTO, ETICHETTATURA, ALTRI REQUISITI)

Zona di vinificazione ed imbottigliamento

Quadro di riferimento giuridico:

Nella legislazione unionale

Tipo di condizione supplementare:

Imbottigliamento nella zona geografica delimitata

Descrizione della condizione:

Le operazioni di vinificazione, di appassimento delle uve e di invecchiamento e di imbottigliamento dei vini devono essere effettuate nell'ambito della provincia di Grosseto.

Tuttavia, tali operazioni, anche separatamente, sono consentite in cantine situate al di fuori della zona di cui al precedente paragrafo, purché all'interno del territorio amministrativo della Regione Toscana, sempre che tali cantine siano di pertinenza di aziende che in esse vinifichino, singolarmente o collettivamente uve idonee alla produzione della DOC dei vini «Montecucco» attenute da vigneti in conduzione.

Conformemente alla normativa dell'Unione europea, l'imbottigliamento o il condizionamento deve aver luogo nella predetta zona geografica delimitata per salvaguardare la qualità, la reputazione e garantire l'origine del prodotto.

nome di unità geografica più ampia

Quadro di riferimento giuridico:

Nella legislazione unionale

Tipo di condizione supplementare:

Disposizioni supplementari in materia di etichettatura Descrizione della condizione:

Per i vini designati con la denominazione di origine controllata «Montecucco» è obbligatoria l'indicazione in etichetta del nome geografico più ampio «Toscana».

Il nome geografico «Toscana» deve figurare in caratteri di altezza non superiore ai 2/3 (due terzi) rispetto a quelli utilizzati per l'indicazione della denominazione «Montecucco»

Il nome geografico «Toscana» deve essere sempre posto al di sotto della menzione specifica tradizionale «denominazione di origine controllata» (per esteso o con le sigle DOC o D.O.C.) oppure dell'espressione europea «denominazione di origine protetta», secondo la successione di seguito indicata:

Montecucco


Denominazione di origine controllata (o con le sigle DOC o D.O.C.) oppure Denominazione di origine protetta

Toscana

I caratteri del nome Toscana devono avere lo stesso font (tipo di carattere), stile, spaziatura, evidenza, colore e intensità colorimetrica dei caratteri che compongono il nome Montecucco.

Inoltre tutte le indicazioni elencate devono figurare su uno sfondo uniforme.

24A01871



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 10 aprile 2024.

Emissione dei buoni ordinari del Tesoro a 367 giorni, prima e seconda tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, e in particolare l'art. 71;

Visto l'art. 548 del «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato» (di seguito «Regolamento»), approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924, così come modificato dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica del 21 aprile 1961, n. 470;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modifiche, con il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico», (di seguito «Testo unico») e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 5048315 del 15 dicembre 2023, emanato in attuazione dell'art. 3 del «Testo unico» (di seguito «decreto cornice»), ove si definiscono per l'anno finanziario 2024 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 216 del 22 dicembre 2009 ed in particolare l'art. 23 relativo agli operatori «Specialisti in titoli di Stato italiani» (di seguito «Specialisti»);

Visto il decreto dirigenziale n. 993039 dell'11 novembre 2011 (decreto dirigenziale specialisti), concernente la «Selezione e la valutazione degli specialisti in titoli di Stato» e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo del 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo del 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche e integrazioni, recante disposizioni di riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visti gli articoli 4 e 11 del testo unico, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visti gli articoli 24 e seguenti del testo unico, in materia di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 17 aprile 2000, n. 143, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto direttoriale del 23 agosto 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. (oggi Euronext Securities Milan) il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto l'art. 17 del testo unico, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;


Visto il decreto ministeriale n. 3088 del 15 gennaio 2015, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento dei titoli di Stato;

Visto il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012, come successivamente modificato dal regolamento (UE) n. 2023/2845 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2023 per quanto riguarda la disciplina di regolamento, la prestazione di servizi transfrontalieri, la cooperazione in materia di vigilanza, la prestazione di servizi accessori di tipo bancario e i requisiti per i depositari centrali di titoli di paesi terzi, e come integrato dal regolamento delegato (UE) n. 2017/389 della Commissione dell'11 novembre 2016 per quanto riguarda i parametri per il calcolo delle penali pecuniarie per mancati regolamenti e le operazioni dei depositari centrali di titoli (CSD) negli Stati membri ospitanti e dal regolamento delegato (UE) n. 2018/1229 della Commissione del 25 maggio 2018 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento, come modificato dal regolamento delegato (UE) n. 2021/70 della Commissione del 23 ottobre 2020 con riferimento all'entrata in vigore dello stesso, dal regolamento delegato (UE) n. 2022/1930 della Commissione del 6 luglio 2022 per quanto riguarda la data di applicazione delle disposizioni relative alla procedura di acquisto forzoso e, da ultimo, dal regolamento delegato (UE) n. 2023/1626 della Commissione del 19 aprile 2023 per quanto riguarda il meccanismo di penalizzazione per i mancati regolamenti relativi alle operazioni compensate che le controparti centrali presentano a fini di regolamento;

Visto il decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023, concernente le «Disposizioni contabili in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato, nonché nelle operazioni di pronti contro termine svolte dal Ministero dell'economia e delle finanze»;

Vista la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante il «bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e il bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026», ed in particolare l'art. 3, comma 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Viste le linee guida della gestione del debito pubblico 2024;



Vista la determinazione n. 101204 del 23 novembre 2023, con la quale il direttore generale del Tesoro ha conferito a decorrere dal 1° gennaio 2024 la delega al dirigente generale capo della Direzione II in relazione alle attribuzioni in materia di debito pubblico, di cui al menzionato art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 398/2003, al fine di assicurare la continuità e la tempestività dell'azione amministrativa;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori ammessi a partecipare espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 5 aprile 2024 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 55.232 milioni di euro;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del testo unico nonché del decreto cornice, e in deroga all'art. 548 del regolamento, è disposta per il 12 aprile 2024 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro (appresso denominati BOT) a trecentosessantasette giorni con scadenza 14 aprile 2025, fino al limite massimo in valore nominale di 8.000 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in *tranche*.

Al termine della procedura di assegnazione, è altresì disposta l'emissione di un collocamento supplementare dei BOT di cui al presente decreto.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a rendimenti inferiori al «rendimento minimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il rendimento minimo accoglibile, corrispondente al rendimento medio ponderato di cui al punto a) decurtato di 50 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il rendimento medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un rendimento pari al maggiore tra il rendimento ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento minimo accolto nell'asta e il rendimento minimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a rendimenti superiori di oltre 100 punti base rispetto al rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate partendo dal rendimento più basso, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla *tranche* offerta, il rendimento medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo crescente rispetto al rendimento e pari alla metà della *tranche* offerta.

Sono escluse dal calcolo del rendimento medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile - derivanti dai meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto - e il rendimento medio ponderato di aggiudicazione, nonché il corrispondente prezzo medio ponderato.

In caso di emissioni di *tranche* successive alla prima, il decreto di cui al comma precedente riporterà altresì il prezzo medio ponderato determinato ai fini fiscali, ai sensi dell'art. 17 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di 1.000 euro e gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del regolamento, la durata dei BOT può essere espressa in «giorni».


Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare all'asta gli operatori specialisti nonché gli aspiranti specialisti.

Sia gli specialisti che gli aspiranti partecipano in proprio e per conto terzi.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori specialisti e con gli operatori notificati dal Ministero dell'economia e delle finanze



che intendano avanzare domanda di iscrizione nell'elenco specialisti, per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di Tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori ammessi a partecipare alle aste devono essere formulate in termini di rendimento, che può assumere valori positivi, nulli o negativi. Tali rendimenti sono da considerare lordi ed espressi in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di trecentosessanta giorni.

Le richieste degli operatori devono essere inviate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo rendimento. Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione del rendimento.

I rendimenti indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra. Eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per difetto.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore a 1.500.000 euro di capitale nominale.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con il rendimento più basso e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile di cui all'art. 5 vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere alla Banca d'Italia, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, comma 3, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11,00 del giorno 10 aprile 2024. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite dalla Banca d'Italia, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, in presenza di un rappresentante della Banca medesima e con l'intervento, anche tramite sistemi di comunicazione telematica, di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, che ha funzioni di ufficiale rogante e redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna *tranche*, i rendimenti di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi passivi o attivi, determinati dalla differenza tra 100 e i corrispondenti prezzi di aggiudicazione.

In caso di eventi straordinari la Banca d'Italia ed il Ministero dell'economia e delle finanze, in deroga a quanto previsto dal comma precedente, ciascuno per le rispettive competenze, possono scegliere di svolgere le operazioni d'asta, relative al titolo oggetto della presente emissione, da remoto mediante l'ausilio di strumenti informatici, sulla base di modalità concordate dalle due istituzioni.

Art. 12.

Le sezioni di Tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna *tranche* emessa e rilasciano - nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto - quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per gli interessi passivi graverà sul capitolo 2215 (unità di voto 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2025 o a quelli corrispondenti per il medesimo anno.

L'entrata relativa agli interessi attivi verrà imputata al Capo X, capitolo 3240, art. 3 (unità di voto 2.1.93), con valuta pari al giorno di regolamento dei titoli indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto. A fronte di tale versamento, la competente sezione di Tesoreria dello Stato rilascerà apposita quietanza di entrata.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al rendimento rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a cinque richieste ciascuna a un rendimento diverso.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine crescente dei rendimenti offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al rendimento massimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.



Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai prezzi corrispondenti ai rendimenti indicati dagli operatori.

Art. 15.

Ultimate le operazioni di assegnazione, ha inizio il collocamento supplementare di detti titoli semestrali, di cui all'art. 1 del presente decreto, per un importo pari al 10% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria.

Tale *tranche* è riservata ai soli specialisti che hanno partecipato all'asta della *tranche* ordinaria con almeno una richiesta effettuata a un rendimento non superiore al rendimento massimo accoglibile di cui all'art. 3 del presente decreto. Questi possono partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 11 aprile 2024.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare ha luogo al rendimento medio ponderato di aggiudicazione dell'asta della *tranche* ordinaria; eventuali richieste formulate ad un rendimento diverso vengono aggiudicate al descritto rendimento medio ponderato.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 11. La richiesta di ciascuno specialista dovrà essere presentata secondo le modalità degli articoli 9 e 10 e deve contenere l'indicazione dell'importo dei titoli che si intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non può essere inferiore ad 1.500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non vengono prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non può superare l'intero importo offerto nel collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore sono accettate fino al limite dell'importo offerto nel collocamento supplementare stesso.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile di cui all'art. 5 vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 16.

L'importo spettante di diritto a ciascuno specialista nel collocamento supplementare è così determinato:

a) per un importo pari al 5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste ordinarie dei BOT semestrali, ivi compresa quella ordinaria immediatamente precedente alla riapertura stessa, e il totale assegnato nelle medesime aste agli stessi specialisti ammessi a partecipare al collocamento supplementare; non concorrono alla determinazione dell'importo spettante a ciascuno specialista gli importi assegnati secondo le modalità di cui all'art. 2 del presente decreto;

b) per un importo ulteriore pari al 5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, è attribuito in base alla valutazione, effettuata dal Tesoro, della *performance*

relativa agli specialisti medesimi, rilevata trimestralmente sulle sedi di negoziazione all'ingrosso selezionate ai sensi dell'art. 23, commi 10, 11, 13 e 14, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 22 dicembre 2009, n. 216, citato nelle premesse; tale valutazione viene comunicata alla Banca d'Italia e agli specialisti stessi.

Le richieste sono soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno specialista il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto. Qualora uno o più specialisti dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza viene assegnata agli operatori che abbiano presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione viene effettuata in base alle quote di cui alle precedenti lettere a) e b).

Il regolamento dei titoli sottoscritti nel collocamento supplementare viene effettuato dagli operatori assegnatari nello stesso giorno di regolamento dei titoli assegnati nell'asta ordinaria indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto.

Art. 17.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato - espresso con arrotondamento al terzo decimale - corrispondente al rendimento medio ponderato della prima *tranche*.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo del 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche e integrazioni, e al decreto legislativo del 21 novembre 1997, n. 461 e successive modifiche e integrazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 aprile 2024

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI


24A01899

DECRETO 11 aprile 2024.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 3,50%, con godimento 16 gennaio 2024 e scadenza 15 febbraio 2031, quarta e quinta *tranche*.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modifiche, con il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico» (di seguito «testo unico»), ed in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale,



il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto n. 101633 del 19 dicembre 2022 (di seguito «decreto di massima») e successive modifiche ed integrazioni con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine da collocare tramite asta;

Visto il decreto ministeriale n. 5048315 del 15 dicembre 2023, emanato in attuazione dell'art. 3 del «Testo unico» (di seguito «decreto cornice»), ove si definiscono per l'anno finanziario 2024 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Visto il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012, come successivamente modificato dal regolamento (UE) n. 2023/2845 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2023 per quanto riguarda la disciplina di regolamento, la prestazione di servizi transfrontalieri, la cooperazione in materia di vigilanza, la prestazione di servizi accessori di tipo bancario e i requisiti per i depositari centrali di titoli di paesi terzi, e come integrato dal regolamento delegato (UE) n. 2017/389 della Commissione dell'11 novembre 2016 per quanto riguarda i parametri per il calcolo delle penali pecuniarie per mancati regolamenti e le operazioni dei depositari centrali di titoli (CSD) negli Stati membri ospitanti e dal regolamento delegato (UE) n. 2018/1229 della Commissione del 25 maggio 2018 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento, come modificato dal regolamento delegato (UE) n. 2021/70 della Commissione del 23 ottobre 2020 con riferimento all'entrata in vigore dello stesso, dal regolamento delegato (UE) n. 2022/1930 della Commissione del 6 luglio 2022 per quanto riguarda la data di applicazione delle disposizioni relative alla procedura di acquisto forzoso e, da ultimo, dal regolamento delegato (UE) n. 2023/1626 della Commissione del 19 aprile 2023 per quanto riguarda il meccanismo di penalizzazione per i mancati regolamenti relativi alle operazioni compensate che le controparti centrali presentano a fini di regolamento;

Visto il decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023, concernente le «Disposizioni contabili in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato, nonché nelle operazioni di pronti contro termine svolte dal Ministero dell'economia e delle finanze»;

Visto il decreto ministeriale n. 96718 del 7 dicembre 2012, concernente le «Disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all'inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato (*stripping*)»;

Vista la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante il «bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e il bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026», ed in particolare l'art. 3, comma 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto l'8 aprile 2024 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 55.232 milioni di euro;

Vista la determinazione n. 101204 del 23 novembre 2023, con la quale il direttore generale del Tesoro ha conferito a decorrere dal 1° gennaio 2024 la delega al dirigente generale capo della Direzione II in relazione alle attribuzioni in materia di debito pubblico, di cui al menzionato art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 398/2003, al fine di assicurare la continuità e la tempestività dell'azione amministrativa;

Visti i propri decreti in data 9 gennaio e 13 marzo 2024, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime tre *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 3,50% con godimento 16 gennaio 2024 e scadenza 15 febbraio 2031;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quarta *tranche* dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del «Testo unico» nonché del «decreto cornice», è disposta l'emissione di una quarta *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 3,50%, avente godimento 16 gennaio 2024 e scadenza 15 febbraio 2031. L'emissione della predetta *tranche* viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 3.000 milioni di euro e un importo massimo di 3.500 milioni di euro.

I buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 3,50%, pagabile in due semestralità posticipate, il 15 febbraio ed il 15 agosto di ogni anno di durata del prestito.

La prima cedola dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenuta in scadenza, non verrà corrisposta.


Sui buoni medesimi possono essere effettuate operazioni di separazione e ricostituzione delle componenti cedolari dal valore di rimborso del titolo («*coupon stripping*»).

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel «decreto di massima», che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla *tranche* di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11,00 del giorno 11 aprile 2024, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7, 8, 9, 10 e 11 del «decreto di massima».

La provvigione di collocamento, pari a 0,150% del capitale nominale sottoscritto, verrà corrisposta secondo le modalità di cui all'art. 8 del «decreto di massima» indicato nelle premesse.



Art. 3.

Al termine delle operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo ha luogo il collocamento della quinta *tranche* dei titoli stessi, secondo le modalità indicate negli articoli 12, 13, 14 e 15 del «decreto di massima».

L'importo della *tranche* relativa al titolo oggetto della presente emissione sarà pari al 20 per cento secondo quanto stabilito dall'art. 14, comma 2, del «decreto di massima».

Gli specialisti in titoli di Stato hanno la facoltà di partecipare al collocamento supplementare, inoltrando le domande di sottoscrizione entro le ore 15,30 del giorno 12 aprile 2024.

Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 15 aprile 2024, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per sessanta giorni. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 e del decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023, citati nelle premesse.

Art. 5.

Il 15 aprile 2024 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la Sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, il ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse del 3,50% annuo lordo, dovuto allo Stato.

La predetta sezione di Tesoreria rilascia, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.171) per l'importo relativo al ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.93) per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2024 faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2031 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato, ad ogni cadenza di pagamento trimestrale, dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al

capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 21.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2024 o a quello corrispondente per gli anni successivi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 aprile 2024

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

24A01904

DECRETO 11 aprile 2024.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 2,95%, con godimento 15 gennaio 2024 e scadenza 15 febbraio 2027, settima e ottava *tranche*.


IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modifiche, con il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico» (di seguito «Testo unico»), ed in particolare l'articolo 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto n. 101633 del 19 dicembre 2022 (di seguito «decreto di massima») e successive modifiche ed integrazioni con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine da collocare tramite asta;

Visto il decreto ministeriale n. 5048315 del 15 dicembre 2023, emanato in attuazione dell'articolo 3 del «Testo unico» (di seguito «decreto cornice»), ove si definiscono per l'anno finanziario 2024 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Visto il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012, come successivamente modificato dal



regolamento (UE) n. 2023/2845 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2023 per quanto riguarda la disciplina di regolamento, la prestazione di servizi transfrontalieri, la cooperazione in materia di vigilanza, la prestazione di servizi accessori di tipo bancario e i requisiti per i depositari centrali di titoli di paesi terzi, e come integrato dal regolamento delegato (UE) n. 2017/389 della Commissione dell'11 novembre 2016 per quanto riguarda i parametri per il calcolo delle penali pecuniarie per mancati regolamenti e le operazioni dei depositari centrali di titoli (CSD) negli Stati membri ospitanti e dal regolamento delegato (UE) n. 2018/1229 della Commissione del 25 maggio 2018 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento, come modificato dal regolamento delegato (UE) n. 2021/70 della Commissione del 23 ottobre 2020 con riferimento all'entrata in vigore dello stesso, dal regolamento delegato (UE) n. 2022/1930 della Commissione del 6 luglio 2022 per quanto riguarda la data di applicazione delle disposizioni relative alla procedura di acquisto forzoso e, da ultimo, dal regolamento delegato (UE) n. 2023/1626 della Commissione del 19 aprile 2023 per quanto riguarda il meccanismo di penalizzazione per i mancati regolamenti relativi alle operazioni compensate che le controparti centrali presentano a fini di regolamento;

Visto il decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023, concernente le «Disposizioni contabili in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato, nonché nelle operazioni di pronti contro termine svolte dal Ministero dell'economia e delle finanze»;

Vista la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante il «bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e il bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026», ed in particolare l'articolo 3, comma 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto l'8 aprile 2024 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 55.232 milioni di euro;

Vista la determinazione n. 101204 del 23 novembre 2023, con la quale il direttore generale del Tesoro ha conferito a decorrere dal 1° gennaio 2024 la delega al dirigente generale Capo della Direzione II in relazione alle attribuzioni in materia di debito pubblico, di cui al menzionato art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 398/2003, al fine di assicurare la continuità e la tempestività dell'azione amministrativa;

Visti i propri decreti in data 10 gennaio, 12 febbraio e 13 marzo 2024, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime sei *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 2,95% con godimento 15 gennaio 2024 e scadenza 15 febbraio 2027;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una settima *tranche* dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 del «Testo unico» nonché del «decreto cornice», è disposta l'emissione di una settima *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 2,95%, avente godimento 15 gennaio 2024 e scadenza 15 febbraio 2027. L'emissione della predetta *tranche* viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 2.750 milioni di euro e un importo massimo di 3.000 milioni di euro.

I buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 2,95%, pagabile in due semestralità posticipate, il 15 febbraio ed il 15 agosto di ogni anno di durata del prestito.

La prima cedola dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenuta in scadenza, non verrà corrisposta.

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel «decreto di massima», che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla *tranche* di cui all'articolo 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11,00 del giorno 11 aprile 2024, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7, 8, 9, 10 e 11 del «decreto di massima».

La provvigione di collocamento, pari a 0,100% del capitale nominale sottoscritto, verrà corrisposta secondo le modalità di cui all'articolo 8 del «decreto di massima» indicato nelle premesse.

Art. 3.

Al termine delle operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo ha luogo il collocamento della ottava *tranche* dei titoli stessi, secondo le modalità indicate negli articoli 12, 13, 14 e 15 del «decreto di massima».


L'importo della *tranche* relativa al titolo oggetto della presente emissione sarà pari al 20 per cento secondo quanto stabilito dall'articolo 14, comma 2, del «decreto di massima».

Gli specialisti in titoli di Stato hanno la facoltà di partecipare al collocamento supplementare, inoltrando le domande di sottoscrizione entro le ore 15,30 del giorno 12 aprile 2024.

Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 15 aprile 2024, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per 60 giorni. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 e del decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023, citati nelle premesse.



Art. 5.

Il 15 aprile 2024 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la Sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, il ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse del 2,95% annuo lordo, dovuto allo Stato.

La predetta sezione di Tesoreria rilascia, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, articolo 3 (unità di voto parlamentare 4.1.171) per l'importo relativo al ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240, articolo 3 (unità di voto parlamentare 2.1.93) per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2024 faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2027 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'articolo 2 del presente decreto, sarà scritturato, ad ogni cadenza di pagamento trimestrale, dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 21.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2024 o a quello corrispondente per gli anni successivi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 aprile 2024

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

24A01905

DECRETO 11 aprile 2024.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione di buoni del Tesoro poliennali 4,15%, con godimento 1° ottobre 2023 e scadenza 1° ottobre 2039, seconda e terza tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modifiche, con il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico» (di seguito «Testo unico»), ed in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare


operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto n. 101633 del 19 dicembre 2022 (di seguito «decreto di massima») e successive modifiche ed integrazioni con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine da collocare tramite asta;

Visto il decreto ministeriale n. 5048315 del 15 dicembre 2023, emanato in attuazione dell'art. 3 del «Testo unico» (di seguito «decreto cornice»), ove si definiscono per l'anno finanziario 2024 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Visto il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012, come successivamente modificato dal regolamento (UE) n. 2023/2845 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2023 per quanto riguarda la disciplina di regolamento, la prestazione di servizi transfrontalieri, la cooperazione in materia di vigilanza, la prestazione di servizi accessori di tipo bancario e i requisiti per i depositari centrali di titoli di Paesi terzi, e come integrato dal regolamento delegato (UE) n. 2017/389 della Commissione dell'11 novembre 2016 per quanto riguarda i parametri per il calcolo delle penali pecuniarie per mancati regolamenti e le operazioni dei depositari centrali di titoli (CSD) negli Stati membri ospitanti e dal regolamento delegato (UE) n. 2018/1229 della Commissione del 25 maggio 2018 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento, come modificato dal regolamento delegato (UE) n. 2021/70 della Commissione del 23 ottobre 2020 con riferimento all'entrata in vigore dello stesso, dal regolamento delegato (UE) n. 2022/1930 della Commissione del 6 luglio 2022 per quanto riguarda la data di applicazione delle disposizioni relative alla procedura di acquisto forzoso e, da ultimo, dal regolamento delegato (UE) n. 2023/1626 della Commissione del 19 aprile 2023 per quanto riguarda il meccanismo di penalizzazione per i mancati regolamenti relativi alle operazioni compensate che le controparti centrali presentano a fini di regolamento;

Visto il decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023, concernente le «Disposizioni contabili in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato, nonché nelle operazioni di pronti contro termine svolte dal Ministero dell'economia e delle finanze»;



Visto il decreto ministeriale n. 96718 del 7 dicembre 2012, concernente le «Disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all'inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato (*stripping*)»;

Vista la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante il «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e il bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026», ed in particolare l'art. 3, comma 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto l'8 aprile 2024 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 55.232 milioni di euro;

Vista la determinazione n. 101204 del 23 novembre 2023, con la quale il direttore generale del Tesoro ha conferito a decorrere dal 1° gennaio 2024 la delega al dirigente generale capo della Direzione II in relazione alle attribuzioni in materia di debito pubblico, di cui al menzionato art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 398/2003, al fine di assicurare la continuità e la tempestività dell'azione amministrativa;

Visto il proprio decreto in data 1° febbraio 2024, con il quale è stata disposta l'emissione della prima *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 4,15% con godimento 1° ottobre 2023 e scadenza 1° ottobre 2039;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una seconda *tranche* dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del «Testo unico» nonché del «decreto cornice», è disposta l'emissione di una seconda *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 4,15%, avente godimento 1° ottobre 2023 e scadenza 1° ottobre 2039. L'emissione della predetta *tranche* viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 1.250 milioni di euro e un importo massimo di 1.750 milioni di euro.

I buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 4,15%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° aprile ed il 1° ottobre di ogni anno di durata del prestito.

La prima cedola dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenuta in scadenza, non verrà corrisposta.

Sui buoni medesimi possono essere effettuate operazioni di separazione e ricostituzione delle componenti cedolari dal valore di rimborso del titolo («*coupon stripping*»).

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel «decreto di massima», che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla *tranche* di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11,00 del giorno 11 aprile 2024, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7, 8, 9, 10 e 11 del «decreto di massima».

La provvigione di collocamento, pari a 0,250% del capitale nominale sottoscritto, verrà corrisposta secondo le modalità di cui all'art. 8 del «decreto di massima» indicato nelle premesse.

Art. 3.

Al termine delle operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo ha luogo il collocamento della terza *tranche* dei titoli stessi, secondo le modalità indicate negli articoli 12, 13, 14 e 15 del «decreto di massima».

L'importo della *tranche* relativa al titolo oggetto della presente emissione sarà pari al 20 per cento secondo quanto stabilito dall'art. 14, comma 2, del «decreto di massima».

Gli specialisti in titoli di Stato hanno la facoltà di partecipare al collocamento supplementare, inoltrando le domande di sottoscrizione entro le ore 15,30 del giorno 12 aprile 2024.

Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 15 aprile 2024 al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per quattordici giorni. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 e del decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023, citati nelle premesse.

Art. 5.

Il 15 aprile 2024 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, il ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse del 4,15% annuo lordo, dovuto allo Stato.

La predetta sezione di Tesoreria rilascia, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.171) per l'importo relativo al ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.93) per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2024 faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.



L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2039 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato, ad ogni cadenza di pagamento trimestrale, dalle sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 21.1; codice ge-

stionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2024 o a quello corrispondente per gli anni successivi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 aprile 2024

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

24A01907

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Xanax»

Estratto determina IP n. 182 del 25 marzo 2024

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale XANAX 1mg compresse 30 comp dalla Romania con numero di autorizzazione 7760/2015/01, intestato alla società Upjohn Eesv Rivium Westlaan 142, 2909 LD Capelle AAN Den Ijssel, Olanda e prodotto da Pfizer Italia S.r.l., località Marino del Tronto - 63100 Ascoli Piceno (AP), Italia, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: Farmed S.r.l., con sede legale in via Cavallerizza a Chiaia, 8 - 80121 Napoli.

Confezione: XANAX «1 mg compresse» 20 compresse in blister PVC/Al.

Codice A.I.C.: 045189127 (in base 10) 1C3207 (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse.

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: alprazolam 1 mg;

eccipienti: lattosio monoidrato, cellulosa microcristallina, docusato sodico, sodio benzoato, silice colloidale anidra, amido di mais, magnesio stearato, eritrosine (E127), Brilliant Blue FCF (E133) lacca di alluminio.

Inserire all'art. 1:

modificare le condizioni di conservazione riportate al paragrafo 5 «Come conservare «XANAX»» del foglio illustrativo e sulle etichette come di seguito riportato:

conservare a temperature inferiori a 25°C, nella confezione originale;

modificare la descrizione del medicinale al paragrafo 6 del foglio illustrativo «Descrizione dell'aspetto di XANAX e contenuto delle confezioni» come di seguito riportato:

le compresse di XANAX da 1 mg sono compresse ovali di colore viola chiaro con una linea di incisione su un lato e con «Upjohn 90» sull'altro lato. Le compresse sono disponibili in blister di PVC/alluminio in confezione da 20 compresse.

Officine di confezionamento secondario:

GXO Logistics Pharma Italy S.p.a., via Amendola, 1 - 20049 Caleppio di Settala (MI);

Pharma Partners S.r.l., via E. Strobino, 55/57 - 59100 Prato (PO);

De Salute S.r.l., via Biasini, 26 - 26015 Soresina (CR).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: XANAX «1 mg compresse» 20 compresse in blister PVC/Al.

Codice A.I.C.: 045189127.

Classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: XANAX «1 mg compresse» 20 compresse in blister PVC/Al.

Codice A.I.C.: 045189127.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi; l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A01767

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Cover syl»

Estratto determina IP n. 183 del 25 marzo 2024

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale COVERSYL «5 mg film coated tablets» 30 tablets dalla Grecia con numero di autorizzazione 51514/20.07.2011, intestato alla società Servier Hellas Pharmaceuticals Ltd Fraggoklisias 7, 151 25 Maroussi, Grecia e prodotto da Les Laboratoires Servier Industrie 905 Route De Saran 45520 Gidy - Francia, da Servier (Ireland) Industries Ltd Gorey Road Arklow - Co. Wicklow - Irlanda e da Anpharm Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne S.A. 03-236 Varsavia UL. Annopol 6B - Polonia con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: New Pharmashop S.r.l. con sede legale in CIS di Nola Isola 1, Torre 1, Int. 120 80035 Nola (NA).

Confezione: COVERSYL «5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in contenitore per compresse PP.



Codice A.I.C.: 051109015 (in base 10) 1JRR4R(in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Composizione: una compressa rivestita con film contiene:

principio attivo: 3,395 mg di perindopril;

eccipienti:

nucleo della compressa: lattosio monoidrato, magnesio stearato, maltodestrina, silice colloidale idrofoba, sodio amido glicolato (tipo A);

rivestimento con film: glicerolo, ipromellosa, complessi rameici di clorofilline, macrogol 6000, magnesio stearato, titanio biossido.

Officine di confezionamento secondario:

De Salute S.r.l. - via Biasini n. 26 - 26015 Soresina (CR);

Pharma Partners S.r.l. - via E. Strobino n. 55/57 - 59100 Prato (PO);

S.C.F. S.r.l. - via F. Barbarossa n. 7 - 26824 Cavenago D'Adda - (LO).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: COVERSYL «5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in contenitore per compresse PP.

Codice A.I.C.: 051109015.

Classe di rimborsabilità: Cnn.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: COVERSYL «5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in contenitore per compresse PP.

Codice A.I.C.: 051109015.

RR – medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi; l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A01768

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Coversyl»

Estratto determina IP n. 184 del 25 marzo 2024

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale COVERSYL «10 mg film coated tablets» 30 tablets dalla Grecia con numero di autorizzazione 51515/20.07.2011, intestato alla società Servier Hellas Pharmaceuticals LTD Fragkoklisias 7, 151 25 Maroussi, Grecia e prodotto da Les Laboratoires Servier Industrie 905 Route De Saran 45520 Gidy - Francia, da Servier (Ireland) Industries LTD Gorey Road Arklow - Co. Wicklow - Irlanda e da Anpharm Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne S.A. 03-236 Varsavia UL. Annopol 6B - Polonia con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: New Pharmashop S.r.l. con sede legale in CIS Di Nola Isola 1, Torre 1, Int. 120 80035 Nola NA.

Confezione: COVERSYL «10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in contenitore per compresse PP - A.I.C.: 051109027 (in base 10) 1JRR53(in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Composizione: una compressa rivestita con film contiene:

principio attivo: 6,790 mg di perindopril

eccipienti: Nucleo della compressa: lattosio monoidrato, magnesio stearato, maltodestrina, silice colloidale idrofoba, sodio amido glicolato (tipo A). Rivestimento con film: glicerolo, ipromellosa, complessi rameici di clorofilline, macrogol 6000, magnesio stearato, titanio biossido.

Officine di confezionamento secondario:

Pharma Partners S.r.l. via E. Strobino, 55/57 59100 Prato (PO);

De Salute S.r.l. via Biasini, 26 26015 Soresina (CR);

S.C.F. S.r.l. via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago D'Adda - LO.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: COVERSYL «10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in contenitore per compresse PP - A.I.C.: 051109027.

Classe di rimborsabilità: Cnn.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: COVERSYL «10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in contenitore per compresse PP - A.I.C.: 051109027.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi; l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.


24A01769

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Fucidin»

Estratto determina IP n. 185 del 20 marzo 2024

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale FUCIDIN CREMA TUBO da 30 g dalla Grecia con numero di autorizzazione 32947/25-09-2013 e 41535/22-9-2008, intestato alla società Leo Pharmaceutical Hellas S.A. Papanikoli 22A, 152 32 Halandri, Grecia e prodotto da Leo Pharmaceutical Hellas S.A. Papanikoli 22A, 152 32 Halandri, Grecia e prodotto da Leo Pharma Manufacturing Italy S.r.l. via E. Schering 21, 20054 Segrate (MI), Italia e da Leo Laboratories LTD Cashel Road, Dublin 12, Irlanda, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: Programmi Sanitari Integrati S.r.l. con sede legale in via Giovanni Lanza, 3 20121 Milano.



Confezione: FUCIDIN «20 mg/g crema» tubo in al da 30 g.
Codice di A.I.C.: 051054017 (in base 10) 1JQ1G1(in base 32).

Forma farmaceutica: crema.

Composizione: 1 g di crema contiene:

principio attivo: acido fusidico mg 20;

eccipienti: butilidrossianisolo, alcool cetilico, potassio sorbato, glicerolo, paraffina liquida, polisorbato 60, vaselina bianca, all-rac- α -tocoferolo, acido cloridrico, acqua purificata.

Officine di confezionamento secondario:

Falorni S.r.l., via dei Frilli, 25 - 50019 Sesto Fiorentino (FI);

Prespack Sp.zo.o., ul. Sadowa 38. 60-185 Polonia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: FUCIDIN «20 mg/g crema» tubo in al da 30 g - A.I.C.: 051054017.

Classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: FUCIDIN «20 mg/g crema» tubo in al da 30 g.

Codice di A.I.C.: 051054017.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi; l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A01770

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di deferasirox, «Deferasirox Pharmathen».

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 99/2024 del 8 aprile 2024

Procedure europee:

DK/H/3112/001-003/DC;

DK/H/3112/001-003/IB/001.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale DEFERASIROX PHARMATHEN, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggio e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare A.I.C.: Pharmathen SA, con sede legale e domicilio fiscale in 6 Dervenakion str., 15351 Pallini Attiki, Grecia (GR)

Confezioni:

«90 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 050816014 (in base 10) 1JGT0G (in base 32);

«90 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 050816026 (in base 10) 1JGT0U (in base 32);

«180 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 050816038 (in base 10) 1JGT16 (in base 32);

«180 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 050816040 (in base 10) 1JGT18 (in base 32);

«360 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 050816053 (in base 10) 1JGT1P (in base 32);

«360 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 050816065 (in base 10) 1JGT21 (in base 32);

«360 mg compresse rivestite con film» 300 (10X30) compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 050816077 (in base 10) 1JGT2F (in base 32).

Principio attivo: Deferasirox

Produttori responsabili del rilascio dei lotti:

Pharmathen International S.A.,

Industrial Park Sapes, Rodopi Prefecture, Block No 5, Rodopi 69300, Grecia;

Pharmathen SA,

6 Dervenakion str., 15351 Pallini Attiki, Grecia;

Pharmadox Healthcare LTD,

KW20A Kordin Industrial Park, Paola PLA3000, Malta;

G.L. Pharma GmbH,

Schlossplatz 1, 8502 Lannach, Austria.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: classificazione ai fini della rimborsabilità. Apposita sezione della classe di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per le confezioni sopra indicate, per tutti i dosaggi per le confezioni fino a 90 compresse è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: RNRL - medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti: ematologo.

Per la confezione sopra indicata, per il dosaggio da 360 mg per la confezione da 300 compresse è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

Classificazione ai fini della fornitura: OSP - medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile.

Stampati


Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'articolo 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso



in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quarter*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale *web* dell'Agenzia europea dei medicinali.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Prima dell'inizio della commercializzazione del medicinale sul territorio nazionale, è fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio di distribuire il materiale educativo per il medico e il pacchetto informativo per il paziente, i cui contenuti e formati sono soggetti alla preventiva approvazione del competente Ufficio di AIFA, unitamente ai mezzi di comunicazione, alle modalità di distribuzione e a qualsiasi altro aspetto inerente alla misura addizionale prevista. Qualora si riscontri che il titolare abbia immesso in commercio il prodotto medicinale in violazione degli obblighi e delle condizioni di cui al precedente comma, il presente provvedimento autorizzativo potrà essere oggetto di revoca, secondo quanto disposto dall'art. 43, comma 3, decreto ministeriale 30 aprile 2015; in aggiunta, ai sensi dell'art. 142, commi 1 e 2, decreto legislativo n. 219/2006, AIFA potrà disporre il divieto di vendita e di utilizzazione del medicinale, provvedendo al ritiro dello stesso dal commercio o al sequestro, anche limitatamente a singoli lotti.

Salvo il caso che il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni penali di cui all'art. 147, commi 2 e 6, e le sanzioni amministrative di cui all'art. 148, comma 22, decreto legislativo n. 219/2006.

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data Comune di rinnovo europeo (CRD) 30 novembre 2026, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A01872

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di sitagliptin cloridrato monoidrato e metformina cloridrato, «Sitagliptin e Metformina Zentiva».

Estratto determina AAM/PPA n. 249/2024 del 5 aprile 2024

È autorizzata la variazione tipo IB B.II.e.1.b.1), aggiunta del confezionamento in flacone HDPE con tappo in PP contenente gel di silice come essiccante per la confezione da 196 compresse, con la conseguente immissione in commercio del medicinale SITAGLIPTIN E METFORMINA ZENTIVA nelle confezioni di seguito indicate:

confezioni:

«50 mg/850 mg compresse rivestite con film» - 196 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 049929110 (base 10) 1HMQWQ (base 32);

«50 mg/1000 mg compresse rivestite con film» - 196 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 049929122 (base 10) 1HMQX2 (base 32).

Principio attivo: sitagliptin cloridrato monoidrato, metformina cloridrato.

Codice pratica: C1B/2023/2525.

Codice di procedura europea: CZ/H/1024/001-002/IB/006.

Titolare A.I.C.: ZENTIVA Italia S.r.l. (codice fiscale 11388870153) con sede legale e domicilio fiscale in via P. Paleocapa, 7, 20121, Milano, Italia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: «C(nn)» (classe non negoziata).

Classificazione ai fini della fornitura

Per le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: RR (medicinali soggetti a prescrizione medica).

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.


Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A01873

Sospensione della registrazione concernente la produzione di sostanze attive per uso umano

Con il provvedimento n.aAPI-20/2024 del 5 aprile 2024 è stata sospesa la registrazione concernente la produzione/importazione di sostanze attive dell'officina farmaceutica sita in Brindisi (BR) via Angelo Titi, 22/26, rilasciata alla società Euroapi Italy S.r.l.

24A01874



Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di metformina cloridrato, «Metformina ELC».

Estratto determina AAM/PPA n. 230/2024 del 5 aprile 2024

Trasferimento di titolarità: MC1/2023/986.

Cambio nome: C1B/2023/2763.

Numero procedura europea: NL/H/4764/001-002/IB/002/G.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora intestato a nome della società ELC GROUP S.r.o., con sede legale e domicilio fiscale in Karolinska 650/1, Karlin, 18600 Praga, Repubblica Ceca.

Medicinale: METFORMINA ELC

confezioni A.I.C. n.:

049403013 - «500 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse in blister Al/Pvc/Pvdc;

049403025 - «500 mg compresse a rilascio prolungato» 60 compresse in blister Al/Pvc/Pvdc;

049403037 - «500 mg compresse a rilascio prolungato» 90 compresse in blister Al/Pvc/Pvdc;

049403049 - «750 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse in blister Al/Pvc/Pvdc;

049403052 - «750 mg compresse a rilascio prolungato» 60 compresse in blister Al/Pvc/Pvdc;

049403064 - «750 mg compresse a rilascio prolungato» 90 compresse in blister Al/Pvc/Pvdc

alla società Inventia Healthcare B.V., con sede legale e domicilio fiscale in Graaf Engelbertlaan 75, 4837DS Breda, Paesi Bassi.

Con variazione della denominazione del medicinale in: METFORMINA INVENTIA.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A01884

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di landiololo, «Landiobloc».

Estratto determina AAM/PPA n. 240/2024 del 5 aprile 2024

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata, a seguito delle seguenti variazioni, approvata dallo Stato membro di riferimento (RMS), relativamente al medicinale LANDIOBLOC:

Tipo II, n. 2, C.I.4) - Aggiornamento degli stampati sulla base di una clinical overview, paragrafi 4.1, 4.2, 4.4, 4.5, 4.6, 4.8, 5.1, 5.2, 5.3 e 6.1 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondenti sezioni del foglio illustrativo.

Confezione A.I.C. n.: 044274013 - «300 mg polvere per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: Amomed Pharma GmbH, con sede legale e domicilio fiscale in Leopold-Ungar-Platz 2, 1190 Vienna, Austria.

Procedura europea: NL/H/3368/001/II/026/G.

Codice pratica: VC2/2023/292.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A01885

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di ropivacaina cloridrato, «Naropina».

Estratto determina AAM/PPA n. 244/2024 del 5 aprile 2024

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata, a seguito della seguente variazione, approvata dallo Stato membro di riferimento (RMS), relativamente al medicinale NAROPINA:

tipo II, C.I.4) - Aggiornamento degli stampati per adeguamento al *Core Data Sheet*. Si modificano i paragrafi 4.8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e la corrispondente sezione del foglio illustrativo. Modifiche formali e di adeguamento al QRD *template*, nella versione corrente.

Confezioni:

A.I.C. n. 032248015 - «2» 5 polyamp 2 mg/ml 10 ml;

A.I.C. n. 032248027 - «2» 5 polyamp 2 mg/ml 10 ml blister;

A.I.C. n. 032248041 - «2» 5 polyamp 2 mg/ml 20 ml;

A.I.C. n. 032248054 - «2» 5 polyamp 2 mg/ml 20 ml blister;

A.I.C. n. 032248078 - «2» 5 polybag 2 mg/ml 100 ml blister;

A.I.C. n. 032248092 - «7,5» 5 polyamp 7,5 mg/ml 10 ml;

A.I.C. n. 032248104 - «7,5» 5 polyamp 7,5 mg/ml 10 ml blister;

A.I.C. n. 032248128 - «7,5» 5 polyamp 7,5 mg/ml 20 ml;

A.I.C. n. 032248130 - «7,5» 5 polyamp 7,5 mg/ml 20 ml blister;

A.I.C. n. 032248155 - «10» 5 polyamp 10 mg/ml 10 ml;

A.I.C. n. 032248167 - «10» 5 polyamp 10 mg/ml 10 ml blister;

A.I.C. n. 032248181 - «10» 5 polyamp 10 mg/ml 20 ml;



A.I.C. n. 032248193 - «10» 5 polyamp 10 mg/ml 20 ml blister;

A.I.C. n. 032248217 - «5 mg/ml soluzione iniettabile» 5 fiale polyamp da 10 ml;

A.I.C. n. 032248229 - «5 mg/ml soluzione iniettabile» 10 fiale polyamp da 10 ml.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: Aspen Pharma Trading Limited, con sede legale e domicilio fiscale in 3016 Lake Drive, Citywest Business Campus, Dublin 24, Dublino, Irlanda.

Procedura europea: NL/H/0104/001-004/II/109.

Codice pratica: VC2/2022/574.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A01886

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Elevazione del Consolato d'Italia in Belo Horizonte (Brasile) al rango di Consolato generale

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

(Omissis);

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° marzo 2024 è soppresso il Consolato d'Italia in Belo Horizonte (Brasile).

(Omissis);

Art. 3.

A decorrere dal 1° marzo 2024, è istituito il Consolato generale d'Italia in Belo Horizonte (Brasile), con la seguente circoscrizione territoriale: lo Stato di Minas Gerais.

(Omissis);

Art. 7.

Il presente decreto è inviato all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per il visto di competenza e alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 22 gennaio 2024

*Il Ministro degli affari esteri
e della cooperazione internazionale*
TAJANI

*Il Ministro dell'economia
e delle finanze*
GIORGETTI

24A01939

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

Proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione d'origine protetta (DOP) «Fagioli Bianchi di Rotonda».

Il Ministero dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste ha ricevuto, nel quadro della procedura prevista dal Regolamento (UE) n. 1151/2012 del parlamento europeo e del consiglio, l'istanza intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione d'origine protetta (DOP) «Fagioli Bianchi di Rotonda» registrata con regolamento di esecuzione (UE) n. 240/2011 della Commissione, dell'11 marzo 2011, pubblicato il 12 marzo 2011 nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 66/13;

Considerato che la modifica è stata presentata dal Consorzio di tutela dei Fagioli Bianchi di Rotonda DOP, quale soggetto riconosciuto ai sensi dell'art. 14 della legge n. 526/1999, che possiede i requisiti previsti all'art. 13, comma 1, del decreto del 14 ottobre 2013 n. 12511;

Ritenuto che le modifiche apportate non alterano le caratteristiche del prodotto e non attenuano il legame con l'ambiente geografico;

Considerato altresì, che l'art. 53 del regolamento (UE) n. 1151/2012 prevede la possibilità da parte degli stati membri, di chiedere la modifica ai disciplinari di produzione delle denominazioni registrate;

Il Ministero dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste acquisito il parere positivo della Regione Basilicata circa la richiesta di modifica, ritiene di dover procedere alla pubblicazione del disciplinare di produzione della denominazione d'origine protetta (DOP) «Fagioli Bianchi di Rotonda» così come modificato. Tale pubblicazione assolve sia a quanto previsto dall'art. 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 che a quanto previsto dall'art. 6-ter del regolamento delegato (UE) n. 664/2014, modificato dal regolamento delegato (UE) n. 2022/891 come da comunicato del Ministero dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 294 del 17 dicembre 2022;

Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta, dovranno essere presentate, al Ministero dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste – Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca



- Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare - Divisione PQA IV, via XX Settembre n. 20 -00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente proposta, dai soggetti interessati e costituiranno oggetto di opportuna valutazione da parte del predetto Ministero;

Decorso tale termine, in assenza delle suddette osservazioni o dopo la loro valutazione ai sensi dell'art. 49, paragrafo 3 del regolamento (UE) n. 1151/2012, ove pervenute, la proposta di modifica sarà approvata con apposito provvedimento e comunicata alla Commissione europea.

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE D'ORIGINE PROTETTA «FAGIOLI BIANCHI DI ROTONDA»

Art. 1.

Denominazione

La denominazione d'origine protetta (DOP) «Fagioli Bianchi di Rotonda» è riservata ai baccelli cerosi e ai semi secchi che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Caratteristiche

La denominazione d'origine protetta (DOP) «Fagioli Bianchi di Rotonda» si ottiene con gli ecotipi fagiolo bianco e tondino o poverello bianco riconducibili alla specie *Phaseolus Vulgaris* L.

I «Fagioli Bianchi di Rotonda» all'atto dell'immissione al consumo come baccello ceroso devono avere le seguenti caratteristiche:

baccello: lunghezza fino a massimo di cm. 20, larghezza fino a un massimo di mm. 20;

- colore bianco tendente al giallo chiaro o all'avorio;
- baccello ceroso di aspetto fresco, sano e turgido;
- pulito, praticamente esente da sostanze estranee visibili;
- privo di odore e/o sapore estranei;
- privo di umidità esterna anormale;
- tenore di umidità non deve essere inferiore a 60%;
- contenuto proteico uguale o superiore a 9.0 (% sul tal quale).

I «Fagioli Bianchi di Rotonda» all'atto dell'immissione al consumo come granella secca devono avere le seguenti caratteristiche:

seme: lunghezza fino a un massimo di mm 18, larghezza fino a un massimo di mm 15;

- assenza di venature;
- colore bianco;
- media brillantezza;
- forma cubica o tonda;
- peso di 100 semi: fino a un massimo di gr 90;
- granella pulita, praticamente esente da sostanze estranee visibili;
- granella priva di odore e/o sapore estranei;
- granella priva di umidità esterna anormale;
- tenore di umidità non inferiore a 10%;
- contenuto proteico uguale o superiore 24 (% su s.s.);
- tegumento particolarmente sottile, impercettibile dopo cottura.

Art. 3.

Zona di produzione

La zona di produzione della D.O.P. «Fagioli Bianchi di Rotonda» include l'intero territorio delimitato dal comprensorio irriguo del versante lucano della Valle del Mercure comprendente i seguenti comuni della Provincia di Potenza: Rotonda, Viggianello, Castelluccio Superiore, Castelluccio Inferiore.

Art. 4.

Prova dell'origine

Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando per ognuna gli *input* e gli *output*. In questo modo e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dalla struttura di controllo, delle particelle catastali sulle quali avviene la coltivazione, dei produttori e dei condizionatori, nonché attraverso la denuncia tempestiva alla struttura di controllo dei quantitativi prodotti, è garantita la tracciabilità del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, saranno assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

Art. 5.


Metodo di ottenimento

La tecnica di produzione del prodotto è la seguente: preparazione del terreno. Le operazioni colturali devono prevedere aratura ad una profondità di circa 30-35 cm. precedente l'impianto. Seguiranno poi le operazioni di preparazione del letto di semina. Semina. Si esegue dal 20 aprile al 10 luglio di ogni anno. Sesto. I sesti e le distanze di semina devono essere quelli in uso tradizionale nella zona, con un investimento massimo per ettaro di 110.000 piantine. Modalità di semina. La semina viene effettuata a mano o con seminatrice ad una profondità di 3-5 cm a fila continua o a postarella; seme. Il seme utilizzato per la riproduzione deve provenire dai campi ricadenti nei comuni di cui all'art. 3 con una quantità non superiore a 100 kg per ettaro. Tutori. Per il sostegno dei fagioli vengono utilizzati tutori di legno e rete. Irrigazione. Devono essere utilizzati i seguenti metodi di irrigazione: a scorrimento, a goccia e microirrigazione; concimazione. Nel caso di concimazione si utilizza sostanza organica, letame maturo, oppure si fa ricorso ad altra sostanza organica composta o alla pratica del sovescio. Il livello di concimazione minerale non deve superare le seguenti unità fertilizzanti per ettaro: U.F. 130 Azoto; U.F. 100 Fosforo; U.F. 120 Potassio; Difesa. Nel rispetto sia della tecnica di coltivazione tradizionale che di quelle a basso impatto ambientale sono consentiti per i trattamenti fitosanitari tutti i principi attivi ammessi nella coltivazione integrata delle colture agrarie. Non è ammesso l'utilizzo del diserbo. 3 Raccolta. La raccolta va eseguita manualmente ed i fagioli vengono riposti in contenitori di legno o di plastica. La raccolta della produzione cerosa inizia dal 1° agosto di ogni anno e termina entro il 30 ottobre. La produzione massima è di 13 tonnellate ad ettaro. La raccolta della produzione secca inizia dal 15 settembre e termina entro il 30 novembre. La produzione massima è di 2,5 tonnellate ad ettaro.

Art. 6.

Legame

Le caratteristiche principali dei «Fagioli Bianchi di Rotonda» che tanto si differenziano dallo *standard* qualitativo sono l'alto contenuto proteico della granella che può raggiungere anche la percentuale del 27% sulla sostanza secca legata ai terreni fertili e ricchi di azoto e zolfo (i fagioli venivano usati nelle nostre campagne con particolare frequenza nella alimentazione quotidiana proprio per la ricchezza di proteine vegetali a basso costo e per questo i fagioli venivano chiamati la «carne dei poveri»); il tegumento molto sottile determinato dal basso contenuto di calcare dei terreni (caratteristica molto apprezzata dai consumatori perché riduce drasticamente i tempi di cottura che se fossero lunghi altererebbero la sua gradevolezza); la grande disponibilità della risorsa acqua favorisce durante lo sviluppo del seme l'accumulo di amido e riduce lo spessore del tegumento. Infine i «Fagioli Bianchi di Rotonda», si caratterizzano per la presenza di baccelli completamente bianchi senza striature con semi di dimensione maggiori, di forma tonda ovale, di colore bianco privi di screziature che colorano meno il liquido di cottura. (Edizione Agricole -Sementi Elette n. 6/200; Quaderni Alsia n. 4/2001) Queste caratteristiche sono esaltate dalle particolari condizioni climatiche della zona che hanno favorito la diffusione di questo prodotto. I terreni su cui vengono coltivati i «Fagioli Bianchi di Rotonda» sono situati in una valle denominata Valle del Mercure, il cui bacino è di origine lacustre e risale al periodo dell'Era quaternaria. Sono terreni di origine alluvionale, sabbiosi e limo argillosi, freschi profondi e fertili con una buona esposizione ed una buona capacità di immagazzinare acqua, ricchi di azoto e zolfo, privi di calcio cosicché il la durezza dei semi viene a diminuire. Il clima è sostanzialmente dolce e le piogge sono abbondanti nel periodo di produzione, con escursioni termiche tra giorno e notte che favoriscono la fecondazione dei baccelli ed il numero dei grani, le piogge sono abbondanti nel periodo che va da ottobre a maggio. Questo particolare ambiente fresco e ricco di acqua permette di produrre semi che assorbono meno acqua rispetto a piante allevate in ambienti caldi e



secchi. Il territorio è molto ricco di acqua proveniente da sorgenti situati nel Parco nazionale del Pollino «la quantità di acqua, che, scende da vicini monti è col più grande accorgimento impiegata nelle irrigazioni; ne vi è parte di quest'esteso territorio, che l'industria degli abitanti non abbia reso irrigabile», così descritto dal Viaggio in alcuni luoghi della Basilicata effettuato dal Tenore nel 1826 (Edizione Prometeo - 1992). Altrettanto racconta il Cirelli nella sua monografia del 1853: «l'agro è abbondante di acqua... le quali sono giovevolissime per l'agricoltura, ...» elemento importante che permette l'accumulo di amido e la riduzione dello spessore del tegumento dei fagioli. Particolarmente diffusa la coltivazione dei fagioli nell'area della Valle del Mercure come riportato nella pubblicazione «Regno delle due Sicilie - descritto e illustrato» del 1852 dove si descrive lo Stato dell'agricoltura «La sedulità dei coltivatori, la mitezza del clima, la posizione dei terreni, e la loro buona qualità offrono i fattori più sicuri della produzione, la quale perciò è svariata, offrendo annualmente tutti i prodotti bisognevoli per la sussistenza degli abitanti. Le molte coltivazioni adunque sono praticate e dirette con piuttosto saggio accorgimento, poiché il villico è laborioso ed accorto ...» 4 Nel descrivere i prodotti che questi terreni riescono a dare l'autore riferisce «... si seminano molte piante graminacee, leguminose e filifire...» e a proposito delle leguminose «... il fagiuolo, e questo di più specie, ...». Tra tutte le varietà di fagioli coltivate, i fagioli bianchi di Rotonda vengono ripresi in un articolo del 2 settembre del 1860 dell'«Eco di Basilicata Calabria Campania» dove si descrivono le qualità dei fagioli apprezzati persino da Giuseppe Garibaldi che di ritorno dalla Sicilia si fermò a Rotonda per dormire e mangiare, gustò i fagioli bianchi, ne apprezzò le qualità e decise di portarsene una piccola quantità da seminare nella sua Caprera. Anche l'agrotecnica utilizzata per la produzione dei «Fagioli Bianchi di Rotonda» si caratterizza per la marcata presenza dell'uomo nel processo produttivo, come parte integrante della tecnica di coltivazione insieme alle risorse agro-ambientali del Mercure, come l'utilizzo esclusivo di tutori di castagno per il sostegno dei fagioli ottenuti dai boschi presenti nella Valle del Mercure. La tecnica utilizzata per la coltivazione dei fagioli bianchi di Rotonda è la stessa che si è tramandata nel corso degli anni con una serie di operazioni colturali eseguite interamente a mano come la realizzazione della struttura di sostegno dei fagioli rampicanti, la scerbatura, la raccolta del prodotto, ecc. Per l'impianto di sostegno dei fagioli vengono utilizzati pali di castagno di varia dimensione secondo l'utilizzo del sistema «a postarella» o a «rete», per la crescita dei fagioli rampicanti. Sistema unico e particolare utilizzato esclusivamente dai produttori della Valle del Mercure, molto differente dagli altri sistemi utilizzati in Italia, che consente una buona aerazione evitando la formazione di umidità tra i filari responsabili dell'imbrunimento e delle macchie sul baccello bianco molto delicato. Inoltre, si consente di raccogliere agevolmente i baccelli. L'operazione di raccolta dei baccelli freschi e secchi viene eseguita interamente a mano con molta cura senza l'utilizzo macchine di raccolta per evitare di compromettere la qualità del baccello e del seme. Nel corso degli anni si è assistito ad un lavoro importante di selezione operata dagli agricoltori dell'area del Mercure. Nell'ambito degli ecotipi locali sono stati individuati i genotipi che presentavano baccelli con i semi di dimensione maggiori, di forma tonda/ovale, di colore bianco privo di screziature che colorava meno il liquido di cottura. I «Fagioli Bianchi di Rotonda» rappresentano in questa area del Pollino una fondamentale espressione della storia e della gastronomia locale. Nel corso degli anni si sono tramandate ricette di saporitissimi piatti tipici che li vedono protagonisti quali: «Scarola e fagioli bianchi», «Cavoli e fagioli bianchi» «patate e fagioli minestra impastata», «fagioli e scorza (cotica di maiale)» «Lagane e fagioli» (pasta fatta in casa). Oggi questi piatti pur venendo consumati ancora in famiglia, vengono proposti nei ristoranti, negli agriturismo e durante le sagre, tra cui quella annuale «sagra del fagiolo» giunta alla ventesima edizione che continua a richiamare migliaia di persone a Rotonda nel Parco nazionale del Pollino e che meglio testimonia il forte legame che esiste tra questo prodotto ed il territorio in cui è coltivato. I «Fagioli Bianchi di Rotonda» si sono così affermati su tutte le tavole ed in particolare nel mondo della ristorazione locale e regionale di qualità e la loro notorietà trova ampia conferma nella loro presenza in diversi programmi televisivi, su riviste specializzate e libri di cucina. Nel 2004 i Fagioli Bianchi di Rotonda sono stati inseriti nell'elenco dei prodotti tradizionali della Regione Basilicata.

Art. 7. Controlli

Il controllo sulla conformità del prodotto al disciplinare è svolto da una struttura di controllo conformemente a quanto stabilito dagli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006. La struttura di controllo designata è l'autorità pubblica Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Basilicata, corso XVIII Agosto n. 34 - 85100 Potenza; tel. 0971412111; indirizzo Pec: cameradicommercio@pec.basilicata.camcom.it; sito internet: <http://www.basilicata.camcom.it>


Art. 8.

Etichettatura

L'immissione al consumo della DOP «Fagioli Bianchi di Rotonda» deve avvenire secondo le seguenti modalità: il prodotto fresco deve essere posto in vendita nelle seguenti confezioni sigillate: retine del peso fino a un massimo di 10 Kg. - cassette del peso fino a un massimo di Kg 15. Il prodotto secco deve essere posto in vendita nelle seguenti confezioni sigillate: scatole di cartone, sacchi di iuta o altro materiale riciclabile del peso fino ad un massimo di Kg. 5. Sulle etichette apposte sulle confezioni devono essere riportate, a caratteri di stampa chiari e leggibili, le seguenti indicazioni: Fagioli Bianchi di Rotonda e «denominazione di origine protetta» e il suo acronimo DOP con caratteri superiori a quelli usati per le altre indicazioni. - il nome, la ragione sociale e l'indirizzo dell'azienda confezionatrice o produttrice; la quantità di prodotto effettivamente contenuta nella confezione, espressa in conformità delle norme vigenti. - il logo del prodotto sotto riportato. È vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi: tipo, gusto, uso, selezionato, scelto e similari. È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento ad aziende, nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente. Tali indicazioni potranno essere riportate in etichetta con caratteri di altezza e di larghezza inferiori a quelli utilizzati per indicare la denominazione d'origine protetta. Il logo è di forma ellittica schiacciata lungo l'asse minore destro, raffigurante un chicco di fagiolo con contorno di colore «verde oliva» e contorno interno concentrico di colore bianco ed ombreggiatura esterna. Il riempimento interno è di colore «verde oliva pallido» e presenta una sfumatura bianca. In prossimità del fuoco posizionato sull'asse minore destro, è riportata una piccola forma convessa di colore «verde oliva». All'interno del fagiolo, disposta su quattro righe, è riportata la dicitura «D.O.P. Denominazione di Origine Protetta» con carattere font type «Arrus Bt» di colore «verde oliva». L'acronimo «D.O.P.» presenta un doppio contorno esterno, esteso al lato destro, di colore «verde oliva scuro». Sotto la scritta è riportato lo stemma del Comune di Rotonda, rappresentato da una torre merlata di colore «verde oliva pallido» con sfumature «verde oliva», con finestra e portone posizionati sull'asse centrale di colore «verde oliva». La torre è poggiata su 3 triangoli isosceli raffiguranti tre monti di colore «verde oliva». All'interno del triangolo centrale, con inclinazione parallela al lato dx, è riportata una forma allungata ed ondulata di colore «verde oliva pallido»; raffigurante un corso d'acqua. Nella parte sottostante è inserita una forma geometrica raffigurante un settore circolare con ampiezza di 180° e colore «verde oliva» con cornice interna di colore bianco, riportante lungo l'asse centrale la dicitura «Fagioli Bianchi di Rotonda» carattere font type «Arrus Bt» di colore «verde oliva». Indici colorimetrici: 6 Bordo: colore verde oliva Pantone CMYK percentuali C=0; M=0; Y=20; K=60; forma ellittica: colore verde oliva chiaro Pantone CMYK percentuali C=0; M=0; Y=20; K=60 con gradiente sfumato bianco verso l'asse centrale; forma settore circolare: colore verde oliva Pantone CMYK percentuali C=0; M=0; Y=20; K=60; dicitura D.O.P. Denominazione di origine protetta: caratteri «Arrus Bt» di colore verde oliva, Pantone CMYK percentuali C=0; M=0; Y=20; K=60 su fondo verde oliva chiaro Pantone CMYK percentuali C=0; M=0; Y=20; K=60; dicitura Fagioli Bianchi di Rotonda: caratteri «Arrus Bt» di colore verde oliva chiaro Pantone CMYK percentuali C=0; M=0; Y=20; K=60 con ombra esterna e gradiente colore verde oliva Pantone CMYK percentuali C=0; M=0; Y=20; K=60; montagne: colore verde oliva, Pantone CMYK percentuali C=0; M=0; Y=20; K=60; fume: colore verde oliva chiaro Pantone CMYK percentuali C=0; M=0; Y=20; K=60.



24A01869



Proposta di modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Finocchiona»

Il Ministero dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste ha ricevuto, nel quadro della procedura prevista dal regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, l'istanza intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Finocchiona», registrata con regolamento (UE) n. 2015/629 della Commissione del 22 aprile 2015, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* - Serie L 104 del 23 aprile 2015.

Considerato che la modifica è stata presentata dal Consorzio di tutela della Finocchiona IGP, con sede in via di Novoli n. 73/c - 50127 Firenze, quale soggetto riconosciuto ai sensi dell'art. 14 della legge n. 526/1999, che possiede i requisiti previsti all'art. 13, comma 1, del decreto del 14 ottobre 2013, n. 12511.

Ritenuto che le modifiche apportate non alterano le caratteristiche del prodotto e non attenuano il legame con l'ambiente geografico.

Considerato altresì, che l'art. 53 del regolamento (UE) n. 1151/2012, come modificato dal regolamento (UE) n. 2021/2117, prevede la possibilità da parte degli Stati membri, di approvare una modifica ordinaria ai disciplinari di produzione delle denominazioni registrate.

Il Ministero dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste, acquisito il parere positivo della Regione Toscana, in merito alla richiesta di modifica, ritiene di dover procedere alla pubblicazione del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Finocchiona», così come modificato. Tale pubblicazione assolve sia a quanto previsto dall'art. 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 che a quanto previsto dell'art. 6-ter del regolamento delegato (UE) n. 664/2014, modificato dal regolamento delegato (UE) n. 2022/891 come da comunicato del Ministero dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 294 del 17 dicembre 2022.

Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta, dovranno essere presentate, al Ministero dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste - Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica - ex Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare - Ufficio PQAI IV - via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, indirizzo PEC saq4@pec.politicheagricole.gov.it - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana della presente proposta, dai soggetti aventi legittimo interesse e costituiranno oggetto di opportuna valutazione da parte del predetto Ministero.

Decorso tale termine, in assenza delle suddette osservazioni o dopo la loro valutazione ai sensi dell'art. 49, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1151/2012, ove pervenute, la proposta di modifica sarà approvata con apposito provvedimento e comunicata alla Commissione europea.

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA «FINOCCHIONA»

Art. 1.

Nome del prodotto

L'indicazione geografica protetta «Finocchiona» è riservata al prodotto di salumeria che risponde alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Descrizione del prodotto

2.1. Caratteristiche del prodotto

La «Finocchiona» IGP è un salume tipico caratterizzato dall'aroma di finocchio, utilizzato in semi e/o fiori nell'impasto, e dalla consistenza morbida della fetta che talvolta tende a sbriciolarsi. La pezzatura varia da formati piccoli da 0,5 kg di peso all'insacco a formati più grandi fino ad un massimo di 25 kg di peso all'insacco.

La «Finocchiona» IGP all'atto dell'immissione al consumo deve avere le seguenti caratteristiche:

2.1.1. Aspetto esterno

L'insacco è di forma cilindrica e sulla superficie esterna presenta una caratteristica fioritura o impiumatura dovuta alle muffe che si sviluppano durante la fase di stagionatura.

2.1.2. Aspetto al taglio

La fetta deve risultare da consistente a morbida che talvolta tende a sbriciolarsi. La fetta presenta un impasto con particelle di grasso distribuite in modo da avvolgere le frazioni muscolari lasciando il prodotto morbido anche dopo lunghi tempi di stagionatura. Il grasso e il magro, di grana medio grossa, non presentano confini ben definiti. La fetta appare con colori che vanno dal rosso carne delle parti magre al bianco/bianco-rosato delle parti grasse, con possibile evidenza di semi e/o fiori di finocchio.

2.1.3. Caratteristiche chimiche

Proteine totali: non inferiori al 20%;

Grassi totali: non superiori al 35%;

pH: compreso tra 5 e 6;

Attività dell'acqua (aw): minore o uguale a 0,945;

Sale: non superiore al 6%.

2.1.4. Caratteristiche organolettiche

Profumo: odore gradevole e caratteristico dovuto all'aroma marcato del finocchio e leggero dell'aglio;

Sapore: fresco e appetitoso, mai acido.

2.2 Materia prima

La materia prima da destinare alla produzione della «Finocchiona» IGP consiste in carni fresche ottenute da carcasse di suino pesante, che presenta una genetica opportunamente affinata, viene allevato per almeno 9 mesi, in modo tale da raggiungere pesi elevati e carni idonee alla produzione della «Finocchiona» IGP.

Ai fini previsti dal presente disciplinare, possono essere utilizzati suini figli di:


a) verri delle razze tradizionali Large White italiana, Landrace italiana e Duroc italiana così come migliorate dal Libro genealogico italiano, in purezza o tra loro incrociate, e scrofe delle razze tradizionali Large White italiana e Landrace italiana, in purezza o tra loro incrociate;

b) verri delle razze tradizionali di cui alla lettera a) e scrofe meticce o di altri tipi genetici purché questi provengano da schemi di selezione e/o incrocio di razze Large White, Landrace e Duroc attuati con finalità compatibili con quelle del Libro genealogico italiano, per la produzione del suino pesante;

c) verri e scrofe di altri tipi genetici purché questi provengano da schemi di selezione e/o incrocio di razze Large White, Landrace e Duroc attuati con finalità compatibili con quelle del Libro genealogico italiano, per la produzione del suino pesante;

d) verri degli altri tipi genetici di cui alla lettera c) e scrofe delle razze tradizionali di cui alla lettera a).

Di seguito vengono esplicitati i requisiti genetici sopra espressi riportando le combinazioni genetiche ammesse e non consentite:



| Tipo genetico verro → | Large White Italiana | Landrace Italiana | Duroc Italiana | Incroci di LWI, LI, DI | Altro tipo genetico approvato (selezione o incrocio di LW, L, D) | Altro tipo genetico non approvato (non valutato o valutato non conforme) |
|---|----------------------------|----------------------|-------------------|------------------------------|--|---|
| Tipo genetico scrofa ↓ | | | | | | |
| Large White Italiana | V (a) | V (a) | V (a) | V (a) | V (d) | X |
| Landrace Italiana | V (a) | V (a) | V (a) | V (a) | V (d) | X |
| Incroci di LWI, LI | V (a) | V (a) | V (a) | V (a) | V (d) | X |
| Altre razze (Duroc, etc.) | X | X | X | X | X | X |
| Altro tipo genetico approvato (selezione o incrocio di LW, L, D) | V (b) | V (b) | V (b) | V (b) | V (c) | X |
| Altro tipo genetico non approvato ("meticce" non valutate) | V (b) | V (b) | V (b) | V (b) | X | X |
| Altro tipo genetico non approvato (non valutato o valutato non conforme) | X | X | X | X | X | X |

V (...) = espressamente consentito dalla lettera (a, b, c, d) sopra riportata nel testo; *X* = non consentito; *LW* = Large White; *LWI* = Large White Italiana; *L* = Landrace; *LI* = Landrace Italiana; *D* = Duroc; *DI* = Duroc italiana.

La lista degli altri tipi genetici approvati viene periodicamente aggiornata e pubblicata dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Non sono in ogni caso ammessi:

a) suini portatori di caratteri antitetici, con particolare riferimento al gene responsabile della sensibilità agli *stress* (PSS);

b) tipi genetici ed animali comunque ritenuti non conformi ai fini del presente disciplinare.

Ai sensi del presente disciplinare le tecniche di allevamento, gli alimenti consentiti, le loro quantità e modalità di impiego sono finalizzate ad ottenere un suino pesante, obiettivo che deve essere perseguito nel tempo attraverso moderati accrescimenti giornalieri ed un'alimentazione conforme alla disciplina generale in vigore.

Gli alimenti ammessi dopo l'allattamento e lo svezzamento del suinetto, nella fase di magronaggio - in cui il suino raggiunge un peso massimo di 85 chilogrammi - sono, in idonea concentrazione, con il vincolo che la sostanza secca da cereali non sia inferiore al 45% di quella totale, quelli indicati nella seguente tabella:

| Tabella delle materie prime ammesse s.s. = sostanza secca della razione calcolata per giorno | |
|---|------------------------|
| Granturco | fino al 65% della s.s. |
| Sorgo | fino al 55% della s.s. |
| Orzo | fino al 55% della s.s. |
| Fumento | fino al 55% della s.s. |
| Triticale | fino al 55% della s.s. |
| Silomais | fino al 10% della s.s. |

| | |
|--|--|
| Cereali minori | fino al 25% della s.s. |
| Pastone di granella e/o pannocchia di granturco | fino al 55% della s.s. |
| Pastone integrale di spiga di granturco | fino al 20% della s.s. |
| Farina glutinata di granturco e/o com gluten feed | fino al 10% della s.s. |
| Farina di germe di granturco | fino al 5% della s.s. |
| Cruscami e altri sottoprodotti della lavorazione del frumento | fino al 20% della s.s. |
| Siero di latte ¹ | fino a 15 litri per capo al giorno |
| Latticello ¹ | fino ad un apporto di 250 gr per capo per giorno di sostanza secca |
| Polpe secche esauste di bietola | fino al 10% della s.s. |
| Erba medica essiccata ad alta temperatura | fino al 4% della s.s. |
| Residui della spremitura della frutta e residui della spremitura del pomodoro, quali supporto delle premiscele | fino al 2% della s.s. |
| Trebbie e solubili di distilleria essiccati ² | fino al 3% della s.s. |
| Melasso ³ | fino al 5% della s.s. |



| | |
|--|------------------------|
| Prodotti ottenuti per estrazione dai semi di soia ⁴ | fino al 20% della s.s. |
| Prodotti ottenuti per estrazione dai semi di girasole ⁴ | fino al 10% della s.s. |
| Prodotti ottenuti per estrazione dai semi di colza ⁴ | fino al 10% della s.s. |
| Pannello di lino, mangimi di pannello di semi di lino, farina di semi di lino, mangimi di farina di semi di lino | fino al 2% della s.s. |
| Lipidi con punto di fusione superiore a 36 °C | fino al 2% della s.s. |
| Lieviti | fino al 2% della s.s. |
| Pisello | fino al 25% della s.s. |
| Altri semi di leguminose | fino al 10% della s.s. |
| Soia integrale tostata e/o pannello di soia | fino al 10% della s.s. |
| Farina di pesce | Fino al 1% della s.s. |
| Sono ammesse tolleranze sulle singole materie prime nella misura prevista dalla normativa vigente relativa all'immissione sul mercato e all'uso dei mangimi. | |
| ¹ Siero e latticello insieme non devono superare i 15 litri per capo/giorno. | |
| ² Si intendono i prodotti ottenuti dalla fabbricazione di alcol mediante fermentazione e distillazione di una miscela di cereali e/o altri prodotti amidacei contenenti zuccheri. | |
| ³ Se associato a borlande di melasso il contenuto totale di azoto deve essere inferiore al 2%. | |
| ⁴ Il tenore di grassi greggi dei prodotti ottenuti per estrazione dai semi di soia, di girasole e di colza non deve essere superiore al 2,5% della s.s. | |

L'alimentazione nella fase di magronaggio deve inoltre tener conto delle seguenti specifiche:

sono ammessi l'utilizzo di minerali, l'integrazione con vitamine e l'impiego di additivi nel rispetto della normativa vigente;

l'alimento può essere presentato sia in forma liquida (broda) mediante l'utilizzo di acqua e/o siero di latte e/o latticello, che in forma secca;

è consentita una presenza massima di acido linoleico pari al 2% della s.s. e di grassi pari al 5% della s.s. della dieta.

Gli alimenti ammessi nella fase di ingrasso sono costituiti dalle materie prime riportate nella tabella delle materie prime ammesse nelle quantità indicate, a esclusione della soia integrale tostata e/o pannello di soia e della farina di pesce. L'alimentazione del suino nella fase di ingrasso deve inoltre tener conto di quanto contenuto nelle note alla tabella delle materie prime ammesse e nelle specifiche sopra elencate per la fase di magronaggio, con il vincolo che la sostanza secca da cereali non sia inferiore al 55% di quella totale.

I suini sono inviati alla macellazione non prima che sia trascorso il nono mese dalla nascita.

Ai fini del presente disciplinare, dalla macellazione è escluso l'impiego di verri e scrofe. Inoltre, è vietato l'impiego di carcasse non ben dissanguate ovvero caratterizzate dalla presenza di miopatie conclamate (PSE e DFD) o di postumi evidenti di processi flogistici e traumatici.

La materia prima da utilizzare deve provenire solo da carcasse classificate H *Heavy* ai sensi della normativa vigente dell'Unione europea, con peso della carcassa compreso fra 110,1 e 180,0 chilogrammi.

Il peso e la classificazione delle carcasse vengono accertati al momento della macellazione.

Per la produzione della «Finocchiona» IGP possono essere inoltre utilizzate le carni fresche ottenute dalle carcasse di suini di razza Cinta Senese, iscritti al libro genealogico del corrispondente tipo genetico, allevati e macellati nel territorio ed alimentati secondo tradizione.

Art. 3.

Zona di produzione

La zona di produzione della «Finocchiona» IGP comprende l'intero territorio continentale della Toscana, escludendo le isole, che rappresenta la zona in cui si è consolidata nel tempo la produzione di questo salume tipico. In tale area delimitata si dovrà svolgere l'intero ciclo di lavorazione e le operazioni di affettamento e conseguente confezionamento, come disposto ed indicato nel successivo art. 5.

Art. 4.

Origine del prodotto

Ogni fase del processo produttivo deve essere monitorata, documentando per ognuna gli *input* e gli *output*. In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dall'organismo di controllo, degli allevatori, dei macellatori, dei sezionatori, dei produttori, degli stagionatori e dei confezionatori/porzionatori, è garantita la tracciabilità e la rintracciabilità (da valle a monte della filiera di produzione) del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, saranno assoggettate al controllo da parte dell'organismo di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

Art. 5.

Metodo di produzione

5.1. Metodo di preparazione

Per la produzione della «Finocchiona» IGP si possono utilizzare esclusivamente i seguenti tagli: spalla disossata e sgrassata, rifilature di prosciutto, traculo, gola senza ghiandole, magro di pancetta e di gola, carne di coppa, pancetta e pancettone. I suddetti tagli non devono aver subito alcun processo di congelamento.

Gli ingredienti che devono essere obbligatoriamente aggiunti, per 100 kg di impasto da insaccare, sono:

sale: compreso tra 2,5 e 3,5 kg;

pepe macinato: compreso tra 50 e 100 grammi;

pepe in grani e/o spezzato e/o sgranato: compreso tra 150 e 400 grammi;

aglio e/o aglio disidratato in dose equivalente, aggiunti in modo tale che la quantità complessiva sia comunque compresa tra 50 e 100 grammi;

semi di finocchio e/o fiori di finocchio in dose equivalente, aggiunti in modo tale che la quantità complessiva sia comunque compresa tra 200 e 500 grammi.

Per la preparazione è consentito anche l'uso dei seguenti additivi e ingredienti:

nitriti (E 250);

nitriti (E 251 e E 252);

L ascorbico (E 300);

sodio L ascorbato (E 301): massimo 150 grammi per 100 kg di impasto da insaccare;

destrosio e/o saccarosio e/o fruttosio e/o lattosio: massimo kg 1 per 100 kg di impasto da insaccare;

vino: massimo 1 litro per 100 kg di impasto da insaccare.


Possono, inoltre, essere aggiunti preparati di colture microbiche di avviamento alla fermentazione (*starter* microbici).

5.2. Metodo di elaborazione

I tagli di carne sono mondati, secondo tecnica locale, asportando le parti connettivali di maggior dimensioni ed il tessuto adiposo molle. Le carni suine adeguatamente preparate vengono ridotte a pezzetti e passate al tritacarne utilizzando stampi con fori di diametro compreso tra 4,5 e 8 mm.

Dopo la macinatura si passa all'impastatura al fine di avere un impasto in cui la carne macinata ed i vari ingredienti, che vengono aggiunti ad essa, siano ben amalgamati tra di loro.

Successivamente l'impasto viene insaccato in budello, naturale o collato. Segue la legatura con spago o, in alternativa allo spago, utilizzando rete preconfezionata o rete ordita sull'insaccato realizzate con materiali naturali. Per la chiusura del budello non sono ammesse *clips* o altri sistemi di chiusura metallici o plastici, a meno che il prodotto non sia destinato ad altre lavorazioni prima della vendita, come tranciatura o affettamento, in questi casi la chiusura deve essere rimossa.



Esclusivamente per la «Finocchiona» IGP di peso all'insacco superiore a 6 kg e fino a 25 kg, è consentito l'utilizzo sia di budelli che di reti sintetiche, sia la chiusura con *clips* o altri sistemi di chiusura metallici o plastici. La pezzatura della Finocchiona, espressa in peso di prodotto all'insacco, non deve essere inferiore a 0,5 kg.

5.3 Asciugamento

Dopo l'insacco la Finocchiona è sottoposta all'asciugamento che è il periodo durante il quale si ha la più accentuata disidratazione. Per conseguire tale risultato la Finocchiona viene tenuta in ambienti aventi una temperatura compresa tra 12° e 25°C.

5.4 Stagionatura

Conclusa la fase di asciugamento ha inizio la fase di stagionatura che viene fatta con temperature comprese tra gli 11° e i 18°C ed una umidità relativa tra il 65 e il 90%.

La durata del periodo di asciugatura e stagionatura non deve essere inferiore a quanto indicato nella tabella di seguito riportata.

| Peso all'insacco | Tempo di totale di asciugamento e di stagionatura |
|-------------------------|---|
| compreso tra 0,5 e 1 kg | non inferiore a 15 giorni |
| compreso tra 1 e 6 kg | non inferiore a 21 giorni |
| compreso tra 6 e 25 kg | non inferiore a 45 giorni |

La «Finocchiona» IGP può essere immessa al consumo sfusa oppure confezionata.

Per l'immissione al consumo del prodotto affettato in confezioni, le operazioni di affettamento e conseguente confezionamento, anche sottovuoto o in atmosfera protettiva, devono avvenire esclusivamente nella zona di produzione indicata all'art. 3 sotto la vigilanza della struttura di controllo autorizzata al fine di garantire la qualità del prodotto ed in particolare per evitare l'alterazione delle caratteristiche riportate nell'art. 2.

Infatti, per sua natura il prodotto presenta una mescolanza di particelle di carne magra e di grasso, finemente tritate, tali che la fetta risulta particolarmente delicata sia alla manipolazione che all'affettamento. La preparazione del prodotto per l'affettamento prevede, inoltre, l'eliminazione del budello con diretta esposizione della parte edibile all'ambiente esterno; l'esposizione a condizioni ambientali non controllate per periodi non noti, altera le caratteristiche del prodotto dando origine a fenomeni ossidativi, alterazioni del colore, eccessiva perdita di umidità con peggioramento della particolare consistenza della fetta (che tende a sbriciolarsi) e della spiccata componente aromatica dovuta all'utilizzo del finocchio, caratteristiche che hanno reso famosa la Finocchiona ai consumatori.

Pertanto per garantire e preservare il mantenimento delle caratteristiche originali del prodotto, è necessario che l'affettamento ed il confezionamento siano eseguiti da personale che abbia specifica conoscenza del prodotto, riducendo il più possibile il tempo di permanenza del prodotto a contatto con l'aria. Inoltre la possibilità che il prodotto destinato all'affettamento venga conservato per periodi non noti in condizioni ambientali differenti da quelle previste dal disciplinare, potrebbe indurre il radicamento di caratteristiche contrastanti rispetto a quelle per le quali il prodotto è conosciuto, quali l'irrancidimento (colorazione gialla del grasso, odore e sapore acre, amaro e piccante), l'essiccamento (consistenza secca con budello che tende a staccarsi dal resto), la formazione di muffe anomale (eccessive colonie di muffe che ricoprono l'involucro), il rigonfiamento (impasto decomposto, instaurarsi di processi putrefattivi) o ancora l'imbrunimento (colorazione anomala da rosso-scuro fino a rosso-brunastro dell'impasto), tali da generare sapori, profumi ed una consistenza della fetta differenti da quelli storicamente apprezzati dal consumatore ovvero l'aroma marcato del finocchio e leggero dell'aglio ed una consistenza morbida della fetta che talvolta tende a sbriciolarsi.

Art. 6.

Legame con l'ambiente

La Finocchiona gode di una reputazione ormai consolidata e dimostrata dai numerosi documenti che riportano riferimenti a vario titolo del prodotto fin dal Quattrocento. L'Ottocento e il Novecento, poi,

sono secoli particolarmente ricchi di testimonianze storiche sull'uso consolidato del termine «Finocchiona»: nel 1875, Rigutini e Fanfani, nel loro vocabolario della lingua parlata, facevano specifico riferimento alla Finocchiona come, Pirro Giacchi, nel suo dizionario edito nel 1878; nel Vocabolario degli accademici della Crusca, edizione 1889, viene evidenziato il legame della Finocchiona con il territorio Toscano. Nel Dizionario enciclopedico italiano del 1956 viene sottolineato che la Finocchiona è un tipico salume toscano. Anche il prof. Italo Ghinelli, per molti anni veterinario provinciale di Parma, nel suo testo pubblicato nel 1977, parla dell'origine toscana della Finocchiona. Il «Dizionario Motta della lingua italiana» (1978), a cura del prof. Bazzarelli, definisce la Finocchiona «tipico salume toscano»... aromatizzato con semi di finocchio». Nella pubblicazione «Atlante dei prodotti tipici: i salumi» dell'INSOR (2002) viene dedicata una scheda alla Finocchiona; nella pubblicazione «Alla ricerca del pane perduto» (1989) si parla di questo straordinario salume.

La Finocchiona viene realizzata secondo metodi consolidati e storici e deve le sue caratteristiche ad una serie di collegamenti con l'ambiente inteso in senso lato e comprensivo dei fattori umani, della secolare metodologia di preparazione e del loro interagire. La Finocchiona si caratterizza per l'inconfondibile e marcato aroma del finocchio utilizzato in semi e/o fiori nell'impasto (da qui il nome «Finocchiona») e per la locale e sapiente lavorazione che conferisce alla fetta una particolare morbidezza, che tende a sbriciolarsi. L'originale scelta degli ingredienti, primo fra tutti il finocchio, che caratterizza tante ricette della cucina regionale e che fa parte della flora endemica del territorio di produzione (spesso presente, dalla costa fino alle zone *sub*-montane, ai piedi dei muretti a secco e ai piedi delle «stradelle» di campagna), unitamente alla indubbia vocazione salumiera dell'area, alla specificità del *know-how* dovuta a personale qualificato dotato di manualità ed artigianalità, che sa come scegliere e mondare i tagli migliori, verificare il giusto grado di omogeneizzazione tra grasso e magro, capire quando la Finocchiona è della giusta consistenza e morbidezza, contribuiscono alla creazione di un prodotto unico e non comparabile, la cui reputazione è ormai assodata.


Anche l'utilizzo, nel metodo storico di elaborazione, di vino nell'impasto, evidenzia il forte legame con il territorio dove il vino è da sempre una delle principali produzioni in termini quantitativi e qualitativi e che, come la Finocchiona, caratterizza il territorio di produzione. La presenza, inoltre, nell'ambiente toscano della produzione di carni pregiate di razza Cinta Senese, ha permesso una diffusa presenza delle imprese trasformatrici in tutta la regione caratterizzando ulteriormente il prodotto e consolidando nei consumatori la reputazione ed il legame della Finocchiona con la Toscana.

Un'altra conferma del legame con il territorio e della reputazione della Finocchiona è testimoniata anche dalla gastronomia, che la inserisce sempre nel tipico piatto di «affettati toscani» perché, il particolare impasto e la presenza del finocchio, conferiscono una consistenza ed un aroma tali da renderla una delle più caratteristiche e rappresentative proposte della salumeria toscana che ha varcato anche i confini nazionali con presenza in molti paesi del centro Europa ed anche in paesi al di fuori della Comunità europea. Dal punto di vista economico e sociale, esiste un forte radicamento della produzione di Finocchiona in Toscana, manifestato dalla presenza di numerosi operatori che da molte generazioni, nel solco dei metodi di lavorazione artigianali usati dai loro progenitori e forti dell'esperienza da loro acquisita, producono questo prodotto tipico, prestando particolare cura nella scelta delle carni, nella loro lavorazione e nella stagionatura a conferma di un legame che unisce la produzione della Finocchiona dalle sue origini fino ad oggi. La Finocchiona è tra i salumi più diffusi nel territorio di produzione ed è regolarmente quotata nei bollettini settimanali dei prodotti della salumeria pubblicati da autorevole rivista specializzata e diffusa a livello nazionale.

Art. 7.

Controlli

I controlli sulla conformità del prodotto al disciplinare di produzione sono svolti da un organismo di controllo, conformemente a quanto stabilito dall'art. 37 del regolamento (UE) n. 1151/2012. Tale organismo di controllo è IFCQ Certificazioni S.r.l., via Rodeano n. 71 - 33038 San Daniele del Friuli (UD), tel. 0432/940349, e-mail: info@ifcq.it - PEC: ifcq@pec.it



Art. 8.

Designazione e presentazione

La menzione «Finocchiona» che è intraducibile, deve essere fatta in caratteri chiari, indelebili, con colorimetria di ampio contrasto rispetto all'etichetta tale da essere nettamente distinguibile e di dimensioni maggiori di ogni altra scritta che compare in etichetta e comunque non inferiori a 3 mm, ed essere immediatamente seguita dalla menzione «Indicazione geografica protetta» o dalla sigla «IGP».

In etichetta, inoltre, deve essere sempre presente il simbolo grafico comunitario della «IGP». Le menzioni che possono essere utilizzate insieme al simbolo grafico devono essere conformi alle prescrizioni previste dalla normativa dell'Unione europea.

Il riferimento in etichetta all'uso di carne di razza Cinta Senese è consentito solo se la materia prima utilizzata proviene esclusivamente da suini della suddetta razza conformi ai requisiti indicati al punto 2.2. del presente disciplinare.

In etichetta è inoltre consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento ad aziende, nomi, ragioni sociali, marchi privati, consorzi, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente/consumatore. Il riferimento al nome di aziende suinicole dai cui derivano le carni è consentito solo nel caso in cui la materia prima provenga interamente dai suddetti allevamenti. La «Finocchiona» può essere immessa al consumo sfusa oppure confezionata. Il confezionamento del prodotto intero, in tranci o affettato, può essere fatto sottovuoto o in atmosfera protettiva. Le operazioni di affettamento e relativo confezionamento del prodotto devono avvenire esclusivamente nella zona di produzione indicata nell'art. 3.

Al fine di garantire la rintracciabilità del prodotto affettato, ciascuna confezione dovrà essere identificata in modo univoco attraverso il ricorso ad una numerazione progressiva la cui attribuzione avverrà secondo le indicazioni fornite dall'organismo di controllo di cui all'art. 7 del presente disciplinare.

24A01870

**PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE**

Emanazione della nuova versione delle «Linee guida per l'effettuazione dei pagamenti a favore delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi».

Con decreto del Sottosegretario di Stato con delega all'innovazione tecnologica e alla transizione digitale del 28 marzo 2024, ammesso al visto dell'ufficio di bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile n. 1286/2024, è stata emanata, previo parere favorevole della Banca d'Italia, la nuova versione delle «Linee guida per l'effettuazione dei pagamenti a favore delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi - versione 1.3 - febbraio 2024» che aggiornano il documento rispetto alle intervenute modifiche normative e all'evoluzione, anche dal punto di vista tecnologico, della Piattaforma pagoPA.

Le nuove Linee guida della Piattaforma pagoPA, corredate dalle specifiche attuative già pubblicate e disponibili sul sito della società PagoPA S.p.a., sostituiscono la precedente versione (Versione 1.2 - febbraio 2018), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 152 del 3 luglio 2018*.

LINEE GUIDA PER L'EFFETTUAZIONE DEI PAGAMENTI ELETTRONICI A FAVORE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E DEI GESTORI DI PUBBLICI SERVIZI (EX ART. 5, COMMA 4 DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 MARZO 2005, N. 82 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI RECANTE «CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE»).

Versione n. 1.3 - del 12 febbraio 2024 (precedenti versioni: n. 1.1 del gennaio 2014, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31/2014 e n. 1.2 del febbraio 2018, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 2018)

1. Riferimenti normativi.

Di seguito si riportano le norme prese a riferimento per la stesura e l'aggiornamento delle presenti Linee guida:

(1) regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni recante «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato»;

(2) decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni, recante «Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia»;

(3) decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, recante «Trasformazione dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero», con riferimento all'art. 2, comma 2, con il quale l'Ente Poste deve sottoscrivere convenzioni con gli enti pubblici al fine di regolare, tra le altre, le operazioni afferenti lo svolgimento del servizio di tesoreria;

(4) decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni recante «Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni», in particolare l'art. 17 relativo al sistema dei versamenti unitari;

(5) decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», con riferimento agli articoli 62 e 63, che regolano le funzioni delle agenzie fiscali (Agenzia delle entrate e Agenzia delle dogane e dei monopoli);

(6) decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni recante «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali», in particolare ci si riferisce al titolo V della parte II, riguardante la gestione del servizio di tesoreria;

(7) decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144 e successive modificazioni recante «Regolamento recante norme sui servizi di bancoposta»;

(8) decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni recante il «Codice dell'amministrazione digitale», di seguito indicato anche come «CAD»;

(9) decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 9 ottobre 2006, n. 293, recante «Regolamento recante norme per l'introduzione di nuove modalità di versamento presso le tesorerie statali»;

(10) legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)», con riferimento all'art. 1, comma 455, per mezzo del quale le regioni possono costituire centrali di committenza regionali;

(11) provvedimento 20576 dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato del 16 dicembre 2009, avente come argomento «Poste italiane - aumento commissione bollettini c/c»;

(12) decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, recante «Attuazione della direttiva 2007/64/CE relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE e che abroga la direttiva 97/5/CE»;


(13) decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici» e, in particolare, l'art. 12 «Riduzione del limite per la tracciabilità dei pagamenti a 1.000 euro e contrasto all'uso del contante»;

(14) regolamento (UE) 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2012 che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e che modifica il regolamento (CE) n. 924/2009;

(15) decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», con particolare riferimento all'art. 15 «Pagamenti elettronici»;

(16) provvedimento della Banca d'Italia del 12 febbraio 2013, recante «Istruzioni applicative del regolamento 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e che modifica il regolamento (CE) n. 924/2009»;

(17) legge 27 dicembre 2013, n. 147, comma 688, relativa al versamento dell'imposta municipale propria (IMU) e del tributo per i servizi indivisibili (TASI);



(18) legge 7 agosto 2015, n. 124, recante «Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche», meglio conosciuta come legge Madia di riforma della PA;

(19) decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, recante «Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili» e, in particolare, l'art. 2-bis per il pagamento spontaneo di tributi;

(20) decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217, recante «disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179, recante «Modifiche e integrazioni al codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai sensi dell'art. 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;

(21) decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 218, recante «Recepimento della direttiva (UE) 2015/2366 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE, nonché adeguamento delle disposizioni interne al regolamento (UE) n. 751/2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta»;

(22) decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, recante «Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione» il quale dispone, all'art. 8, commi 1, 2 e 3, che «Ai fini dell'attuazione degli obiettivi di cui all'Agenda digitale italiana anche in coerenza con gli obiettivi dell'Agenda digitale europea, la gestione della piattaforma di cui all'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché i compiti, relativi a tale piattaforma, svolti dall'Agenzia per l'Italia digitale, sono trasferiti alla Presidenza del Consiglio dei ministri che a tal fine si avvale, se nominato, del Commissario straordinario di cui all'art. 63, comma 1, del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, sulla base degli obiettivi indicati con direttiva adottata dal Presidente del Consiglio dei ministri, è costituita una società per azioni interamente partecipata dallo Stato, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, secondo criteri e modalità individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ... Al Presidente del Consiglio dei ministri sono attribuite le funzioni di indirizzo, coordinamento e supporto tecnico delle pubbliche amministrazioni, che le esercita avvalendosi della società di cui al comma 2, per assicurare la capillare diffusione del sistema di pagamento elettronico attraverso la piattaforma di cui all'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 82 del 2005»;

(23) decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, registrato alla Corte dei conti in data 23 luglio 2019, Reg. ne-Succ. n. 1540, con il quale è stata autorizzata la costituzione della società di cui al comma 2 del sopra citato art. 8, denominata «PagoPA S.p.a.», e sono stati individuati i criteri e le modalità per la costituzione della medesima, all'art. 1, comma 4 prevede che la società ha per oggetto sociale lo svolgimento delle attività di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 8 del citato decreto-legge;

(24) decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 aprile 2021 recante «Piattaforma incassi per le amministrazioni dello Stato».

2. Definizioni.

Ai fini delle presenti Linee guida si applicano le definizioni di cui all'art. 1 del CAD. Inoltre, si intende per:

(a) addebito diretto: un servizio di pagamento per l'addebito di un conto di pagamento del pagatore in cui un'operazione di pagamento è disposta dal beneficiario in base al consenso dato dal pagatore al beneficiario, al prestatore di servizi di pagamento del beneficiario o al prestatore di servizi di pagamento del pagatore stesso eseguito sulla base degli schemi SEPA pubblicati da EPC;

(b) ATM (*Automated teller machine*): apparecchiatura automatica per l'effettuazione da parte della clientela di operazioni quali prelievo di contante, versamento di contante o assegni, richiesta di informazioni sul conto, bonifici, pagamento di utenze, ricariche telefoniche, ecc. Il cliente attiva il terminale introducendo una carta e digitando il codice personale di identificazione. In Italia, ad esempio, i circuiti Postamat e Bancomat si servono di ATM;

(c) bollettino di conto corrente postale: bollettino precompilato dal creditore - o da compilare a cura del debitore - con cui il debitore effettua il pagamento con accredito sul conto di pagamento detenuto dal creditore presso Poste italiane S.p.a.;

(d) bonifico (bancario o postale): un servizio di pagamento per l'accredito sul conto di pagamento del beneficiario eseguito, sulla base degli schemi SEPA pubblicati da EPC, a partire da un conto di pagamento del pagatore (o del soggetto versante) da parte del prestatore di servizi di pagamento detentore del conto di pagamento del pagatore (o del soggetto versante), sulla base di un'istruzione data dal pagatore (o dal soggetto versante);

(e) carta di pagamento: la categoria di strumenti di pagamento che consente al pagatore di disporre un'operazione tramite carta di debito o carta di credito;

(f) conto di pagamento: un conto detenuto a nome di uno o più utilizzatori di servizi di pagamento utilizzato per l'esecuzione di operazioni di pagamento;

(g) enti creditori: le pubbliche amministrazioni e gli altri soggetti di cui all'art. 2, comma 2 del CAD, nonché i gestori di pubblici servizi e gli altri soggetti che risultino comunque aderenti all'infrastruttura del Nodo dei pagamenti-SPC;

(h) EPC: *European Payments Council* (Consiglio europeo per i pagamenti) - sostiene e promuove la creazione della SEPA attraverso l'autoregolamentazione dell'industria bancaria. EPC definisce le regole comuni per i servizi di pagamento di base all'interno di un mercato competitivo, fornisce orientamenti strategici per la standardizzazione, formula le migliori pratiche a supporto e controlla l'attuazione delle decisioni prese;

(i) gestori di pubblici servizi: le aziende e gli enti organizzati in forma societaria che gestiscono servizi pubblici;

(j) IBAN: *International Bank Account Number* - numero identificativo internazionale di un conto di pagamento che individua senza ambiguità un unico conto di pagamento e i cui elementi sono specificati dall'Organizzazione internazionale per la standardizzazione;

(k) istituto tesoriere: il soggetto finanziario affidatario del servizio di tesoreria o di cassa della singola amministrazione, ivi compresa la Banca d'Italia;

(l) nodo dei Pagamenti-SPC: piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento di cui all'art. 5, comma 2 del CAD;

(m) pagatore: persona fisica o giuridica che effettua, direttamente o tramite un delegato (soggetto versante), un pagamento in favore di un ente per somme di denaro a vario titolo dovute;

(n) POS (*Point of sale*): apparecchiatura automatica presidiata per la lettura di carte di pagamento (POS fisico) o servizio fruibile attraverso la rete internet (POS virtuale), messi a disposizione dai prestatori di servizi di pagamento, mediante i quali è possibile effettuare l'operazione di pagamento;

(o) PSD: *payment services directive*: la direttiva 2007/64/CE relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno;

(p) PSD2: *payment services directive*: la direttiva 2015/2366 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno;

(q) PSP: prestatore di servizi di pagamento - organismo che presta servizi di pagamento sul territorio della Repubblica in quanto ivi insediato o in regime di libera prestazione di servizi o comunque insediato in un altro paese SEPA e aderente ai relativi schemi di pagamento. Sono prestatori di servizi di pagamento gli istituti di moneta elettronica e gli istituti di pagamento nonché, quando prestano servizi di pagamento, le banche, gli uffici postali, la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali se non agiscono in veste di autorità monetarie, altre autorità pubbliche, le amministrazioni statali, regionali e locali se non agiscono in veste di autorità pubbliche;

(r) ricevuta: attestazione informatica di avvenuto pagamento rilasciata all'ente creditore, nonché per il suo tramite al pagatore, o al soggetto versante;

(s) richiesta di pagamento: disposizione impartita dal pagatore, o dal soggetto versante, al prestatore di servizi di pagamento contenente tutti gli elementi richiesti dall'ente creditore beneficiario per effettuare un pagamento informatico;

(t) SEPA: *Single euro payments area* (Area unica dei pagamenti in euro), ovvero un'area nella quale gli utilizzatori degli strumenti di pagamento - i cittadini, imprese, pubbliche amministrazioni e gli altri operatori economici - indipendentemente dalla loro residenza, possono effettuare e ricevere pagamenti in euro non in contanti sia all'interno dei confini nazionali che fra paesi diversi, alle stesse condizioni e con gli stessi diritti e obblighi. La lista dei paesi aderenti alla SEPA è consultabile sul sito dello *European Payments Council*;



(u) servizi pubblici: qualsiasi attività che si concretizzi nella produzione di beni o servizi che rispondano ad esigenze di utilità generale, non solo in termini economici ma anche in termini di promozione sociale, purchè risponda ad esigenze di utilità generale o ad essa destinata in quanto preordinata a soddisfare interessi collettivi.(1)

(v) Sistema pagoPA: il sistema dei pagamenti a favore delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi;

(w) soggetto versante: persona, fisica o giuridica, che effettua un pagamento su delega del pagatore;

(x) SPID: sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese di cui all'art. 64 e 64-bis del CAD;

(y) strumento di pagamento: dispositivo personalizzato o insieme di procedure utilizzate dal prestatore di servizi di pagamento che consentono al pagatore, o al soggetto versante, di impartire richieste di pagamento informatico;

(z) utilizzatore finale: il soggetto (pagatore o versante) che effettua il pagamento di somme a favore di un ente creditore.

3. Obiettivo delle Linee guida.

Le presenti Linee guida sono emanate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, che si avvale di PagoPA S.p.a., sentita la Banca d'Italia, in attuazione dell'art. 5, comma 4, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni, recante il «Codice dell'amministrazione digitale» (CAD) in combinato disposto con l'art. 8 del decreto-legge n. 135 del 2018.

In particolare, il quadro di riferimento è dato dall'art. 5, comma 1 del CAD che statuisce l'obbligo per i soggetti di cui al comma 2, art. 2, del CAD di «[...] accettare, tramite la piattaforma» messa a disposizione dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in attuazione dell'art. 5, comma 2, del CAD, «[...] i pagamenti spettanti a qualsiasi titolo attraverso sistemi di pagamento elettronico, ivi inclusi, per i micro-pagamenti, quelli basati sull'uso del credito telefonico [...]».

Tale piattaforma è quella meglio conosciuta come Nodo dei pagamenti-SPC e/o Sistema pagoPA (si veda il successivo paragrafo 8.3).

Le Linee guida perseguono l'obiettivo del legislatore di cogliere le opportunità offerte dalle nuove tecnologie per facilitare le relazioni con i cittadini e le imprese. L'auspicato maggior utilizzo di strumenti di pagamento elettronici facilita la messa a punto di processi fortemente automatizzati per la gestione e la riconciliazione dei pagamenti da parte della pubblica amministrazione, nel rispetto delle soluzioni organizzative in essere.

Le Linee guida per i pagamenti della pubblica amministrazione, tenuto conto del quadro normativo di riferimento, delineano le attività che le pubbliche amministrazioni, i gestori di pubblici servizi e le società a controllo pubblico devono mettere in atto per consentire l'esecuzione di pagamenti attraverso l'uso di strumenti elettronici, nonchè le specifiche dei codici da utilizzare per il pagamento, la riconciliazione e il riversamento delle somme raccolte.

La Presidenza del Consiglio dei ministri, anche per il tramite della PagoPA S.p.a., provvederà a tenere aggiornate le Linee guida per tener conto delle variazioni del quadro di riferimento normativo, dell'evoluzione del contesto tecnologico e delle mutate esigenze delle pubbliche amministrazioni e degli altri soggetti di cui all'art. 2, comma 2, del CAD, nonchè degli utilizzatori finali, quali beneficiari del servizio pubblico erogato.

4. Soggetti destinatari.

Ai sensi dell'art. 5 del CAD, sono tenute ad accettare pagamenti elettronici tutte le pubbliche amministrazioni, i gestori di pubblici servizi, nonchè le società a controllo pubblico, come definite nel decreto legislativo adottato in attuazione dell'art. 18 della legge n. 124 del 2015, escluse le società quotate come definite dallo stesso decreto legislativo adottato in attuazione dell'art. 18 della legge n. 124 del 2015.

Inoltre, l'art. 15, comma 5-bis, del decreto-legge n. 179/2012, come convertito in legge, ha esteso genericamente alle pubbliche amministrazioni l'obbligo a collegarsi all'infrastruttura del Nodo dei pagamenti-SPC.

A tal riguardo, per la nozione di pubblica amministrazione, si rinvia a quanto già ampiamente dettagliato dal Ministero dell'economia e delle finanze e dalla Presidenza del Consiglio dei ministri con la circolare interpretativa n. 1 del 9 marzo 2015, emessa per l'ambito applicativo soggettivo della fatturazione elettronica.

(1) Sentenze del Consiglio di Stato, Sezione quinta, n. 319 del 3 aprile 1990 e n. 2605 del 9 maggio 2001.

Pertanto, sono sottoposte all'obbligo di adesione al Sistema pagoPA, oltre alle amministrazioni di cui l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, indicate all'art. 2 del CAD, anche le altre amministrazioni di cui alla circolare appena citata, inclusi dunque anche gli enti di cui all'elenco annuale Istat relativo alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, individuate ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge n. 196/2009, nonchè gli ulteriori gestori di pubblici servizi e le società non quotate a controllo pubblico.

Nel seguito del presente documento sarà utilizzata la dizione enti creditori per indicare genericamente l'insieme dei soggetti obbligati all'adesione al Sistema pagoPA unitamente a quelli aderenti in via facoltativa.

Le operazioni di pagamento oggetto delle presenti Linee guida afferiscono a quanto dovuto agli enti creditori a seguito di obblighi di legge ovvero conseguenti all'erogazione di servizi ovvero per pagamenti a qualsiasi titolo dovuti e che possono essere attivati, sia da parte dell'ente creditore, sia su iniziativa dell'utilizzatore finale.

La società PagoPA S.p.a., si riserva di valutare istanze di adesione di soggetti non obbligati che vogliano aderire in via facoltativa al sistema.

L'adesione resta, altresì, facoltativa da parte dei prestatori di servizi di pagamento che vogliano erogare servizi nei confronti degli utilizzatori finali e che rientrino in una delle categorie di cui al paragrafo 2, lettera q).

Resta ferma anche per i prestatori non rientranti nella definizione di prestatori di servizi di pagamento di cui al paragrafo 2 che precede, la facoltà di erogare servizi di pagamento integrati con il Sistema pagoPA tramite i PSP già aderenti, che in ogni caso restano i soli responsabili delle operazioni di pagamento eseguite sul Sistema pagoPA.

Resta ferma la possibilità per la PagoPA S.p.a. di sospendere l'efficacia degli accordi di servizio in essere con i PSP di uno stato non appartenente all'UE, ancorché appartenente alla SEPA, all'insorgere di rischi legali e operativi a carico del sistema e dei suoi partecipanti.

5. Strumenti di pagamento.

Per effettuare i pagamenti elettronici possono essere utilizzati gli strumenti di pagamento messi a disposizione dai prestatori di servizi di pagamento, connessi con la piattaforma tecnologica di cui al paragrafo 8.3, quali: il bonifico, il bollettino postale, le carte di credito o di debito e ogni altro servizio di pagamento che, adeguatamente integrato con la piattaforma tecnologica, risulti rispettoso delle presenti Linee guida e dei relativi allegati tecnici, nonchè di ogni documento pubblicato dall'AgID all'epoca della sua gestione del Nodo dei pagamenti-SPC ovvero dalla Presidenza del Consiglio dei ministri ovvero dalla società PagoPA S.p.a.

In merito, si precisa che, in considerazione dell'art. 65, comma 2, del decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217, i prestatori di servizi di pagamento (sottoposti alla normativa appena citata), non possono erogare nei confronti dei soggetti obbligati ad aderire al Sistema pagoPA, servizi di pagamento non integrati con il sistema stesso, ad eccezione degli specifici strumenti di pagamento elencati alle lettere a), b), c) e d) che seguono.


Di conseguenza, ove un soggetto obbligato ad aderire al sistema abbia una specifica esigenza in materia di pagamenti, in via preliminare, dovrà valutare se tale esigenza possa o meno essere soddisfatta attraverso i servizi di pagamento erogabili in via integrata con il Sistema pagoPA e, solo in caso negativo, potrà richiedere e ottenere dai PSP l'erogazione di uno strumento di pagamento in modalità non integrata con pagoPA.

Al fine di consentire all'utilizzatore finale di avere a disposizione tutti gli strumenti di pagamento, incluso il servizio di bollettino postale, ogni ente creditore, ove abbia in essere un rapporto di conto corrente postale, ne censisce l'IBAN sul Sistema pagoPA, unitamente al conto corrente di tesoreria o di cassa.

Per lo stesso fine, resta ferma la facoltà per ogni ente creditore di instaurare un rapporto di conto corrente postale, anche in seguito all'adesione al Sistema pagoPA.

Ogni ente creditore, ove abbia in essere altri rapporti di conto corrente bancario o postale, potrà censire i relativi IBAN sul Nodo dei pagamenti-SPC.

Al fine di consentire l'utilizzo di altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, il Sistema pagoPA favorisce l'interconnessione con gli schemi, anche internazionali, di carte di pagamento come definite ai sensi dell'art. 2, punti 33), 34) e 35) del regolamento UE 2015/751 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2015 relativo alle



commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta. Pertanto, il Sistema pagoPA rappresenta il sistema nazionale dei pagamenti elettronici in favore delle pubbliche amministrazioni e degli altri soggetti tenuti per legge all'adesione, al quale gli enti creditori possono affiancare esclusivamente i seguenti metodi di pagamento:

- a) «Delega unica F24» (c.d. modello F24) fino alla sua integrazione con il Sistema pagoPA;
- b) *Sepa Direct Debit* (SDD) fino alla sua integrazione con il Sistema pagoPA;
- c) eventuali altri servizi di pagamento non ancora integrati con il Sistema pagoPA e che non risultino sostituibili con quelli erogati tramite pagoPA poiché una specifica previsione di legge ne impone la messa a disposizione dell'utenza per l'esecuzione del pagamento;
- d) per cassa, presso il soggetto che per tale ente svolge il servizio di tesoreria o di cassa.

Per il conseguimento degli obiettivi di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica gli enti creditori hanno l'obbligo di dismettere ogni altra modalità di pagamento elettronico non interconnessa al Sistema pagoPA, fatto salvo quanto precisato al capoverso che precede e quanto di seguito rappresentato all'ultimo periodo del presente paragrafo.

Inoltre, si precisa che per evitare che gli utenti possano eseguire dei bonifici non integrati con il Sistema pagoPA, è fatto divieto ai soggetti tenuti per legge all'adesione a pagoPA di pubblicare in qualsiasi modo l'IBAN di accreditato.

Resta fermo che, laddove un utente, però, avendo in proprio memoria di tale IBAN, esegua un bonifico extra pagoPA, tale pagamento andrà comunque gestito dall'ente creditore quale singola eccezione, con l'auspicio che tali eccezioni siano sempre di numero inferiore nel tempo.

Quale ulteriore eccezione all'uso esclusivo del Sistema pagoPA, ogni pubblica amministrazione, ove debba incassare somme da un pagatore non stabilito sul territorio italiano (ossia che non possa utilizzare la rete fisica sul territorio nazionale dei PSP aderenti a pagoPA, non essendo il pagatore stesso sul territorio italiano) e/o che non abbia la possibilità di operare tramite un prestatore di servizi di pagamento aderente direttamente al Sistema pagoPA o comunque integrato allo stesso (ossia che non abbia nella sua disponibilità una carta di pagamento per finalizzare il pagamento ovvero il psp presso cui detiene il conto corrente non metta a sua disposizione operazioni di addebito del conto integrate con pagoPA), ha la facoltà di comunicare a tale pagatore straniero le istruzioni per effettuare il pagamento dovuto unitamente all'IBAN di destinazione dei fondi per assicurarne una corretta contabilizzazione. Le operazioni di pagamento eseguite tramite bonifico extra pagoPA non potranno beneficiare del medesimo effetto liberatorio di quelle eseguite tramite la Piattaforma pagoPA, ove è possibile l'aggiornamento in tempo reale dell'importo dovuto all'ente creditore.

6. Il Ciclo di vita del pagamento.

Nell'ambito delle relazioni tra utilizzatori finali (cittadino, professionista, impresa) e enti creditori, l'effettuazione di pagamenti è sempre riconducibile a un processo amministrativo che si articola in fasi ben definite, funzionali al suo corretto completamento. Tali fasi possono essere ricondotte in un «Ciclo di vita del pagamento», a qualunque titolo gli importi siano dovuti: tassa, imposta, oblazione, ticket per prestazioni, etc.

Le fasi possono essere schematizzate come segue:

- a) nascita della necessità del pagamento (da parte dell'ente o del privato);
- b) generazione delle informazioni necessarie per dar corso al pagamento;
- c) pagamento;
- d) regolamento e riversamento degli importi;
- e) riconciliazione del pagamento;
- f) emissione della quietanza ed eventuale erogazione del servizio.

Tenuto presente che le fasi sopra riportate possono avere un ordine diverso da quello su indicato e che tale ordine può variare a seconda dello scenario e della tipologia di servizio al quale si riferisce il pagamento, le presenti Linee guida contengono le indicazioni circa le modalità attraverso le quali automatizzare e de-materializzare le varie fasi del «Ciclo di vita del pagamento» e contengono, inoltre, le informazioni essenziali per la loro attuazione.

7. Informazioni necessarie per l'effettuazione del pagamento.

Al fine di avviare il processo di pagamento, gli enti creditori mettono a disposizione della piattaforma pagoPA, le seguenti informazioni minime:

- a) denominazione dell'ente creditore;
- b) identificativo dell'obligato (il pagatore);
- c) importo del pagamento dovuto;
- d) identificativo univoco di versamento e causale del versamento;
- e) identificativo del conto di pagamento sul quale versare le somme dovute (IBAN del conto corrente bancario);
- f) identificativo del conto di pagamento postale sul quale versare le somme dovute (IBAN del conto corrente postale, se nella disponibilità dell'ente creditore);
- g) scadenza (se prevista).

Nel momento in cui l'ente creditore crea la posizione debitoria deve memorizzare in un apposito archivio le informazioni minime richieste per il relativo pagamento - che costituiscono evidenza informatica dei pagamenti attesi - al fine di facilitare la fase di riconciliazione. Gli enti creditori possono ampliare i dati resi disponibili, in coerenza con le proprie soluzioni organizzative.

Gli enti creditori sono tenuti alla continuità operativa h24 affinché ogni prestatore di servizio di pagamento possa sempre erogare i propri servizi di pagamento agli utenti, pena il pagamento da parte degli stessi enti creditori delle sanzioni che saranno indicate a tal fine nell'allegato B - Specifiche attuative del Nodo dei pagamenti-SPC, previa fattura da parte della società PagoPA S.p.a.

Sarà cura della PagoPA S.p.a., determinare e condividere preventivamente i parametri per la rilevazione anche a campione degli enti creditori passibili di tali sanzioni.

PagoPA S.p.a. è tenuta a monitorare i soggetti aderenti al Sistema pagoPA al fine di dare evidenza agli utenti di ogni possibile disservizio, cosicché gli stessi possano, in ogni momento, essere a conoscenza dei servizi accessibili.

7.1. Identificativo univoco di versamento e causale del versamento.

L'identificativo univoco di versamento (IUV) da indicare obbligatoriamente, rappresenta l'elemento essenziale del versamento, il cui formato deve essere conforme e generato secondo quanto specificato nell'allegato A - Specifiche attuative dei codici identificativi di versamento, riversamento e rendicontazione.

Al fine di consentire le attività di riconciliazione del pagamento da parte degli enti creditori e quelle di riversamento a cura dei prestatori di servizi di pagamento, ciascun ente creditore attribuisce ad ogni operazione di incasso un codice identificativo denominato «Identificativo univoco di versamento» (IUV) che non potrà mai essere più associato nel tempo ad alcun altro incasso emesso dal medesimo ente creditore.


Il prestatore di servizi di pagamento, in caso di mancato o tardivo riversamento agli enti creditori, è chiamato al pagamento degli interessi indicati nell'allegato A - Specifiche attuative dei codici identificativi di versamento, riversamento e rendicontazione.

Inoltre, il prestatore di servizi di pagamento, in caso di tardivo invio del flusso di rendicontazione è chiamato al pagamento delle somme indicate a tal fine nell'accordo di servizio.

Le somme dovute dal prestatore per il mancato e/o tardivo riversamento e/o per la rendicontazione tardiva sono calcolate dalla Società PagoPA S.p.a. per conto dell'ente creditore e dalla stessa fatturate e incassate, con onere di quest'ultima al riversamento nei confronti dell'ente creditore competente.

Gli enti creditori possono demandare ad uno o più soggetti terzi, in tutto o in parte, la generazione dell'identificativo univoco di versamento, avendo cura che ne sia mantenuta nel tempo l'univocità.

Per i versamenti al bilancio dello Stato o sui conti aperti presso la Banca d'Italia nell'ambito del servizio di Tesoreria dello Stato di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze (MEF) del 9 ottobre 2006, n. 293 («Regolamento recante norme per l'introduzione di nuove modalità di versamento presso le tesorerie statali»), l'indicazione del codice IUV e della causale deve rispettare integralmente quanto specificato nelle presenti Linee guida anche in deroga, per la sola componente della causale, alla circolare della Ragioneria generale dello Stato n. 20 dell'8 maggio 2007, tenuto conto del rapporto di specialità delle presenti Linee guida rispetto alla circolare della RGS. Le disposizioni di cui alla suddetta circolare RGS n. 20 del 2007 restano integralmente applicabili per i versamenti effettuati dagli utilizzatori finali al di fuori del Sistema pagoPA.



7.2. Identificativo del conto di pagamento.

L'identificativo del conto di pagamento è costituito dal codice IBAN del conto di pagamento dell'ente creditore aperto presso la banca che svolge il servizio di tesoreria e/o cassa, ovvero presso Poste italiane S.p.a.

Per i versamenti al bilancio dello Stato o ai conti aperti presso la Banca d'Italia nell'ambito del servizio di Tesoreria dello Stato, il codice IBAN di cui sopra è quello indicato sul sito web della Ragioneria generale dello Stato(2) ai sensi del già citato decreto del MEF n. 293/2006.

Sempre al fine di garantire il maggior numero di servizi di pagamento disponibili, nel caso in cui siano stati istituiti dall'amministrazione centrale uno o più conti correnti postali aperti nell'ambito della procedura informatica «Piattaforma incassi per le amministrazioni dello Stato» di cui al decreto ministeriale 30 aprile 2021, dedicati a particolari categorie di versamenti, collegati a specifiche imputazioni di versamenti destinati al bilancio dello Stato o a conti aperti presso la Tesoreria dello Stato, l'ente creditore dovrà fornire al PSP, oltre al codice IBAN di cui al periodo precedente, anche l'identificativo del conto corrente postale «dedicato» attestato sulla piattaforma incassi già indicata.

Per evitare che siano eseguite operazioni di pagamento al di fuori del Sistema pagoPA, gli enti creditori non devono esporre in alcun modo, neppure sul proprio sito web, né sugli avvisi di pagamento, gli IBAN dei conti di pagamento utilizzati nel Sistema pagoPA.

7.3. Identificativo del pagatore.

Il codice identificativo del pagatore è rappresentato dal codice fiscale o dalla partita IVA.

8. Effettuazione del pagamento.

Le Linee guida non dettano specifici *workflow* procedurali per i procedimenti amministrativi degli enti creditori, bensì introducono particolari «modelli», meglio definiti nell'allegato B - Specifiche attuative del Nodo dei pagamenti-SPC, per eseguire i correlati pagamenti che possono essere effettuati, sia dai siti web degli stessi enti creditori, sia attraverso i servizi e i canali messi a disposizione dai prestatori di servizi di pagamento, nonché forniti da PagoPA S.p.a.

L'insieme del codice «Identificativo univoco di versamento» (IUV) associato al codice fiscale dell'ente creditore, si configura come un «avviso di pagamento».

Nel caso in cui il pagamento sia avviato attraverso il sito web dell'ente creditore, l'avviso di pagamento può essere scambiato attraverso strumenti informatici direttamente tra l'ente creditore e il prestatore di servizi di pagamento di cui l'utilizzatore finale si avvale per la singola operazione.

Nel caso in cui il pagamento sia eseguito attraverso i servizi e i canali messi a disposizione dal prestatore di servizi di pagamento di cui l'utilizzatore finale si avvale per la singola operazione, l'ente creditore deve rendere disponibile l'avviso di pagamento in un documento inviato all'utilizzatore finale stesso attraverso canali digitali, posta ordinaria, posta elettronica, «download» dal sito web dell'ente creditore, ovvero per il tramite di PagoPA S.p.a., laddove quest'ultima sia stata messa in grado dall'ente creditore della gestione delle posizioni debitorie dell'ente stesso.

8.1. Pagamenti dal sito dell'ente creditore.

Sono i pagamenti, effettuati dall'utilizzatore finale attraverso i siti web degli enti creditori, integrati in un procedimento amministrativo che prevede la de-materializzazione dell'attestazione del pagamento.

In tale processo, che presuppone il colloquio tra l'utilizzatore finale che richiede di effettuare un pagamento - e che a tale scopo utilizza le procedure messe a disposizione dall'ente creditore - e il prestatore di servizi di pagamento che lo esegue, si configura l'uso di un «avviso di pagamento informatico» che contiene il codice «Identificativo univoco di versamento» (IUV).

8.1.1. Identificazione del soggetto che effettua il versamento.

Le procedure di pagamento messe in atto dalle pubbliche amministrazioni possono richiedere, quando previsto dalle stesse, l'identificazione informatica del soggetto che effettua il versamento attraverso gli strumenti previsti dall'art. 64 e 64-bis del CAD (Sistema pubblico per la gestione delle identità digitali) ovvero con altri strumenti equipollenti resi noti preventivamente al soggetto che effettua il versamento.

(2) Vedi sito MEF/RGS all'indirizzo: http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-1/attivita_istituzionali/formazione_e_gestione_del_bilancio/bilancio_di_previsione/quadro_di_classificazione_delle_entrate/index.html

8.1.2. Trasparenza nel pagamento.

Nel rispetto della normativa in materia di trasparenza, il Nodo dei pagamenti-SPC, attraverso delle specifiche funzionalità e preventivamente all'esecuzione dell'operazione di pagamento, espone le condizioni, anche economiche, per l'utilizzo degli strumenti di pagamento messi a disposizione dai PSP.

8.2. Pagamenti attraverso i servizi e i canali messi a disposizione dai PSP.

Ci si riferisce ai pagamenti per i quali non è richiesta, sul sito web dell'ente creditore, un'operatività di tipo interattivo con l'utilizzatore finale; tali pagamenti sono eventualmente supportati da un avviso di pagamento (analogico e/o digitale) e possono quindi essere perfezionati in tempi successivi, avvalendosi dei canali offerti dai PSP scelti dal pagatore o dal soggetto versante, attraverso i servizi telematici messi a disposizione della propria clientela e integrati con la piattaforma tecnologica di cui al successivo paragrafo 8.3.

8.3. La piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento.

L'obbligo di adesione al Sistema pagoPA è declinato e tecnicamente dettagliato nelle presenti Linee guida e nei relativi allegati tecnici, ove sono descritti i diversi modelli di pagamento.

Pertanto, i soggetti obbligati ad aderire al Nodo dei pagamenti-SPC sono, altresì, chiamati ad implementare tutti i modelli di pagamento previsti.

Gli enti creditori devono definire un piano di attivazione dei servizi atto ad individuare, in dettaglio, le attività e i tempi di loro realizzazione per fare in modo che i pagamenti di tutti i servizi erogati dal singolo soggetto obbligato possano essere eseguiti con tutti i modelli di pagamento previsti dalle presenti Linee guida.

8.3.1. Le funzionalità del Nodo dei pagamenti-SPC.

L'infrastruttura messa a disposizione dalla Presidenza del Consiglio, per il tramite della Società PagoPA S.p.a., consente agli enti creditori di gestire tutte le soluzioni organizzative adottate per far effettuare i pagamenti dovuti - sia che siano attivati direttamente dai propri siti web sia che siano iniziati presso le strutture dei prestatori di servizi di pagamento - e all'utilizzatore finale di avvalersi di tutti gli strumenti di pagamento disponibili.

In particolare, è possibile - attraverso il Nodo dei pagamenti-SPC - gestire in modo interattivo tutti i pagamenti, nonché consentire all'utilizzatore finale di operare direttamente sui canali offerti dai prestatori di servizi di pagamento, rendendo possibile agli enti creditori lo snellimento dei processi di riscossione, il miglioramento della qualità dei servizi erogati e il risparmio sui costi di processo.

Le ricevute create dalla piattaforma costituiscono prova dell'avvenuto addebito del pagatore o del soggetto versante e devono essere conservate, a cura degli enti creditori, con le modalità indicate nelle disposizioni sulla conservazione dei documenti informatici.(3)

L'adesione dei prestatori di servizi di pagamento al Nodo dei pagamenti-SPC consente a questi ultimi di rilasciare al pagatore una ricevuta, telematica e/o cartacea, con potere liberatorio.

Le modalità tecniche e organizzative per l'utilizzo della piattaforma tecnologica sono definite nell'allegato B - Specifiche attuative del Nodo dei pagamenti-SPC, e costituiscono parte integrante delle presenti Linee guida.

8.3.2. Accordi per l'attivazione dell'interoperabilità con il Nodo dei pagamenti-SPC.


L'utilizzo dei servizi messi a disposizione dal Nodo dei pagamenti-SPC è attivato attraverso apposite procedure rese disponibili sul sito istituzionale della società PagoPA S.p.a.

Per aderire, gli enti creditori devono utilizzare il portale messo a disposizione della società PagoPA S.p.a. sottoscrivendo apposite «Lettere di adesione», il cui schema è predisposto dalla società stessa.

Per garantire il rispetto delle presenti Linee guida, dei relativi allegati, nonché di ogni altra documentazione inerente il Sistema pagoPA, i prestatori di servizi di pagamento, sottoscrivono su base volontaria con PagoPA S.p.a. l'«Accordo di servizio», pubblicato sul sito della società PagoPA S.p.a.

Il prestatore di servizi di pagamento è tenuto al rispetto dei *service level agreement* che garantiscono l'avvenuto pagamento da parte degli utenti agli enti creditori. Tali livelli di servizio sono disciplinati

(3) Capo III «Formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici» del CAD.



nell'accordo sopra citato, unitamente alle rispettive conseguenze per il mancato rispetto; queste ultime, nessuna esclusa, saranno contestate dalla società PagoPA S.p.a. che ne inserisce in fattura il relativo importo a titolo di responsabilità contrattuale.

Al fine di assicurare la piena funzionalità del Sistema pagoPA, i prestatori di servizi di pagamento operativi sulla piattaforma sono tenuti a implementare nei termini stabiliti le modifiche evolutive indicate nelle presenti Linee Guida o stabilite, di volta in volta, nei relativi allegati e/o nella documentazione tecnica prodotta dalla PagoPA S.p.a. A tal fine, PagoPA S.p.a. definirà e renderà noti, previa consultazione della comunità degli aderenti, appositi indicatori di *performance* sulla base dei quali potranno essere applicati meccanismi di differenziazione tariffaria volti a incentivare la corretta e tempestiva adozione delle modifiche evolutive sopra citate.

Eventuali problematiche relative alla mancata adozione delle modifiche evolutive potranno essere oggetto di confronto con la Banca d'Italia, nell'ambito delle sue attività di sorveglianza sulla Piattaforma pagoPA.

PagoPA S.p.a. provvederà a modificare e integrare lo *standard* di accordo di servizio, nonché a modificare in via unilaterale gli accordi di servizio già in essere con i prestatori di servizi di pagamento, corredandoli di un nuovo e distinto allegato che disciplini i meccanismi di differenziazione tariffaria a integrazione di quelli indicati nell'allegato A.

8.3.3. Intermediari per la connessione al Nodo dei pagamenti-SPC.

Gli enti creditori, nonché i PSP che abbiano sottoscritto gli accordi di cui al paragrafo precedente, si possono avvalere di uno o più soggetti terzi che, in nome e per conto del soggetto aderente, si occuperanno di gestire le attività di interconnessione all'infrastruttura Nodo dei pagamenti-SPC, mantenendo inalterate le singole responsabilità nei confronti degli utilizzatori finali.

Gli stessi enti creditori, nonché gli stessi PSP che abbiano sottoscritto gli accordi di cui al paragrafo precedente, previo accordo con la società PagoPA S.p.a., possono costituirsi quali soggetti intermediari al fine di offrire servizi di interconnessione al Nodo dei pagamenti-SPC.

8.4 Convenzioni e atti negoziali con i prestatori di servizi di pagamento.

In via generale e - indipendentemente dallo strumento di pagamento scelto dall'utilizzatore finale, per le operazioni di pagamento richieste a un prestatore di servizi di pagamento prescelto, ancorché in via occasionale, dall'utilizzatore finale - non sono necessari particolari convenzioni o atti negoziali tra l'ente creditore ed i prestatori di servizi di pagamento, ma è sufficiente che il prestatore di servizi di pagamento prescelto sia tra quelli aderenti al Sistema pagoPA, in quanto l'ordine di pagamento è impartito direttamente dal pagatore o dal soggetto versante al prestatore di servizi di pagamento e il codice IBAN indicato dall'ente creditore consente la contabilizzazione immediata delle somme sul conto dell'ente creditore o presso la Tesoreria dello Stato.

Il Sistema pagoPA, difatti, non prevede alcun tipo di rapporto contrattuale tra il PSP e l'ente creditore, per cui le commissioni sono applicate all'utilizzatore finale dal PSP (selezionato liberamente tra i PSP aderenti che offrono il servizio in concorrenza fra loro) per il servizio di pagamento richiesto. Ciò è coerente con il principio di tariffazione «*share*» (il pagatore e il beneficiario sostengono ciascuno le spese applicate dal rispettivo prestatore di servizi di pagamento) e con il divieto di *surcharge*.(4) Tali principi, stante il funzionamento del Sistema pagoPA, sono rispettati anche nell'operatività del pagamento con carta di pagamento.

Solo laddove la pubblica amministrazione, in materia di pagamenti, voglia accollarsi in tutto o in parte le commissioni in capo agli utilizzatori finali ovvero voglia mettere a disposizione degli utilizzatori finali dei servizi di pagamento che non risultano erogati da nessun PSP aderente al Nodo dei pagamenti-SPC, la stessa amministrazione, solo in tali evenienze, potrà porre in essere delle specifiche convenzioni con uno o più PSP, nel rispetto dei principi di evidenza pubblica.

8.5 Giornata operativa del Nodo dei pagamenti-SPC.

(4) La commissione applicata dal PSP al pagatore rappresenta il corrispettivo per l'esecuzione di un servizio di pagamento e non costituisce pertanto una fattispecie assimilabile al *surcharge* (art. 3, comma 4, decreto legislativo n. 11/2010; art. 21, comma 4-bis, e art. 62, comma 1, decreto legislativo n. 206/2005) in cui il beneficiario applica un sovrapprezzo per l'utilizzo di determinati strumenti di pagamento, ribaltando sull'utente, in tutto o in parte, le commissioni che lo stesso beneficiario è chiamato a riconoscere al proprio PSP.

Al fine di assicurare l'applicazione uniforme dei tempi di esecuzione massima delle operazioni e tenendo altresì conto dei diversi modelli operativi adottati dai PSP, indipendentemente dal termine della giornata operativa stabilito da ciascun PSP, il termine della giornata operativa per la ricezione delle operazioni di pagamento da effettuarsi tramite il Nodo dei pagamenti-SPC (c.d. «giornata operativa del Nodo dei pagamenti-SPC») è indicata nell'allegato A - Specifiche attuative dei codici identificativi di versamento, riversamento e rendicontazione.

9. Regolamento contabile e riversamento.

Il «ciclo di vita del pagamento» prevede che, una volta completata la fase di esecuzione del pagamento, quest'ultimo venga regolato contabilmente tra i PSP dell'utilizzatore finale e dell'ente creditore attraverso l'invio di *SEPA Credit Transfer*, con le modalità indicate nell'allegato A - Specifiche attuative dei codici identificativi di versamento, riversamento e rendicontazione.

Le operazioni disposte attraverso il Sistema pagoPA possono essere regolate facendo riferimento alla giornata operativa del Nodo dei pagamenti-SPC (vedi § 8.5), nel rispetto delle disposizioni di cui al titolo II del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11.

La comunicazione al Sistema pagoPA di esito positivo da parte del PSP, di per sé, impone a quest'ultimo di effettuare in favore dell'ente creditore l'accredito dell'importo indicato nella comunicazione stessa, a prescindere che l'operazione di addebito nei confronti dell'utilizzatore finale sia stata eseguita o meno, con diritto della PagoPA S.p.a. di inserire nelle proprie fatture, sempre a titolo di responsabilità contrattuale, anche quanto dovuto dal PSP al singolo ente creditore per tali casistiche e/o ogni altra casistica connessa al mancato accredito all'ente creditore di quanto a quest'ultimo dovuto in base all'operatività del singolo PSP sulla piattaforma.

Il PSP che abbia inviato erroneamente una comunicazione con esito positivo potrà essere esentato dall'obbligo di effettuare in favore dell'ente creditore l'accredito dell'importo indicato nella comunicazione stessa solo al ricorrere della condizione di cui al seguente punto a) e di una delle due condizioni elencate ai seguenti punti b) e c):

a) abbia preventivamente comunicato all'ente creditore l'errata emissione della comunicazione avente esito positivo;

b) ove il pagamento sia relativo all'erogazione di un servizio da parte dell'ente creditore e quest'ultimo non abbia provveduto all'erogazione del servizio stesso verso l'utilizzatore finale;

c) ove il pagamento non sia relativo all'erogazione di un servizio da parte dell'ente creditore e il prestatore di servizi di pagamento dia prova all'ente creditore che l'utilizzatore finale abbia già ricevuto un documento emesso dallo stesso prestatore di servizi di pagamento al fine di annullare l'esito positivo dell'attestazione di pagamento erroneamente rilasciata.

9.1. Pagamenti effettuati tramite bollettino di conto corrente postale.

Fatta salva la particolare natura del versamento in oggetto, regolato dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 144/2001, per quanto riguarda le somme incassate sui conti correnti postali, l'ente creditore ha facoltà di richiedere a Poste italiane S.p.a. di eseguire il riversamento sul conto di tesoreria delle somme incassate attraverso il Sistema pagoPA nella singola giornata operativa del Nodo dei pagamenti-SPC (vedi paragrafo 8.5) mediante invio di *SEPA Credit Transfer*, con le modalità indicate nell'allegato A - Specifiche attuative dei codici identificativi di versamento, riversamento e rendicontazione.


All'esercizio della facoltà da parte dell'ente creditore corrisponde l'obbligo di Poste italiane S.p.a. di darvi immediata esecuzione accreditando le somme con la periodicità richiesta dall'ente creditore, la quale, come minimo, dovrà tenere conto della tempistica di legge per l'esecuzione della duplice operazione di accredito.

10. Riconciliazione e rilascio della quietanza.

Gli enti creditori eseguono la riconciliazione dei pagamenti sulla base delle informazioni contabili fornite dal proprio istituto tesoriere, dei codici IUUV forniti dai prestatori di servizi di pagamento che hanno eseguito i singoli versamenti, nonché dei codici IUUV presenti sulle proprie evidenze informatiche costituite in accordo con quanto descritto al capitolo 7.

Per le modalità con le quali effettuare la riconciliazione delle operazioni si rimanda a quanto indicato negli appositi paragrafi delle specifiche attuative.

Al fine di consentire all'ente creditore di eseguire una riconciliazione automatica e nel rispetto di quanto altresì indicato nelle regole tecniche



OPI e nel protocollo sulle regole tecniche OIL(5) si segnala la necessità che l'istituto tesoriere non alteri in alcun modo la causale del pagamento, ma la trascriva integralmente nel giornale di cassa elettronico.

10.1 Pagamenti effettuati tramite bonifico cumulativo.

Per la riconciliazione delle operazioni regolate in modo cumulativo si rimanda a quanto indicato nell'allegato A - Specifiche attuative dei codici identificativi di versamento, riversamento e rendicontazione.

10.2 Attestato di pagamento e rilascio della quietanza.

Una volta riconciliato il pagamento, l'ente creditore deve rendere disponibile sul proprio sito web ovvero inviare al pagatore tramite posta elettronica certificata e/o strumenti analoghi, ivi incluso il domicilio digitale del cittadino di cui all'art. 3-bis del CAD, un documento che costituisca prova del debitore prova dell'avvenuto pagamento.

Tale attestato deve poter essere riproducibile, a richiesta e cura del pagatore, su supporto cartaceo: al fine di assicurare la provenienza e la conformità tra la copia analogica così ottenuta e l'originale informatico da cui è tratta(6) si rimanda alle «Linee guida sul contrassegno elettronico» a cura dell'AGID.

Le ricevute di pagamento rilasciate dai prestatori di servizi di pagamento che aderiscono al Nodo dei pagamenti-SPC hanno potere liberatorio(7) nei confronti del pagatore per l'importo dell'operazione di pagamento, a condizione che i dati identificativi del pagatore o del soggetto versante, le coordinate di addebito o di accredito del pagamento riportati su tali documenti siano esatti.

Restano ferme le disposizioni in materia di imposta di bollo che permane a carico del pagatore in via solidale con l'ente creditore ai fini del rilascio delle quietanze relative ai pagamenti eseguiti.

11. Identificativi errati o incompleti del pagamento.

Ai sensi degli articoli 24 e 25 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, come modificati dal decreto legislativo n. 218/2017, gli enti creditori e i prestatori di servizi di pagamento non sono responsabili della mancata esecuzione o dell'esecuzione inesatta del pagamento se i dati identificativi del pagatore o del soggetto versante, le coordinate di addebito o di accredito del pagamento forniti dal pagatore o dal soggetto versante sono inesatti.

Gli stessi non sono altresì responsabili della mancata esecuzione o dell'esecuzione inesatta del pagamento se i codici identificativi del versamento di cui al capitolo 7, forniti dal pagatore o dal soggetto versante, sono inesatti o mancanti.

12. Specifiche attuative.

Alle presenti Linee guida sono allegati, quale parte integrante delle stesse, dei documenti di carattere tecnico per definire nel dettaglio le modalità attraverso le quali viene data pratica attuazione ai pagamenti in oggetto, e segnatamente:

allegato A - Specifiche attuative dei codici identificativi di versamento, riversamento e rendicontazione;

allegato B - Specifiche attuative del Nodo dei pagamenti-SPC.

La Presidenza del Consiglio dei ministri, per il tramite della società PagoPA S.p.a. si occuperà nel tempo di aggiornare le presenti Linee guida unitamente ai relativi allegati tecnici.

13. Decorrenza.

Le presenti Linee guida, anche in forza di quanto disposto dall'art. 8 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 sostituiscono le precedenti versioni emanate dall'Agenzia per l'Italia digitale e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* rispettivamente - Serie generale - n. 31 del 7 febbraio 2014 e Serie generale - n. 152 del 3 luglio 2018.

(5) Vedi rispettivamente «Regole tecniche e standard per l'emissione dei documenti informatici relativi alla gestione dei servizi di tesoreria e di cassa degli enti del comparto pubblico attraverso il Sistema SIOPE+» e «Aggiornamento del protocollo sulle regole tecniche e lo standard per l'emissione dei documenti informatici relativi alla gestione dei servizi di tesoreria e di cassa degli enti del comparto pubblico» pubblicati sul sito AgID.

(6) art. 23, comma 2 del CAD.

(7) L'effetto liberatorio non potrà riguardare anche la posizione debitoria sottostante, laddove l'ammontare dell'importo effettivamente da pagare sia determinabile sulla base di elementi nella disponibilità esclusiva del pagatore all'atto del pagamento, tali, dunque, da escludere la possibilità per la PA beneficiaria di verificarne la correttezza. Ci si riferisce, a titolo esemplificativo, al pagamento delle tasse in autoliquidazione da parte del pagatore, oppure, al pagamento delle sanzioni del Codice della strada, in cui l'importo da pagare è variabile per legge a seconda della data dell'avvenuta notifica nei confronti dell'obligato al pagamento.

Inoltre si segnala che, ai sensi dell'art. 65, comma 2, del citato decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217 «L'obbligo per i prestatori di servizi di pagamento abilitati di utilizzare esclusivamente la piattaforma di cui all'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 82 del 2005 per i pagamenti verso le pubbliche amministrazioni decorre dal 28 febbraio 2021». Pertanto, a decorrere da tale data, i prestatori abilitati a offrire servizi di pagamento ai sensi della PSD2 non potranno in alcun modo eseguire servizi di pagamento che non transitino per il Nodo dei pagamenti-SPC e che abbiano come beneficiario un soggetto pubblico obbligato all'adesione allo stesso sistema, ad eccezione dei soli servizi di cui alle lettere a), b), c) e d) del capitolo 5 e di quanto ulteriormente nel medesimo paragrafo rappresentato.

Infine, si evidenzia che, ai sensi dell'art. 2, punto 39, del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 218, per il recepimento in Italia della PSD2, è stabilito che «Gli articoli 36, 37 e 38 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, sono abrogati dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ad eccezione del comma 6 dell'art. 37 che è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2019».

Pertanto, dovendo le pubbliche amministrazioni applicare quanto stabilito in materia di pagamenti dalla PSD2 a partire dal 1° gennaio 2019, appare opportuno rappresentare che, per la sola componente degli incassi, l'adesione al Sistema pagoPA garantisce, altresì, il pieno rispetto della direttiva europea, come recepita a livello nazionale.

Per comodità del lettore, si riporta il testo dell'art. 5 (Effettuazione di pagamenti con modalità informatiche) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale», come modificato dal decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179 e dal successivo decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217.

Art. 5.

Effettuazione di pagamenti con modalità informatiche

1. I soggetti di cui all'art. 2, comma 2, sono obbligati ad accettare, tramite la piattaforma di cui al comma 2, i pagamenti spettanti a qualsiasi titolo attraverso sistemi di pagamento elettronico, ivi inclusi, per i micro-pagamenti, quelli basati sull'uso del credito telefonico. Tramite la piattaforma elettronica di cui al comma 2, resta ferma la possibilità di accettare anche altre forme di pagamento elettronico, senza discriminazione in relazione allo schema di pagamento abilitato per ciascuna tipologia di strumento di pagamento elettronico come definita ai sensi dell'art. 2, punti 33), 34) e 35) del regolamento UE 2015/751 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta.

2. Al fine di dare attuazione al comma 1, la Presidenza del Consiglio dei ministri mette a disposizione, attraverso il sistema pubblico di connettività, una piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati, al fine di assicurare, attraverso gli strumenti di cui all'art. 64, l'autenticazione dei soggetti interessati all'operazione in tutta la gestione del processo di pagamento. (29) (31) (34) (36)

2-bis. ((comma abrogato dal decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152)).

2-ter. I soggetti di cui all'art. 2, comma 2, consentono di effettuare pagamenti elettronici tramite la piattaforma di cui al comma 2 anche per il pagamento spontaneo di tributi di cui all'art. 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225.

2-quater. I prestatori di servizi di pagamento abilitati eseguono pagamenti a favore delle pubbliche amministrazioni attraverso l'utilizzo della piattaforma di cui al comma 2. Resta fermo il sistema dei versamenti unitari di cui all'art. 17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, Capo III, fino all'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite l'Agenzia delle entrate e l'AgID, che fissa, anche in maniera progressiva, le modalità tecniche per l'effettuazione dei pagamenti tributari e contributivi tramite la piattaforma di cui al comma 2.

2-quinquies. Tramite la piattaforma di cui al comma 2, le informazioni sui pagamenti sono messe a disposizione anche del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento Ragioneria generale dello Stato.

2-sexies. La piattaforma tecnologica di cui al comma 2 può essere utilizzata anche per facilitare e automatizzare, attraverso i pagamenti elettronici, i processi di certificazione fiscale tra soggetti privati, tra cui la fatturazione elettronica e la memorizzazione e trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.



2-*septies*. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le regole tecniche di funzionamento della piattaforma tecnologica e dei processi di cui al comma 2-*sexies*.

3. comma abrogato dal decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179.

3-*bis*. comma abrogato dal decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179.

3-*ter*. comma abrogato dal decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179.

4. L'Agenzia per l'Italia digitale, sentita la Banca d'Italia, definisce linee guida per (l'attuazione del presente articolo e per) la specifica dei codici identificativi del pagamento di cui al comma 1 e le modalità attraverso le quali il prestatore dei servizi di pagamento mette a disposizione dell'ente le informazioni relative al pagamento medesimo.

5. Le attività previste dal presente articolo si svolgono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Aggiornamento (16)

Il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, ha disposto (con l'art. 6-*ter*, comma 2) che «Gli obblighi introdotti per le amministrazioni pubbliche con le disposizioni di cui al comma 1 acquistano efficacia decorsi novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.»

Aggiornamento (29)

Il decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217 ha disposto (con l'art. 65, comma 2) che «L'obbligo per i prestatori di servizi di pagamento abilitati di utilizzare esclusivamente la piattaforma di cui all'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 82 del 2005 per i pagamenti verso le pubbliche amministrazioni decorre dal 1° gennaio 2019».

Aggiornamento (31)

Il decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che «Ai fini dell'attuazione degli obiettivi di cui all'Agenda digitale italiana anche in coerenza con gli obiettivi dell'Agenda digitale europea, la gestione della piattaforma di cui all'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché i compiti, relativi a tale piattaforma, svolti dall'Agenzia per l'Italia digitale, sono trasferiti alla Presidenza del Consiglio dei ministri che a tal fine si avvale, se nominato, del Commissario straordinario di cui all'art. 63, comma 1, del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179». Il decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217, come modificato dal decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, ha disposto (con l'art. 65, comma 2) che «L'obbligo per i prestatori di servizi di pagamento abilitati di utilizzare esclusivamente la piattaforma di cui all'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 82 del 2005 per i pagamenti verso le pubbliche amministrazioni decorre dal 31 dicembre 2019».

Aggiornamento (34)

Il decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217, come modificato dal decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, ha disposto (con l'art. 65, comma 2) che «L'obbligo per i prestatori di servizi di pagamento abilitati di utilizzare esclusivamente la piattaforma di cui all'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 82 del 2005 per i pagamenti verso le pubbliche amministrazioni decorre dal 30 giugno 2020».

Aggiornamento (36)


Il decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217, come modificato dal decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, ha disposto (con l'art. 65, comma 2) che «L'obbligo per i prestatori di servizi di pagamento abilitati di utilizzare esclusivamente la piattaforma di cui all'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 82 del 2005 per i pagamenti verso le pubbliche amministrazioni decorre dal 28 febbraio 2021».

24A01868


MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*


(WI-GU-2024-GU1-089) Roma, 2024 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.




pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2024**

GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

| | | | |
|---------------|---|----------------|---------------|
| Tipo A | <u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:</u> (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52) * | - annuale € | 438,00 |
| | | - semestrale € | 239,00 |
| Tipo B | <u>Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:</u> (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)* | - annuale € | 68,00 |
| | | - semestrale € | 43,00 |
| Tipo C | <u>Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:</u> (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)* | - annuale € | 168,00 |
| | | - semestrale € | 91,00 |
| Tipo D | <u>Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:</u> (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)* | - annuale € | 65,00 |
| | | - semestrale € | 40,00 |
| Tipo E | <u>Abbonamento ai fascicoli della 4ª serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</u> (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)* | - annuale € | 167,00 |
| | | - semestrale € | 90,00 |
| Tipo F | <u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</u> (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)* | - annuale € | 819,00 |
| | | - semestrale € | 431,00 |

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (oltre le spese di spedizione)

| | | |
|--|---|------|
| Prezzi di vendita: serie generale | € | 1,00 |
| serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione | € | 1,00 |
| fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico | € | 1,50 |
| supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione | € | 1,00 |

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

| | | |
|---------------------------------------|----------------|--------------|
| (di cui spese di spedizione € 40,05)* | - annuale € | 86,72 |
| (di cui spese di spedizione € 20,95)* | - semestrale € | 55,46 |

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica editoria@ipzs.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

| | | |
|--|---|---------------|
| Abbonamento annuo | € | 190,00 |
| Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTO 5% | € | 180,50 |
| Volume separato (oltre le spese di spedizione) | € | 18,00 |

I.V.A. 4% a carico dell'Editore


Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.

Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.

Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

**N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO**

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C





* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 2 4 0 4 1 6 *

€ 1,00

